

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
DIFESA (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	93
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	118
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	124
AFFARI SOCIALI (XII)	»	144
AGRICOLTURA (XIII)	»	150

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	178
<i>INDICE GENERALE</i>	»	179

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del gruppo editoriale <i>L'Espresso</i>) (doc. IV-ter, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
AVVERTENZA	6

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta la domanda di autorizzazione all'acquisizione di intercettazioni telefoniche dell'ex deputato Pecoraro Scanio. La domanda perviene dal tribunale dei ministri di Roma in ordine a un procedimento per reati ministeriali, nel contesto del quale sono rilevanti le intercettazioni di cui si tratta. Ricorda che, mentre l'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede la necessità dell'autorizzazione preventiva per l'intercettazione direttamente rivolta ai membri del Governo in carica, qui si tratta di un ministro cessato che quindi gode, in quanto parlamentare all'epoca dei fatti, della prerogativa prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140

del 2003. Non si tratta dunque, in questa fase, di una domanda di autorizzazione a procedere penalmente *ex* articolo 96 della Costituzione ma solo di una domanda di acquisizione istruttoria ai sensi della citata legge n. 140 del 2003. Verrà pertanto chiamato a intervenire solo l'ex collega Pecoraro Scanio (ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera) e non anche i ritenuti concorrenti « laici » nel reato, i quali viceversa avrebbero dovuto essere convocati se si fosse trattato di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la quale — a ogni modo — sarebbe stata di competenza del Senato, non essendo più l'interessato membro della Camera.

Avverte quindi che l'esame della domanda sarà posto all'ordine del giorno della seduta del 5 maggio 2010 e che ha affidato l'incarico di riferire alla collega Ferranti. La documentazione pervenuta in allegato alla domanda è fin d'ora a disposizione dei componenti la Giunta.

(Così rimane stabilito).

**ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE
IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ**

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che in data 19 aprile 2010 il difensore dell'onorevole Goisis ha domandato un rinvio della discussione. Sentita al proposito, la collega interessata ha comunque ritenuto opportuno insistere per lo svolgimento del suo intervento. Dà la parola alla relatrice, onorevole Santelli.

Jole SANTELLI (PdL), *relatrice*, espone che alla deputata Paola Goisis si contesta di aver affermato, a proposito dell'allontanamento del querelante dal coro di una parrocchia di Monselice, testualmente che: « Don Paolino ha deciso di prendere questa decisione sofferta nel momento in cui sono state trovate fotografie su Internet con Alberto in posizioni sconce e scabrose. Non solo. A margine delle foto si parlava anche di ruoli nell'ambito dell'accoppiamento e preferenze sessuali ». Tali affermazioni sono apparse su *Il Mattino di Padova-Cronaca di Monselice* del 2 dicembre 2007. Dopo la querela del signor Alberto Ruggin, il pubblico ministero aveva domandato l'archiviazione della notizia di reato. A tale archiviazione il Ruggin si era opposto. In data 18 luglio 2009 il GIP ha respinto la richiesta di archiviazione della pubblica accusa e ha ordinato un supplemento di indagine. Nella seduta dell'11 dicembre 2009 la Giunta concordò di sollecitare una soluzione stragiudiziale della questione ma il querelante – pur di fronte alla disponibilità della collega Goisis di chiarire pubblicamente il suo pensiero, anche con accenti di scusa – ha respinto ogni proposta in tal senso. Fa presente altresì, come ha già riferito il Presidente Castagnetti, che il difensore dell'onorevole Goisis ritiene opportuno un rinvio della deliberazione in vista di futuri

sviluppi processuali. Non di meno, propone di ascoltare la collega Goisis e si riserva di formulare una proposta all'esito della sua audizione.

(Viene introdotta Paola Goisis).

Paola GOISIS (LNP) rappresenta che ben volentieri avrebbe definito stragiudizialmente la questione. Essa infatti nasce da quello che ritiene un equivoco: non ha mai inteso offendere personalmente il signor Ruggin né sindacare le sue scelte personali che, come tali, devono essere da tutti rispettate. Viceversa, l'oggetto della sua esternazione era di carattere politico-culturale e ineriva al tema dell'insegnamento morale e sociale della Chiesa. Al riguardo, crede che i sacerdoti e i parroci abbiano buon diritto a valutare – essi – se e come accogliere nei momenti aggregativi da loro organizzati (e per i quali sono responsabili) persone che potrebbero manifestare nel privato atteggiamenti in apparente contrasto con i dettami religiosi. È evidente, quindi, che il suo intervento aveva un intento critico generale, sul piano sociale e culturale, ma non personale. Men che meno intendeva offendere il signor Ruggin. Tanto precisato, si scusa per l'eventuale equivoco e ribadisce la sua piena disponibilità a una definizione bonaria della questione.

Pierluigi MANTINI (UdC) domanda dove siano pubblicate le fotografie cui si fa riferimento nel capo d'imputazione.

Paola GOISIS (LNP) risponde che il Ruggin aveva un suo proprio *blog* nel quale aveva esposto fotografie e testi piuttosto espliciti sul suo orientamento sessuale. Dato il suo ruolo di catechista questo aveva scatenato in molte famiglie preoccupazioni e critiche. Interpellata dal cronista su tali fatti, inizialmente ella aveva espresso sentimenti di comprensione, ispirati all'accoglienza di tutti, a prescindere dalle storie personali come fece Cristo con Maria Maddalena. Constatato però il contenuto del *blog* ella poi ha sentito la necessità di prendere posizione.

Marilena SAMPERI (PD) le domanda se abbia ancora la disponibilità di copie delle fotografie.

Paola GOISIS (LNP) risponde di averle buttate. Tenerle presso il suo domicilio sarebbe stato inopportuno in ragione della presenza dei suoi familiari minori.

Jole SANTELLI (PdL), *relatrice*, le domanda se la vicenda abbia provocato sconcerto e se abbia avuto risonanza locale.

Paola GOISIS (LNP) conferma: si trattò di una vicenda eclatante, specie considerata la realtà di un paese di 17.000 abitanti, nel contesto del quale si erano create due fazioni, l'una a difesa e l'altra di censura al sacerdote. Sottolineato che il querelante le ha fatto conoscere la sua decisa intenzione di ottenere un risarcimento in danaro, si augura che la Giunta assuma determinazioni sollecite.

(Paola Goisis si allontana dall'aula).

Jole SANTELLI (PdL), *relatrice*, vista la complessità e la delicatezza del fatto, considera opportuno un rinvio dell'esame.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del gruppo editoriale *L'Espresso*) (doc. IV-ter, n. 14).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, rammenta che si tratta di un'azione civile per ottenere una condanna generica in relazione a fatti di pretesa concorrenza sleale, promossa dal gruppo editoriale *L'Espresso* nei confronti del Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo si trova spesso a esprimersi su molte delle situazioni ritenute critiche del nostro Paese: la disoccupa-

zione, la carenza d'infrastrutture, l'inefficienza della pubblica amministrazione. In questo contesto il Presidente del Consiglio ha esercitato la sua facoltà di adoperarsi per rendere nota la sua visione delle cose e la sua testimonianza sugli sforzi che il suo governo sta facendo per risolvere i problemi citati. Sicché crede che la condotta ascritta al Capo dell'Esecutivo sia espressione di una legittima critica politica delle posizioni a lui avverse. Quanto in particolare al nesso di queste critiche con il mandato parlamentare, non si può dimenticare che nel nostro sistema costituzionale – in cui la legittimazione del governo poggia sulla fiducia di una maggioranza parlamentare – è quasi sempre accaduto che, nei membri del governo, la funzione ministeriale e quella parlamentare finiscano per sovrapporsi. Infatti, come si è visto con il caso del collega Andrea Ronchi, un deputato membro del Governo difficilmente può presentare interrogazioni o emendamenti come semplice parlamentare e non come membro del Governo. Sicché ritiene che per il deputato Berlusconi valga anche quel che questi ha affermato nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009. Letto un estratto del relativo verbale, sottolinea l'analogia di contenuto di esso con le dichiarazioni rese a Santa Margherita Ligure il giorno successivo. Torna a sottolineare che la stessa parte attrice, chiedendo solo la condanna generica, non è in grado di quantificare i danni che pretende di aver subito. Per questi motivi propende per l'insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD) dissente dal relatore. Se a Santa Margherita Ligure, il 13 giugno 2009 Silvio Berlusconi avesse soltanto esortato gli industriali ad abbandonare un atteggiamento di sfiducia nella ripresa economica e a farsi parte dirigente in una 'iniezione' di nuovo ottimismo sulle prospettive produttive e di consumo in Italia, il ragionamento politico del collega Gava sarebbe accettabile. Viceversa non è così: i contenuti dell'estratto del verbale del Consiglio dei ministri che ha ascoltato sono tutt'affatto diversi dalla raccoman-

dazione, tanto autorevole quanto incisiva, del Presidente del Consiglio a non acquistare pubblicità sui giornali che hanno espresso critiche nei suoi confronti. Ricordato che il fatturato del 2008 del gruppo *Mediaset* è stato di 281 milioni di euro e che il deputato Berlusconi è personalmente azionista di controllo di numerose società per azioni che operano proprio nel settore dell'editoria e dell'informazione, in diretta concorrenza con il gruppo editoriale *L'Espresso*, pone l'enfasi sul conflitto d'interesse che ancora una volta connota la vita politica del Paese. Non crede ammissibile questo tipo di attacco a una testata giornalistica da parte di un membro del Governo e preannunzia il suo orientamento nettamente contrario all'insindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, preso atto che vi sono diversi iscritti a

parlare e che sta per iniziare la seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (rel. SANTELLI).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010)86 def (*Seguito esame e rinvio*) 7

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010)86 def.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Stefani STEFANI, *presidente e relatore per la III Commissione*, ricorda che, a conclusione dell'esame della comunicazione della Commissione europea, le Commissioni riunite potranno adottare un documento finale, a norma del comma 2 dell'articolo 127 del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
AVVERTENZA	8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

REFERENTE

*DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
C. 3350 Governo.*

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino (*Svolgimento e conclusione*) 9

AVVERTENZA 10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.45.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rilevato che gli emendamenti della Commissione 17.101 e 17.102 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino.

(*Svolgimento e conclusione*).

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Aurelio Salvatore MISITI (Misto), Mario TASSONE (UdC), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Jole SANTELLI, *presidente*.

Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Jole SANTELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Documentazione prodotta dal Governo</i>)	22
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

ATTI COMUNITARI:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	18
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo e il sottosegretario per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato al Bollettino Giunte e Commissioni del 20 aprile 2010*), iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 aprile. Avverte che prima di procedere alla eventuale illustrazione degli emendamenti ed all'espressione dei pareri ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda che già nel

corso dell'esame preliminare aveva chiesto la sospensione dell'*iter* legislativo in attesa della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge avente ad oggetto la medesima materia disciplinata dal provvedimento in esame. Considerato che oramai il preannunciato disegno di legge è sostanzialmente pronto nel suo contenuto e che è prossima la sua presentazione alla Camera dei deputati, rappresenta l'opportunità di rinviare l'esame dell'Assemblea rispetto alla data già fissata. Ciò consentirebbe alla Commissione di tenere conto anche del lavoro svolto dal Governo su una materia tanto delicata quanto quella della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. Conclude sottolineando come la sua richiesta non abbia alcun intento dilatorio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiede all'onorevole Vietti, in qualità sia di relatore che di rappresentante del gruppo che ha chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione, di rappresentare la propria posizione in merito alla richiesta del Governo.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, dopo aver rilevato che la richiesta appena formulata dal sottosegretario gli era stata già rappresentata per le vie brevi dal Ministro della giustizia, dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea a condizione che non si tratti di un rinvio *sine die* ma circoscritto in tempi brevi. Ricorda a tale proposito che il provvedimento in esame è stato da lui presentato all'inizio della legislatura e che la Commissione ne ha avviato l'esame il 18 dicembre 2008. Inoltre osserva che questo ha ad oggetto una materia che, come è stato evidenziato anche nell'audizione del professor Andrea Zoppini, è da tempo all'attenzione della dottrina. Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge, ricorda che questa è il risultato del lavoro di due commissioni ministeriali istituite l'una da un

Governo di centrodestra l'altra da un Governo di centrosinistra. Si chiede pertanto quale possa essere l'ulteriore apporto del Governo, anche considerato che gli uffici legislativi del Ministero della giustizia sono oggi sicuramente più attenti a questioni di diritto penale sostanziale o processuale anziché alle questioni inerenti al diritto civile, come ad esempio la disciplina delle associazioni. Tuttavia, auspicando che non vi siano in futuro ulteriori richieste di rinvio dell'esame in Assemblea, ribadisce la propria adesione alla richiesta del sottosegretario.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di condividere la richiesta del sottosegretario nonché l'auspicio del relatore affinché non vi siano ulteriori rinvii dell'esame del provvedimento una volta che sia stato inserito nel calendario dell'Assemblea. Ritiene, in particolare, che la materia della proposta di legge in esame sia particolarmente importante e delicata e che, quindi, richieda un serio approfondimento anche alla luce del disegno di legge del Governo di prossima presentazione.

Donatella FERRANTI (PD), in considerazione di quanto è emerso dal dibattito, dichiara di essere favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto degli interventi appena svolti ed in particolare della circostanza che anche il gruppo dell'UdC è favorevole ad un rinvio da parte dell'Assemblea dell'esame della proposta di legge n. 1090, il cui inserimento nel calendario dell'Assemblea è stato chiesto dal medesimo gruppo, assicura che scriverà al Presidente della Camera per chiedere che l'Assemblea esamini il predetto provvedimento nel mese di giugno. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e sospende la seduta al fine di procedere all'esame degli atti comunitari ed alla seduta in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.25.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il sottosegretario Giacomo Caliendo ha presentato i dati richiesti nelle scorse sedute da deputati di maggioranza e opposizione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO illustra i dati forniti rilevando che solo per alcuni uffici non è stato ancora possibile raccogliere le informazioni richieste.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver ricordato che da notizie di stampa risulta l'intenzione del Governo di presentare un decreto legge di medesimo contenuto del disegno di legge in esame, ritiene che i gruppi contrari al trasferimento in sede legislativa del medesimo disegno di legge dovrebbero rivedere la propria posizione anche al fine di tenere in ambito esclusivamente parlamentare l'esame delle questioni oggetto del disegno di legge. Inoltre, sottolinea come il mancato trasferimento in sede legislativa del disegno di legge in esame determini necessariamente un eccessivo ritardo dell'approvazione dello stesso anche nel caso in cui questo dovesse essere calendarizzato dall'Assemblea nella prima settimana di maggio, come lei auspica. Osserva che, trattandosi di un provvedimento non contingibile in ragione del suo contenuto, l'approvazione da parte dell'Assemblea avverrebbe necessariamente in un mese successivo rispetto a quello nel quale si avvia l'esame in Assemblea. Tutto ciò contrasta con la drammatica situazione delle carceri italiane caratterizzata da un sovraffollamento che ha oramai da tempo superati i limiti di umana tollerabilità. A

tale proposito sottolinea come una delle ragioni per le quali i detenuti sono costretti a rimanere in cella anche per 22 ore in un giorno sia la carenza di personale penitenziario, la quale nel periodo estivo, a causa delle ferie, sarà ancora maggiore. Conclude ribadendo l'invito ai gruppi di acconsentire al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa, sottolineando l'esigenza che il provvedimento sia approvato definitivamente dalle Camere in tempi utili affinché la situazione di drammatico sovraffollamento delle carceri possa iniziare a trovare una soluzione prima dell'estate.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO smentisce le notizie di stampa secondo le quali vi sarebbe l'intenzione del Ministro della giustizia di presentare al Preconsiglio dei Ministri una bozza di decreto legge avente ad oggetto le medesime disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, rilevando come tale passaggio procedurale non sarebbe necessario in considerazione del fatto che il predetto disegno di legge è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri. Per quanto per ora non vi sia l'intenzione di adottare il predetto decreto legge, sottolinea tuttavia la gravità della situazione delle carceri che il disegno di legge in esame affronta pur non mirando a risolvere definitivamente. Ribadisce quindi l'esigenza di approvare il testo urgentemente, come consentirebbe solamente il trasferimento del medesimo all'esame in sede legislativa. A tale proposito sottolinea come la gravità del sovraffollamento nelle carceri abbia raggiunto livelli tali che non consentono di ritardare ulteriormente, in vista dell'estate, l'approvazione del testo.

Soffermandosi su alcune critiche avanzate nel corso del dibattito in Commissione al provvedimento in esame, osserva che in realtà non vi è alcun rischio di indulto mascherato, ritenendo, anche sulla base della sua esperienza personale di magistrato, che non vi sia il rischio concreto che i detenuti sottoposti per

pochi mesi agli arresti domiciliari evadano commettendo un reato punito rigorosamente.

In relazione agli effetti sulla popolazione carceraria delle disposizioni in materia di detenzione domiciliare, ribadisce quanto già dichiarato nella precedente seduta sulla impossibilità di valutare quanti detenuti beneficerebbero della nuova misura, la quale a regime si dovrebbe comunque applicare a circa 2.000 detenuti.

Dichiara di non comprendere l'assoluta contrarietà manifestata dall'onorevole Di Pietro alla introduzione nell'ordinamento del nuovo istituto della messa alla prova, che peraltro costituisce oggetto di una proposta di legge presentata dal gruppo dell'Italia dei Valori. Ritiene che su questo istituto si possa discutere per quanto attiene alla normativa di dettaglio ovvero alla scelta di considerarlo applicabile ad un medesimo soggetto per più di una volta, ma non si dovrebbero esprimere tutte quelle perplessità di fondo che sono state da taluno sollevate. A tale proposito ritiene che con l'apporto costruttivo di tutti i gruppi si possa arrivare ad una disciplina della messa alla prova condivisa ed efficace.

Donatella FERRANTI (PD) dopo aver ribadito che il proprio gruppo non è contrario al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge una volta che siano state approfondite le diverse questioni applicative che questo comporta, sottolinea come il disegno di legge non possa essere considerato in alcun modo come la soluzione del problema del sovraffollamento delle carceri.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, replicando all'onorevole Ferranti, ricorda che la questione delle carceri è affrontata dal Governo in maniera ben più articolata e complessa rispetto al provvedimento in esame, che costituisce un tassello, sicuramente importante, di un quadro di interventi di diversa natura. A tale proposito ricorda che il 18 aprile prossimo scade il termine per la presenta-

zione del Piano carceri che prevede la costruzione di 11.000 posti nelle carceri entro 18 mesi.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il Piano carceri dovrà essere adeguatamente esaminato in sede parlamentare per poterne valutare l'efficacia ed accertare che non si traduca sostanzialmente in una attribuzione di poteri senza rispettivi controlli al Commissario straordinario. Sottolinea che nel frattempo la Commissione dovrà approfondire nel merito, anche attraverso audizioni, le diverse questioni connesse al provvedimento in esame.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 del disegno di legge esprimendo forti perplessità sulla scelta del Governo di introdurre una nuova misura alternativa di detenzione anziché modificare la disciplina della detenzione domiciliare già prevista dalla legge Gozzini, eliminando tutta una serie di vincoli che i governi di centrodestra vi hanno posto negli anni a partire dalla cosiddetta legge ex Cirielli. Tra questi vincoli quello che impedisce di fatto una efficace applicazione della disciplina vigente della detenzione domiciliare è sicuramente quello relativo ai recidivi reiterati. Inviata quindi la Commissione a valutare l'opportunità di andare ad incidere sulla disciplina della detenzione domiciliare con l'obiettivo di consentirne una maggiore applicazione anche in relazione a coloro che debbano scontare meno di 12 mesi di reclusione.

Altra questione di fondo che deve essere affrontata è quella della mancata previsione di aumenti di organici a favore sia della magistratura di sorveglianza che del personale che a vario titolo opera nelle carceri. Tale scelta del Governo si contraddice con tutti quei nuovi compiti che a tali categorie vengono attribuite dal provvedimento in esame nonostante il sovraccarico di lavoro al quale queste sono sottoposte. A tale proposito rileva come ad esempio la detenzione domiciliare prevista dall'articolo 1 non sia applicabile automaticamente, ma richieda una relazione comportamentale del de-

tenuto che deve essere effettuata coinvolgendo i direttori delle carceri e coloro che seguono in prima persona il trattamento dei detenuti, come ad esempio gli educatori.

A suo parere vi sono poi anche delle contraddizioni tra la relazione di accompagnamento al disegno di legge e l'articolo del medesimo. Un esempio evidente di ciò riguarda il limite della recidiva reiterata che, secondo la relazione del Governo e quella dello stesso relatore, onorevole Papa, non sussisterebbe per la nuova misura di detenzione domiciliare, ma che invece, in ragione del richiamo all'articolo 47-ter della legge Gozzini effettuato dal comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge, troverebbe di fatto applicazione anche per questa nuova misura. Sul punto invita il relatore ad effettuare un'attenta verifica.

Altra questione da affrontare è anche quella del braccialetto elettronico, il cui relativo contratto di fornitura scadrà il 2011. Osserva criticamente che questo, così come è oggi funzionante, non consente il collegamento satellitare che servirebbe a monitorare in ogni momento la reale posizione del detenuto.

Rileva altresì che la nuova disciplina della detenzione domiciliare non appare essere coordinata con alcune scelte legislative effettuate ultimamente dalla maggioranza di centrodestra. Si riferisce in particolare alla disciplina della esecuzione delle pene detentive prevista dall'articolo 656 del codice di procedura penale, in quanto non si terrebbe conto che il comma 9 del predetto articolo stabilisce una serie di ipotesi in cui non viene sospesa l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, quando non sia superiore a tre anni. Queste ipotesi previste dal comma 9, proprio perché non toccate dal disegno di legge, troverebbero applicazione anche per la nuova misura che questo mira a introdurre nell'ordinamento, riducendone fortemente la portata applicativa.

Conclude sottolineando come il provvedimento in esame, oltre ad essere ca-

rente sotto il profilo organizzativo in relazione al personale sia di magistratura che penitenziario, non possa essere considerato in alcun modo idoneo a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Problema che può essere risolto solo attraverso interventi strutturali adeguati.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce la contrarietà del gruppo di Italia dei Valori al provvedimento in esame, sia per la parte relativa alla detenzione domiciliare sia per quella inerente alla messa alla prova.

Per quanto attiene alla detenzione domiciliare dichiara di non condividere assolutamente la scelta del Governo di far uscire dalle carceri, attraverso un provvedimento legislativo di carattere necessariamente generale ed astratto, coloro che a seguito di un processo siano stati condannati a scontare la pena detentiva in carcere. Ritiene che ciò costituisca un « indulto mascherato », in quanto, al contrario di quanto fisiologicamente dovrebbe avvenire, la scelta di non far scontare ad un determinato soggetto la pena entro le mura carcerarie viene fatta dal legislatore anziché dal giudice. Ritiene che solo quest'ultimo è in grado di stabilire se un determinato detenuto sia meritevole in concreto di beneficiare delle misure alternative.

In merito alle disposizioni sulla messa alla prova, sottolinea quanto la disciplina del disegno di legge sia inutile e dannosa. Evidenzia, in particolare, che in realtà l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati non viene raggiunto, in quanto questi comunque debbono svolgere le indagini preliminari e formulare un capo di imputazione. Inoltre, una volta sospeso il processo e sottoposto l'imputato al lavoro di pubblica utilità, vi dovranno essere dei soggetti pubblici preposti a controllare la correttezza dello svolgimento di tale lavoro nonché il rispetto dei vincoli apposti dal giudice. Osserva peraltro che il lavoro di pubblica utilità, così come delineato dal provvedimento in esame, sia uno strumento

poco utile, i cui effetti negativi sono sicuramente maggiori rispetto a quelli positivi. Anzi, in molti casi, ritiene che esso si tradurrà in una «finta misura» alla quale viene sottoposto un soggetto per beneficiare addirittura dell'effetto estintivo del reato. Rispetto ai benefici per la collettività, maggiori saranno sicuramente gli oneri che lo Stato dovrà accollarsi per controllare che il lavoro sia realmente svolto.

Per quanto attiene alla proposta di legge presentata dal suo gruppo in merito alla messa alla prova, osserva che questa si ispira a principi ben diversi rispetto a quelli che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame. Ad esempio, la proposta di legge del suo gruppo non prevede l'effetto della estinzione del reato, ma incide unicamente sulla esecuzione della pena.

Conclude ribadendo la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge in esame e sottolineando come la questione carceraria possa essere risolta solo aumentando il personale che lavora nelle carceri nonché creando nuove strutture penitenziarie e non sottraendo alla discrezionalità del magistrato la scelta dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), dopo aver sottolineato come il provvedimento in esame affronti questioni estremamente complesse, invita la Commissione a tenere conto che attualmente la prescrizione dei reati costituisce una vera e propria forma di immunità. Di fronte a questa situazione il disegno di legge in esame, nella parte in cui introduce l'istituto della messa alla prova, rappresenta il male minore. Piuttosto si dovrebbe lasciare una maggiore discrezionalità al magistrato in merito all'applicabilità sia della messa alla prova che della nuova misura della detenzione domiciliare. Ricorda infine, come evidenziato dal rappresentante del Governo, che il disegno di legge rappresenta solo un tassello di un piano ben più complesso con il quale il Governo intende affrontare la que-

stione del sovraffollamento delle carceri. A tale proposito ricorda che in meno di due anni sono stati già costruiti circa 1700 posti nelle carceri e che nei prossimi 18 mesi se ne costituiranno altri 11 mila. Invita pertanto tutti i gruppi ad avere un atteggiamento propositivo che consenta di formulare un testo che possa affrontare in maniera adeguata la questione del sovraffollamento delle carceri, evitando comunque che dei delinquenti, che debbono scontare ancora mesi di detenzione, escano fuori dalle carceri per commettere gravi reati.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 aprile 2010.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver preannunciato la presentazione della richiesta di una serie di audizioni, sottolinea come la delega prevista dall'articolo 1 in relazione al riordino ed alla armonizzazione della normativa antimafia sia caratterizzata da una totale carenza di principi e criteri direttivi, i quali invece sono stati previsti in maniera sufficientemente dettagliata in relazione alla delega sulla riforma della disciplina delle misure di prevenzione. Ritiene che la denunciata carenza di determinatezza di principi e criteri direttivi sia tale da far sorgere seri e fondati dubbi sulla legittimità costituzionale del disegno di legge in esame. Sottolinea inoltre l'esigenza di verificare se il reale obiettivo del Governo sia quello di semplificare una serie di istituti e di documentazioni finalizzati al contrasto alla mafia.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che i principi e i criteri direttivi di delega previsti dal provvedimento in esame sono stati individuati dal Governo sulla base delle esigenze emerse nel corso degli anni in relazione all'applicazione della normativa antimafia, stratificatasi nel tempo a seguito di interventi in molti casi dettati da situazioni emergenziali. Ribadisce quanto da lui già sottolineato nel corso dell'esame del provvedimento circa l'esigenza di approvarlo in tempi celeri, secondo peraltro quanto richiesto da coloro che quotidianamente operano nel settore della lotta alla mafia.

In merito all'ultima obiezione dell'onorevole Ferranti dichiara che l'intenzione del Governo è quella di non semplificare gli istituti quanto piuttosto di renderli meno formalistici e maggiormente efficaci.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 marzo 2010.

Giovanni CUPERLO (PD), dopo aver ricordato che la Camera dei Deputati nello scorso ottobre è stata prossima all'approvazione di un testo sull'omofobia formulato dalla Commissione giustizia pressoché all'unanimità dopo un lungo ed approfondito esame, ma che poi, per una serie di considerazioni certamente non giuridiche, questo è stato respinto dall'Assemblea, rileva come il tema dell'omofobia sia improvvisamente scomparso non tanto dall'agenda del Parlamento, quanto dal dibattito pubblica. La stessa opinione pubblica non sembra più percepire tale tema nella sua reale gravità ed attualità. Ritieni che tutto ciò sia dovuto ad una logica dell'emergenza che

ha caratterizzato la legislazione degli ultimi anni. Secondo questa logica un determinato tema, dopo essere percepito dalla collettività come un'emergenza, lascia il posto ad un altro tema, che viene considerato come l'unica emergenza sulla quale concentrarsi. Sotto il profilo meramente legislativo il risultato di questo modo di fare sono delle «leggi manifesto» che non hanno alcuna ricaduta sostanziale sulle gravi questioni che dovrebbero risolvere. In questa logica si è più attenti ad un generalizzato e sterile consenso piuttosto che alla reale efficacia che le leggi dovrebbero avere per risolvere gravi e spesso drammatici fenomeni. Considerato che anche il tema dell'omofobia si colloca in questo fenomeno, invita la Commissione a lavorare al fine di arrivare all'approvazione di un testo largamente condiviso che possa realmente contrastare un fenomeno discriminatorio che non può essere tollerato da una democrazia matura come è quella italiana. In una democrazia di tal senso il legislatore dovrebbe emanare delle norme dirette a prevenire i reati di discriminazione e ad educare le persone al rispetto ed alla integrazione del prossimo indipendentemente dal suo genere od orientamento sessuale. A queste disposizioni se ne dovrebbero poi aggiungere altre volte all'assistenza e alla cura delle vittime dei reati nonché alla rapidità dei processi e alla certezza della pena.

Sottolinea pertanto l'esigenza che sia approvata una legge contro l'omofobia che serva a colmare una grave lacuna dell'ordinamento italiano in merito ad un tema estremamente importante quale quello della lotta contro le discriminazioni che attengono al modo di essere di una persona.

Conclude, auspicando che i lavori della Commissione siano programmati in maniera tale che in tempi rapidi si possa pervenire all'approvazione della legge contro l'omofobia.

Federico PALOMBA, *presidente*, considerato che oramai da tempo è in corso l'esame preliminare delle proposte di legge abbinate in materia di lotto contro l'omo-

fobia, ritiene che vi siano le condizioni per adottare il testo base già dalla prossima settimana e quindi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, pur ritenendo urgente l'approvazione di una legge contro l'omofobia, sottolinea l'esigenza di non accelerare l'*iter* legislativo in Commissione qualora non vi siano ancora delle reali e concrete possibilità di addivenire ad un testo condiviso che possa essere approvato anche dall'Assemblea.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, rileva che il 1° febbraio 2010 è stata trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali UE un'iniziativa di dodici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia) recante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sull'ordine di protezione europeo (documento CO-PE n. 2/10).

Attraverso l'istituzione di un « Ordine di protezione europeo (OPE) », inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale, si intende integrare la vigente normativa UE a tutela delle vittime di reati: emesso su richiesta della persona interessata, qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'OPE è riconosciuto, nello Stato membro di destinazione, il quale è tenuto a darne esecuzione in base alla sua legislazione nazionale.

La relazione che accompagna la proposta di direttiva, sottolinea come tutti gli Stati membri UE dispongano di misure intese a tutelare la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime di reati, ma che l'efficacia di tali misure risulta limitata attualmente al territorio dello Stato membro che le ha adottate, lasciando quindi la vittima priva della protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione. La proposta di direttiva in esame intende colmare il predetto vuoto legislativo.

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, il quale stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la relazione che accompagna la proposta sottolinea che, data la dimensione transnazionale del problema, gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri. Per quanto riguarda il principio

di proporzionalità, la relazione sottolinea che la proposta di direttiva non prevede un'armonizzazione delle misure contemplate negli Stati membri dell'UE, ma si limita ad introdurre un meccanismo basato sul reciproco riconoscimento che consenta di estendere la protezione di cui gode una persona in uno Stato membro ad un altro Stato membro in cui essa si trova, in conformità della legislazione di quest'ultimo e nel pieno rispetto del suo sistema giuridico.

In base alla proposta di direttiva (articolo 1) si intende per « ordine di protezione europeo » una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona. La relazione di accompagnamento specifica che l'ordine di protezione si riferisce alle misure adottate nel corso di un procedimento penale in senso lato (comprendente sia la fase precedente al giudizio che il procedimento propriamente detto e la fase di esecuzione) come anche alle misure adottate da organi giurisdizionali civili se la violazione della misura comporta conseguenze sul piano penale.

L'ordine di protezione europeo può essere emesso (articolo 2) in qualsiasi momento in cui la persona protetta intende lasciare o ha lasciato lo Stato di emissione per recarsi in un altro Stato membro. Condizione per l'emissione è che sia stata precedentemente adottata nello Stato di emissione una misura di protezione che imponga alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta; obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite; restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione; obbligo di evitare contatti

con la persona protetta; divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere qualsiasi ordine di protezione europeo emesso conformemente alle disposizioni della direttiva (articolo 3).

Ciascuno Stato membro (articolo 4) è tenuto ad informare il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti a emettere e a riconoscere gli ordini di protezione europei. Tuttavia, gli Stati membri possono designare, quali autorità competenti, autorità non giudiziarie purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.

L'emissione dell'ordine di protezione europeo avviene (articolo 5) solo su richiesta della persona protetta (anche tramite il suo rappresentante legale) qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato che ha emesso la misura di protezione.

L'ordine di protezione europeo deve essere redatto in conformità al modello riportato in allegato alla proposta e deve contenere le informazioni indicate dall'articolo 6.

In base all'articolo 8 della proposta l'autorità competente dello Stato di esecuzione, alla ricezione di un ordine di protezione europeo lo riconosce e adotta, se del caso, tutte le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento previsti dalla proposta.

L'eventuale rifiuto del riconoscimento di un ordine di protezione europeo deve essere debitamente motivato ed è possibile solo nelle seguenti circostanze (articolo 9): l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione; le condizioni della proposta di direttiva non sono state soddisfatte; la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o

misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione; la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione.

Per quanto riguarda i termini temporali della procedura, la proposta privilegia un regime flessibile, stabilendo (articolo 12) che l'ordine di protezione europeo debba essere riconosciuto senza indugio e che l'autorità competente dello Stato di esecuzione decida senza indugio l'adozione delle misure del caso.

Il gruppo di lavoro sulla cooperazione in materia penale, istituito in seno al Consiglio, ha avviato l'esame della proposta nelle riunioni del 18 e 26 gennaio scorso. Tra le osservazioni emerse, si segnala che, nella maggior parte degli Stati membri misure di protezione vengono adottate nell'ambito di procedimenti civili o amministrativi. È stata quindi sollevata la questione della necessità di aggiungere, quale base giuridica, anche l'articolo 81 TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria civile o, comunque di specificare, nell'ambito delle definizioni, che l'OPE deve essere emesso nel contesto di procedimenti penali o di ogni altro tipo di procedimento che venga avviato in conseguenza di un reato. È inoltre emersa la necessità che la definizione di « Ordine di protezione europeo » specifichi quali tipi di reato sono rilevanti ai fini dell'applicazione dello strumento legislativo, concentrandosi in particolare sui crimini che mettono in pericolo la vita della persona protetta, la sua integrità fisica, psichica e sessuale, ad esempio prevenendo qualunque forma di molestia, come anche i reati lesivi della libertà personale, (rapimento, stalking e altre forme indirette di coercizione).

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, la proposta è attualmente all'esame della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni.

Ai fini della valutazione dell'impatto della direttiva sul nostro ordinamento, occorre considerare, in primo luogo, che in Italia attualmente non esiste uno strumento di tutela delle persone che si trovino sul territorio italiano dopo essere stato oggetto di un ordine di protezione in un altro Paese dell'Unione Europea. Sotto il profilo dell'esecuzione in altri Paesi UE delle misure di protezione adottate in Italia, nello Stato di esecuzione dovrebbero essere adottate tutte le misure che sarebbero previste dalla propria legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato.

Con riferimento alle misure di protezione che possono essere adottate nel nostro ordinamento, le quali potenzialmente potrebbero costituire oggetto di un ordine di protezione europeo si richiamano alcune delle misure coercitive disciplinate dagli articoli 280 e seguenti del codice di procedura penale, direttamente connesse ad esigenze di protezione della persona offesa.

In generale si ricorda che le misure coercitive possono essere disposte dal giudice nei confronti dell'imputato quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e in presenza delle esigenze cautelari previste dagli articoli 273 e seguenti del codice di procedura civile.

In particolare si segnalano il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-*bis*); il divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (articolo 282-*ter*), introdotto dal decreto-legge n. 11/2009 (convertito dalla legge n. 38/2009), che ha previsto nel nostro ordinamento il reato di *stalking*.

A prescindere dal collegamento con un procedimento penale, si richiamano inoltre gli ordini di protezione contro gli abusi commessi in ambito familiare (articoli 342-*bis* e 342-*ter* del codice civile) che

possono essere disposti dal giudice in presenza di una condotta causa di « grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà » della vittima all'interno di una relazione familiare.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver sottolineato la delicatezza della materia oggetto del provvedimento in esame ed aver invitato i membri della Commissione ad approfondire le diverse questioni ad essa connesse, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che ieri è stato illustrato il provvedimento, avverte che oggi la Commissione di merito esaminerà gli emendamenti e successivamente trasmetterà alla Commissione giustizia il testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati. Su questo testo verrà espresso martedì prossimo il parere, in considerazione che il giorno successivo sarà avviato l'esame sul medesimo da parte dell'Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL GOVERNO

Alla cortese attenzione dell'On. Giulia Bongiorno
Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Oggetto: disegno di legge C/3291 recante "Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova".

Richiesta di dati ed informazioni al Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento.

Nel riscontrare la richiesta di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti dati ed informazioni secondo l'ordine di formulazione dei quesiti.

Con riguardo alla messa alla prova:

- 1 sul primo punto si rinvia all'Allegato n.1);
- 2 sul secondo punto si rinvia all'Allegato n.2);
- 3 sul terzo punto si segnala che il Ministero ai sensi del secondo comma del D.M. 26 marzo 2001, ha delegato per la stipula delle convenzioni i Presidenti dei Tribunali, presso le cui Cancellerie è tenuto l'elenco dei soggetti convenzionati;
- 4 sul quarto punto si rinvia all'Allegato n.3.

Con riferimento alla detenzione domiciliare:

1 riguardo alla prima richiesta, dai dati in possesso del Ministero dell'Interno risulta che dal momento in cui è stato istituito il braccialetto elettronico fino ad oggi sono stati attivati complessivamente 5 dispositivi di tale genere, tutti utilizzati a Milano.

Attualmente ne risultano attivi 4, sempre a Milano, su richiesta di quella Autorità Giudiziaria.

Il servizio prevede la possibilità di controllare elettronicamente soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, attraverso dispositivi collegati via radio alla linea telefonica presente nel luogo di detenzione.

Il sistema è stato progettato in modo da poter notificare alla Centrale Telecom ed alle Sale Operative delle Forze di Polizia una serie di eventi ed allarmi in modo tale da consentire agli operatori di avere in qualsiasi momento tutte le informazioni tecnico/operative necessarie per una corretta gestione del servizio e quindi di poter prendere in tempo reale le adeguate decisioni nei confronti del soggetto che vi è sottoposto.

A solo titolo esemplificativo si riportano i principali eventi/allarmi che l'operatore può visualizzare in tempo reale:

- Manomissione braccialetto;
- Manomissione basetta di controllo locale del braccialetto installata presso l'abitazione;
- Superamento dei limiti di copertura consentita (evasione);

- Mancanza di energia elettrica;
- Batterie in esaurimento sia per il braccialetto che per la bassetta di controllo
- Interferenza radio;
- Disconnessione antenna e linea telefonica;

Il sistema realizzato da Telecom Italia è a tutti gli effetti funzionante.

2 quanto al secondo quesito, l'organico degli Uffici di sorveglianza è così composto


T. e U.Sorv.	organico	presenti	entrate	uscite	vacanze
<i>Presidente</i>	29	25	2		2
<i>Giudice di Sorveglianza</i>	171	158	10	11	14
Totale Magistrati	200	183	12	11	16

mentre i movimenti dei procedimenti nei Tribunali di Sorveglianza e Tribunali per i Minorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza, per l'anno 2008* sono i seguenti (cfr allegato 4):

Ufficio*	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti 31.12.2008
Tribunale di Sorveglianza	47.926	55.578	19.642
Tribunale per i minorenni (in funzione di Tribunale di sorveglianza)	466	694	111
Totale	48.392	56.272	19.753

* I dati non sono completi in quanto non risultano rispondenti i seguenti uffici:

Tribunale di sorveglianza: Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Napoli e Perugia;
Tribunali per i Minorenni: L'Aquila, Roma, Salerno e Trieste.

Il Governo


(ALLEGATO 1)

Oggetto: disegno di legge 3291/C recante “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova”.

Si forniscono le sottoelencate informazioni, per quanto di specifica competenza, in riscontro a quanto di cui all’oggetto. E specificatamente: “Le problematiche connesse al disagio ed alla devianza minorile rimandano ad una realtà complessa che *interroga* da diversi vertici di osservazione: dai modelli elaborati dalle discipline che si occupano di queste tematiche; dalle dimensioni sociali e culturali da cui l’iter disagio/disadattamento/devianza non può essere separato; dall’azione di prevenzione che genera condizioni di benessere e rende più forti i “fattori protettivi” contro i fattori di rischio; dall’azione educativa che lavora sulle opportunità di crescita dei ragazzi; dalla prospettiva stessa della devianza che, come aspetto speculare dell’integrazione sociale, richiede un presidio sempre più ragionato e costruito dell’azione istituzionale.

Se ci si interroga sui percorsi che originano, e progressivamente strutturano, comportamenti devianti tra i ragazzi, occorre ripensare alle espressioni del fenomeno, alle azioni di contrasto ed alla loro capacità di incidere efficacemente sulla vita del ragazzo, ma occorre anche tentare degli approfondimenti attraverso la valutazione dell’efficacia dell’intervento educativo in ambito penale.

In quest’ottica, la normativa sul processo penale minorile rappresenta una spinta innovativa per la portata educativa cui la legge si riferisce. In particolare, il provvedimento della messa alla prova è un’originale esperienza di prevenzione della devianza adolescenziale e giovanile, poiché mira alla realizzazione di un processo maturativo della personalità del ragazzo, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di un progetto di intervento sul disagio segnalato dal reato.

Uno degli scopi della messa alla prova è quello di ridurre la pericolosità sociale del soggetto, stimolandone l'autostima, nonché valorizzandone e canalizzandone speranze, risorse, aspettative, anche attraverso l'introduzione di valori di riferimento diversi da quelli delle sottoculture marginali di appartenenza e la presa di distanza dall'originario assetto irregolare di vita.

Il provvedimento di messa alla prova è un'opportunità di crescita per il ragazzo che ne condivide il significato ed è disposto ad iniziare un processo autocritico di revisione personale.

La messa alla prova sembra prevedere specifici criteri applicativi, oltre a sancire l'estinzione del reato, deve garantire la tenuta nel tempo degli obiettivi socio-educativi, scongiurando il pericolo della recidiva.

I. Riferimento sui dati completi dell'ultimo decennio sulla percentuale delle messe alla prova disposte in sede minorile rispetto ai procedimenti nei quali sia stata esercitata l'azione penale.....

DATI E INFORMAZIONI

Minorenni denunciati alle Procure, per i quali è iniziata l'azione penale e provvedimenti di "messa alla prova", ex art. 28 DPR 448/88 negli anni dal 1992 al 2008. Valori assoluti e rapporti.

Anni	Minorenni denunciati (a)	Avvii dell'azione penale (b)	Provvedimenti messa alla prova (c)	Rapporti (c/b)
1992	44.788	25.928	788	2,9%
1993	43.375	24.451	845	3,5%
1994	44.326	25.807	826	3,2%
1995	46.051	25.683	740	2,9%
1996	43.975	26.568	938	3,5%
1997	43.345	22.936	1.114	4,9%
1998	42.107	24.138	1.249	5,2%
1999	43.897	25.294	1.421	5,6%
2000	38.963	17.535	1.471	8,4%
2001	39.785	18.965	1.711	9,0%
2002	40.588	18.935	1.813	9,6%
2003	41.212	19.323	1.863	9,6%
2004	41.529	20.591	2.177	10,6%
2005	40.364	19.289	2.145	11,1%
2006	39.626	19.702	1.996	10,1%
2007	38.193	19.174	2.378	12,4%
2008	n.d.	n.d.	2.509	-

n.d.: Non sono disponibili i dati di fonte Istat relativi ai minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale nell'anno 2008.

Tabella numero azioni penali avviate a carico di minorenni
Anni 1999 - 2008




Tabella numero provvedimenti "messa alla prova"
Anni 1999 - 2008





Tabella rapporto percentuale
"numero azioni penale avviate/numero provvedimenti "messa alla prova"
Anni 1999 - 2008



* non sono disponibili i dati di fonte ISTAT relativi ai minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale nell'anno 2008

I dati presentati e analizzati prendono in considerazione un trend di riferimento che va dal 1999 al 2008 e mettono in evidenza un andamento crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova, con una lieve inflessione dei provvedimenti per l'anno 2006.

Nel 2008, a conferma dell'utilizzo dell'istituto art. 28 da parte dell'Autorità Giudiziaria, sono stati emessi ben 2509 provvedimenti, valore massimo del trend preso in considerazione. Occorre rilevare che, dai dati statistici in possesso del Dipartimento, si evidenzia che, sempre per l'anno 2008, l'84,3% dei provvedimenti è stato emesso in

L'istituto della messa alla prova si configura quindi, come strumento di punta e di rilievo del sistema penale minorile nell'attuazione dei suoi principi fondamentali di recupero, in un'ottica riparativo-prescrittiva, del minore che ha commesso un reato.

I dati indicano che, la quasi totalità delle messe alla prova viene concessa a seguito di un progetto elaborato; il progetto di messa alla prova è gestito in sinergia dai diversi servizi coinvolti con una prevalenza del privato sociale; i progetti elaborati corrispondono alle indicazioni del testo di legge e delle linee guida raggiungendo risultati altamente positivi.

2. *Riferimento dati sul rapporto tra gli operatori degli Uffici di Servizio Social per i minorenni e i minorenni sottoposti al beneficio della messa alla prova....*

Dati sul rapporto tra operatori degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni e minori sottoposti al provvedimento della "messa alla prova", ex art. 28 DPR 448/88			
		Numero "messe alla prova" decretate nel 2008	rapporto
Numero Assistenti Sociali previsti dalla Pianta Organica	477	2.509	5,26
Numero Assistenti Sociali in servizio	366		6,85

In riferimento alla tabella che pone in rapporto il dato relativo al numero degli Assistenti Sociali in Servizio presso gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni situati presso le sedi dislocate sul territorio nazionale e il numero dei provvedimenti di messa alla prova emessi dall'Autorità Giudiziaria, si rileva che indicativamente ogni Assistente Sociale segue 6,85 minori sottoposti all'Istituto di art. 28 rappresentando quindi una parte importante del lavoro svolto dagli USSM. L'elaborazione, infatti, di un progetto di messa alla prova e la successiva applicazione richiedono un particolare investimento di risorse ed energie da parte dei Servizi. Nonostante si rilevi una carenza di organico e più di 19.000 azioni penali avviate a carico dei minorenni, l'esito positivo dell'Istituto dell'art. 28 con indici che raggiunge l'80,1% , *fa rilevare la capacità di tenuta del sistema dei Servizi Sociali minorili* a fronte della complessità dell'elaborazione di un progetto di messa alla prova e all'aumento del carico di lavoro che ne consegue.

3. *Riferimento dati sul numero di convenzioni tra il Ministero della Giustizia e gli enti locali... ..*

L'istituto della messa alla prova verte su un preciso programma trattamentale, elaborato in maniera specifica per ciascun minore e basato sull'interazione dello stesso con le risorse educative dell'ambiente di provenienza. In riferimento alle prescrizioni impartite dal Giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguarda l'attività di volontariato e le attività socialmente utili seguite dalle attività lavorative o di studio diversamente di quanto previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità negli adulti.

E' quindi di fondamentale importanza sia il lavoro d'equipe nell'elaborazione e gestione dei progetti, sia la collaborazione tra i vari Enti che si occupano dei progetti di

messa alla prova; a tal proposito si rileva, la partecipazione e collaborazione del privato sociale e dei Servizi Sociali del Comune di appartenenza del minore che concretizzano il loro intervento nella fase di sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo.


In questa prospettiva il Dipartimento Giustizia Minorile costruisce e sostiene rapporti di collaborazione con gli interlocutori del territorio che a vario titolo intervengono nel sistema di risposta del penale minorile.

La ricerca di soluzioni capaci di meglio aderire ai dettami normativi ed alla complessità dell'utenza trattata, ha portato sia il livello centrale che quello periferico a sviluppare politiche d'intervento condivise e partecipate definendo attraverso protocolli, accordi operativi e convenzioni la collaborazione tra il Dipartimento medesimo e gli Enti Locali e del Terzo Settore.

Dall'analisi effettuata dalla rilevazione dei Piani Esecutivi d'Azione di questa Direzione Generale relativi al monitoraggio, per gli anni 2008 e 2009, delle collaborazioni rese operanti dal Dipartimento Minorile con gli attori sociali istituzionali e non del territorio (Regioni Province, Comuni, Terzo Settore, Istruzione, altro), si evince che a livello nazionale sono complessivamente attivi n. 1377 tra protocolli d'intesa e protocolli operativi, nonché sono state attivate n.1637 di macro aree d'azione d'intervento in favore di progettualità volte al reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale minorile.

Disponibili a qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Serenella PESARIN



(ALLEGATO 2)

Rapporto operatori UEPE e affidamenti in prova

Provveditorati Regionali	Assistenti specializzati in servizio al 30/06/2009	Affidamenti in prova al 30/06/2009	Carriero medio per ass. SOC. al 30/06/2009	Assistenti specializzati in servizio al 31/03/2010*	Affidamenti in prova al 31/03/2010*	Carriero medio per ass. SOC. al 31/03/2010
ABRUZZO E MOLISE	26	93	4	27	119	4
BASILICATA	11	39	4	11	48	4
CALABRIA	45	216	5	44	246	6
CAMPANIA	87	420	5	80	542	7
EMILIA ROMAGNA	68	460	7	65	463	7
LAZIO	63	530	8	64	621	10
LIGURIA	36	232	6	36	279	8
LOMBARDIA	107	1.153	11	105	1.445	14
MARCHE	18	109	6	18	132	7
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	85	307	4	82	469	6
PUGLIA	123	400	3	122	520	4
SARDEGNA	62	336	5	62	404	7
SICILIA	161	370	2	158	488	3
TOSCANA	91	471	5	89	696	8
UMBRIA	15	99	7	16	129	8
VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENITINO ALTO ADIGE	83	292	4	81	395	5
	1.081	5.527	5	1.060	6.996	7

* Affidamenti ordinari e quelli in casi particolari

** Dati forniti dalla D.G. Personale e Formazione

(ALLEGATO 3)

Sentenze di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità emesse dal Giudice di Pace - Anno 2008*

	Anno 2008
Numero di sentenze	125

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

Il dato esposto non è completo in quanto risultano non rispondenti gli Uffici di Acerra, Alba, Amafì, Capaccio, Cassano D'Adda, Ceva, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gardone, Val Trompia, Mercato San Severino, Mortara, Nereto, Ottaviano, San Giorgio Del Sannio, Sant'Anastasia, Trino, Voltri

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale di Statistica

Dati aggiornati al 1 marzo 2010

(ALLEGATO 4)

Movimento dei procedimenti nei Tribunali di Sorveglianza e Tribunali per i Minorenni in funzione di Tribunale di Sorveglianza - Anno 2008*

Ufficio	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti 31.12.2008
Tribunale di Sorveglianza	47.926	55.578	19.642
Tribunale per i Minorenni (in funzione di Tribunale di Sorveglianza)	466	694	111
Totale	48.392	56.272	19.753

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

* il dato esposto non è completo in quanto risultano non rispondenti i seguenti Tribunali di sorveglianza: Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Napoli e Perugia; Tribunali per i Minorenni: L'Aquila, Roma, Salerno, Trieste

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale di Statistica

Dati aggiornati al 1 marzo 2010

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro informale con il Presidente del Parlamento della Georgia, David Bakradze	35
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo e parere su emendamenti)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.35.

Marco ZACCHERA, *presidente*, avverte che dal 27 al 29 aprile prossimi avrà luogo a Roma la I Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero, a cui, come di consueto, interverrà a norma di legge una rappresentanza della Camera composta da sette deputati. A tale riguardo, auspica che le designazioni siano effettuate da parte delle competenti Commissioni secondo un criterio di rotazione.

Segnala. Quindi, i temi all'ordine del giorno della riunione, che vanno dai progetti di riforma dei COMITES e del CGIE nonché dell'esercizio del diritto di voto

all'estero al programma di ristrutturazione della rete consolare. Saranno altresì all'esame dell'Assemblea questioni più specifiche inerenti ai contributi finanziari per i corsi di lingua e cultura italiana, per l'assistenza diretta ed indiretta e per la stampa italiana all'estero. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, figurano i seguiti della Conferenza mondiale dei giovani, le iniziative all'estero per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

Gianni FARINA (PD), nel ribadire il suo interesse a partecipare alle Assemblee plenarie del CGIE, fa presente che nell'ultima settimana di aprile sarà a Strasburgo per la sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Antonio RAZZI (IdV) richiama la sua proposta di legge per la soppressione del CGIE.

Marco ZACCHERA, *presidente*, passa a dare conto della proposta di legge che

intende presentare per la riforma dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, prospettando la possibilità che il Comitato possa essere una sede opportuna, ferme restando le competenze della Commissione di merito, per un approfondimento conoscitivo delle questioni principali e per la maturazione di un'ampia convergenza politica, individuando una sorta di linee-guida. Evidenzia come la sua proposta si incentri sulla limitazione del voto per corrispondenza agli aventi diritto che ne facciano espressa richiesta in alternativa all'esercizio del diritto di voto nei seggi da istituirsi presso le rappresentanze all'estero.

Marco FEDI (PD), nel sottolineare l'importanza della partecipazione parlamentare alle Assemblee del CGIE, osserva che la questione delle modifiche alla legge sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero è destinata ad inserirsi nell'imminente dibattito sulle riforme istituzionali. Propone che il Comitato passi in rassegna comparativamente le diverse ipotesi di soluzione dei problemi emersi. Nel merito, ritiene essenziale la formazione dell'elenco degli elettori sulla base di una volontaria iscrizione preventiva, che al momento è il risultato di un complesso incrocio tra i dati del Ministero dell'Interno e quelli del Ministero degli Esteri.

Marco ZACCHERA, *presidente*, concorda con la proposta di lavoro del collega Fedi ed apprezza la soluzione prospettata che garantirebbe una chiara manifestazione di volontà, probabilmente riducendo il numero complessivo degli elettori.

Gianni FARINA (PD), nel richiamare il crescente distacco dell'emigrazione dalla realtà politica italiana a causa dell'integrazione nei Paesi di residenza, osserva che la riduzione degli elettori riallineerebbe il rapporto tra corpo elettorale e rappresentanti parlamentari rendendo più coerente il vigente dettato costituzionale. Al riguardo, menziona l'esempio della Francia, dove si eleggeranno undici depu-

tati in altrettanti collegi uninominali rispetto ad un milione e centomila elettori.

Ritiene però che sarebbe necessario, in vista di una simile innovazione, un capillare lavoro di informazione e sensibilizzazione, per cui forse potrebbe rivelarsi più tempestiva, invece di una riforma generale, un semplice emendamento alla legge attuale. Nel condividere, poi, alcuni punti della proposta di legge del presidente Zacchera, raccomanda l'importanza di prevedere la centralizzazione in Italia della stampa e della spedizione delle schede, suggerendo comunque di seguire il modello misto della Svizzera.

Laura GARAVINI (PD) concorda sulla possibilità di seguire un percorso comune tra maggioranza ed opposizione su tale materia. Condivide molte delle soluzioni prospettate, come la duplice opzione, l'invio dall'Italia delle schede e l'uniformità della procedura di voto con quella dei COMITES. Rende noto che un gruppo attivo su internet, andando oltre la legittimità della denuncia dei fenomeni di malcostume politico, ha rivolto espressioni minacciose nei confronti dei parlamentari eletti all'estero che sono intollerabili. Pur ritenendo di non doversi procedere ad una denuncia penale – che costituirebbe un'eccessiva forma di attenzione verso tale gruppo – invita a non coinvolgerne i rappresentanti nei lavori del Comitato.

Marco ZACCHERA, *presidente*, manifesta piena solidarietà alla collega Garavini.

Antonio RAZZI (IdV) ricorda di aver presentato una proposta di legge per il ricorso al voto elettronico che avrebbe il vantaggio di semplificare anche le procedure di spoglio. Rileva che in ogni caso serve un'anagrafe unica degli elettori all'estero.

Marco FEDI (PD) ricorda che per le elezioni del 2006 era stato effettuato un incrocio automatico dei dati delle liste elettorali degli italiani all'estero con le anagrafi consolari, procedimento non attuato nelle elezioni successive a causa

della mancanza di risorse, con la conseguenza di non disporre dei tempi necessari per rimediare ad eventuali errori. Auspica quindi l'iscrizione degli aventi diritto al voto in un elenco degli elettori all'estero per sanare le imprecisioni stratificate nel tempo e ridurre il corpo elettorale a coloro che hanno effettivamente titolo e interesse a partecipare alle elezioni.

Ritiene infine che sulle modalità di espressione del voto, anche miste, si possa individuare una soluzione condivisa.

Marco ZACCHERA, *presidente*, sottolinea il fatto che nel caso dei referendum la correttezza delle liste degli aventi diritto al voto riveste una particolare rilevanza ai fini del raggiungimento del *quorum*. Ritiene che in una prossima riunione del Comitato si possa fare il punto e trovare una convergenza su buona parte delle problematiche individuate nella seduta odierna.

Auspica, infine, che quanto prima il Comitato possa audire il sottosegretario Bonaiuti sulla riduzione dei fondi per la stampa italiana all'estero. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 aprile 2010.

**Incontro informale con il Presidente del Parlamento
della Georgia, David Bakradze.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.30 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza
del presidente Stefano STEFANI.*

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo e parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, trasmesso dalla Commissione Difesa che ne è assegnataria in sede legislativa.

Ricorda che il provvedimento recepisce un emendamento del Governo, dichiarato inammissibile per estraneità di materia in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge di proroga del finanziamento delle missioni internazionali.

In sintesi, il provvedimento modifica i criteri di nomina del Comandante della Guardia di finanza, attualmente scelto tra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio effettivo, al fine di includere tra i candidati anche i generali di Corpo d'armata della stessa Guardia di Finanza, in linea con quanto avvenuto per l'Arma dei Carabinieri in occasione del riordino operato nel 2000. Tale intervento legislativo appare pertanto come un significativo contributo ai fini di una piena valorizzazione della professionalità e della specificità della Guardia di finanza nell'ambito delle Forze armate del Paese, di cui essa fa parte.

Quanto alle parti di competenza della Commissione esteri, segnala l'articolo 2 che, integrando la disciplina vigente, specifica che « nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministero della difesa », con ciò definendo un doveroso criterio di coordinamento organizzativo in occasione di tali delicate circostanze.

Passando agli emendamenti presentati, segnala che non vi sono proposte emendative che insistano su aspetti di compe-

tenza della Commissione, con l'unica eccezione parziale dell'emendamento 1.1 Maurizio Turco e altri, che esclude dalle competenze della Guardia di finanza il concorso alla difesa politico-militare.

Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole sul testo e del nulla osta sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, in quanto non attinenti ai profili di competenza della Commissione, salvo il parere contrario all'emendamento 1.1 Maurizio Turco.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
ERRATA CORRIGE	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 309 del 14 aprile

2010, a pagina 57, prima colonna, alla prima riga, premettere le seguenti parole: **NORME IN MATERIA DI NOMINA DEL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DI ATTIVITÀ DI CONCORSO DEL MEDESIMO CORPO ALLE OPERAZIONI MILITARI IN CASO DI GUERRA E ALLE MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO**; a pagina 58, seconda colonna, alla ottava riga, sostituire la parola: « quando » con la seguente: « quanto ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	39
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	41

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del dottor Domenico Mastroianni, Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, e del professor Luca Anselmi, ordinario di economia aziendale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato. C. 864 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	46
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (<i>Rilievi alla VII Commissione</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	51
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Atto n. 199 (<i>Rilievi alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.

C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, con lettera, il presidente della XIV Commissione ha comunicato che il Comitato dei nove ha deliberato ieri di richiedere il riesame della condizione, espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione apposta dalla Commissione nel parere reso nella giornata di ieri sul disegno di legge comunitaria per il 2009, C. 2449-C, relativa alla soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 17. Ricorda che il richiamato comma 1-*bis* è volto ad annoverare l'alcool etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole tra le fonti rinnovabili. Rappresenta che, nella sua lettera, il presidente Pescante ricorda che tale disposizione è finalizzata a garantire una piena attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e risulta quindi necessaria a prevenire l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Comunica inoltre che il Presidente Pescante ricorda che le forme di incentivazione delle fonti rinnovabili sono finanziate attraverso le tariffe a carico degli utenti e non comportano quindi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritiene che proprio questo ultimo profilo sia di grande delicatezza e vada valutato con grande prudenza ogni incremento degli oneri tariffari. Evidenzia tra l'altro, che, nei casi in cui un incremento delle tariffe si renda effettivamente necessario, sarebbe opportuna una quantificazione dell'incremento medesimo, da utilizzare a copertura di una maggiore spesa.

Rocco GIRLANDA (PdL) ritiene che sarebbe utile procedere, all'esito di un approfondimento della questione, ad una riformulazione dell'articolo 17, comma 1-*bis*, nel senso di precisare che dal provvedimento non deve derivare un aumento delle tariffe finali per gli utenti. Fa quindi presente che, in data 20 aprile 2010, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. A tal proposito, segnala l'emendamento della Commissione 17.102, volto ad inserire un ulteriore criterio di delega per la revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili e rispetto al quale ritiene quindi opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari della disposizione. Fa presente che l'emendamento della Commissione 17.100, nel sopprimere la lettera *h*) del comma 2 e la lettera *z*) del comma 3 dell'articolo 17, è volto a recepire una condizione formulata dalla Commissione, non ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 20 aprile 2010. Rispetto all'emendamento della Commissione 17.101, volto ad inserire un ulteriore criterio di delega al fine di rivedere i meccanismi di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario. Evidenzia che l'emendamento della Commissione 43.101 è volto ad inserire due clausole di invarianza, rispettivamente all'articolo 43, comma 1, lettere *c*) e *d*). A tale proposito, ricorda che su tali disposizioni, la Commissione nella seduta del

20 aprile 2010 aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e pertanto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle suddette clausole ad evitare che dall'attuazione della disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che gli emendamenti della Commissione 16.100 e 43.100 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, come anche le restanti proposte emendative del fascicolo n. 2 non comprese nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le osservazioni formulate dal relatore con riferimento alla possibilità di modificare l'articolo 17, comma 1-bis, nel senso di escludere effetti sulle tariffe applicabili agli utenti. Con riferimento alle proposte emendative presentate, ritiene che occorra precisare all'emendamento della Commissione 17.102 che dalla revisione degli incentivi non debbano derivare aumenti per le tariffe finali applicabili agli utenti e all'emendamento della Commissione 17.101, che dai meccanismi di valorizzazione delle reti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Esprime parere non ostativo sulle rimanenti proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (PdL) formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

vista la richiesta di riesame dell'articolo 17, comma 1-bis, formulata dal presidente della XIV Commissione;

esaminati gli emendamenti riferiti il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-C) contenuti nel fascicolo n. 2,

esprime

sull'articolo 17, comma 1-bis, del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 17, comma 1-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , né incrementi delle tariffe a carico degli utenti.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

sull'emendamento 17.101:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo la parola « prevedere », aggiungere le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

sull'emendamento 17.102:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo la parola « prevedere », aggiungere le seguenti: « senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti »

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 2, non compresi nel fascicolo 1.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 20 aprile 2010 relativamente all'articolo 17, comma 1-bis, nonché all'articolo 43, comma 1, lettere c) e d), con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 43.101. »

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri era stata formulata una richiesta al Governo di un ulteriore approfondimento sugli effetti finanziari degli articoli aggiuntivi Damiano 1.014 e Baretta 1.011, anche al fine di verificare la possibilità di esprimere su tali proposte un parere condizionato ad una riformulazione che superi i profili di criticità segnalati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ha svolto ulteriori approfondimenti istruttori con riferimento a tutte le proposte emendative presentate in Assemblea, acquisendo anche una puntuale valutazione della Ragioneria generale dello Stato, che conferma le valutazioni già espresse nella seduta di ieri. Per quanto riguarda specificamente gli articoli aggiuntivi sui quali l'onorevole Baretta ha richiesto di svolgere un ulteriore approfondimento, osserva che l'articolo aggiuntivo Baretta 1.011 potrebbe determinare una modifica sostanziale alla disciplina del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, estendendo di fatto l'applicazione di istituti che allo stato sono disciplinati da un accordo tra lo Stato e le regioni. Per quanto attiene, invece, all'articolo aggiuntivo Damiano 1.014, evidenzia che la copertura finanziaria individuata per l'incremento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297

del 1982 viene reperita attraverso un intervento sulla defiscalizzazione dei salari di produttività, che non appare utilmente realizzabile in questa fase.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo per giustificare il parere contrario sulle coperture proposte dal Partito Democratico non siano esatte. Con riferimento ai maggiori oneri da porre eventualmente a carico del fondo per l'occupazione, fa presente che, pur mancando dati precisi sull'utilizzo delle risorse, la quota nella disponibilità dello Stato ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, quindi appare certamente possibile una distrazione di risorse come quella prevista nelle proposte emendative presentate. Con riferimento all'utilizzo delle risorse già destinate al finanziamento degli incentivi per i contratti di produttività, rileva come le relative disposizioni non configurino un diritto soggettivo e quindi non vi sono ragioni tecniche per prevedere una riduzione delle medesime, peraltro per somme certamente disponibili.

Ricorda che nella seduta di ieri è stato chiesto di segnalare le proposte emendative da approfondire per addivenire ad una diversa valutazione. Ritiene che in realtà dalle risposte del Governo emerga una contrarietà di principio al prolungamento della durata della cassa integrazione, nascosta dietro rilievi sulle coperture, peraltro deboli sotto il profilo tecnico. Osserva che tale posizione sarebbe dovuta più propriamente emergere nell'ambito del dibattito in seno alla Commissione di merito. Chiede dunque che si faccia chiarezza in ordine ai diversi profili. Ricorda all'uopo che la Commissione bilancio è chiamata a rendere un parere di natura tecnica sulla sussistenza o meno delle risorse necessarie, mentre eventuali valutazioni politiche di merito potranno essere svolte in Assemblea o in Commissione di merito. In proposito chiede dunque che si dia un parere di nulla osta sulle coperture proposte dal Partito Democratico, delle quali ribadisce la validità. Ritiene che, nel caso in cui le valutazioni

tecniche che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere fossero contaminate da ragioni di tipo politico, si creerebbe un pericoloso precedente.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede un riesame in ordine alle coperture proposte dal gruppo dell'Italia dei Valori, volte a ridurre la quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti, sulle quali la contrarietà era stata motivata da un presunto disallineamento tra gli effetti di spesa e la copertura stessa, facendo presente che analoga copertura è stata utilizzata recentemente, con il consenso del Governo, al Senato della Repubblica.

Antonio MISIANI (PD), nel rilevare che il provvedimento in esame interviene su tematiche di particolare delicatezza in quanto reca disposizioni in materia di tutela sociale dei lavoratori, sottolinea come le implicazioni finanziarie delle proposte emendative dovrebbero essere valutate dalla Commissione e dal Governo con maggiore attenzione, anche alla luce della limitatezza degli oneri derivanti dalle stesse. Rileva, infatti, che le proposte emendative presentate dai componenti del gruppo del Partito Democratico siano ineccepibili dal punto di vista tecnico, in quanto le coperture finanziarie individuate sono assolutamente adeguate anche sotto il profilo quantitativo. Nel ritenere che, pertanto la contrarietà espressa dal Governo sia imputabile esclusivamente a ragioni attinenti al merito delle proposte emendative e non alla loro copertura finanziaria, ritiene che l'Esecutivo dovrebbe avere il coraggio di ammettere che le proprie linee politiche in materia di tutela dei lavoratori non coincidono con quelle espresse dai componenti della maggioranza in Commissione lavoro e di dichiarare tale propria posizione anche ai lavoratori in cassa integrazione che, nell'attuale situazione di crisi economica, saranno inevitabilmente condannati ad una lunga disoccupazione. Nell'osservare, infatti, che la ripresa economica più volte annunciata in modo trionfale dal Governo è ancora assai lontana, in quanto nei

primi mesi del 2010 si è registrata solo una debolissima ripresa delle attività, evidenza come l'allungamento a centoquattro settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale rappresenterebbe un'importante misura per garantire la tutela dei lavoratori delle imprese in crisi in questa difficile congiuntura.

Gioacchino ALFANO (PdL) pur comprendendo il senso delle argomentazioni svolte dai colleghi, ritiene che sia inopportuno trasferire in Aula il dibattito che si sta svolgendo in Commissione, a tutela della Commissione medesima. Ritiene, infatti, che sia improprio contestare la veridicità delle ragioni alla base dell'espressione dei pareri della Commissione. Ricorda in proposito che il Governo svolge le proprie argomentazioni sulla base di documentazione ufficialmente rilasciata e verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e ritiene che la posizione oggi assunta dal sottosegretario sia in linea con la posizione sempre assunta dal Governo nel corso della legislatura.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sul provvedimento in esame rischiano di stravolgere il ruolo che la Commissione bilancio è chiamata ad esercitare nell'esame dei provvedimenti in sede consultiva. Ritiene, infatti, che la Commissione non possa che limitarsi all'esame dei profili attinenti alla copertura finanziaria dei provvedimenti, mentre non debba esprimere un giudizio sul contenuto delle disposizioni, in quanto le valutazioni attinenti al merito spettano all'Assemblea e alle Commissioni ai quali i provvedimenti sono assegnati in sede referente.

Antonio BORGHESI (IdV) nel dichiarare di non condividere la posizione assunta dall'onorevole Gioacchino Alfano, ribadisce che il Governo dovrebbe esprimere la sua contrarietà politica rispetto alle proposte emendative nelle sedi più appropriate e che la Commissione bilancio non può invece esprimere pareri con-

trari sulla base di motivazioni che esulano da un profilo eminentemente tecnico.

Maino MARCHI (PD) ribadisce quanto già espresso dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolineando come il giudizio espresso dal Governo sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame non sia riconducibile ai profili finanziari di tali proposte, ma attenga ad aspetti di merito, in quanto la contrarietà dell'Esecutivo appare motivata dalla non conformità delle proposte emendative alla sua politica economica. Nel sottolineare come tali valutazioni non spettino alla Commissione bilancio, evidenzia come, sotto il profilo strettamente finanziario le proposte emendative presentate da componenti del gruppo del Partito Democratico non presentino aspetti problematici, in quanto negli emendamenti che prevedono la riduzione del periodo di detassazione del salario di produttività si stabilisce un semplice mutamento della destinazione di risorse disponibili a legislazione vigente, mentre nelle altre proposte emendative che determinano maggiori oneri è sempre prevista un'adeguata copertura finanziaria. Richiamando quanto già osservato nella seduta di ieri, osserva che il Governo ha sostanzialmente eluso la richiesta di un aggiornamento della relazione tecnica con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 formulata dalla Commissione bilancio il 14 aprile 2010, presentando una relazione tecnica parziale, riferita esclusivamente ai nuovi oneri e non anche alla prevista copertura finanziaria, che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha potuto che verificare negativamente. In proposito, sottolinea come l'operato del Governo, che non ha svolto in modo adeguato i compiti ad esso affidati dalla legge di contabilità, abbia impedito in modo artificioso l'ulteriore corso di disposizione che la Commissione lavoro aveva approvato in modo unanime.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo la preoccupazione dell'onorevole Gioacchino Alfano di tutelare il la-

voro della Commissione bilancio, ricorda che i pareri, pur non condivisi, della Commissione non sono mai stati oggetto di contestazione politica da parte dell'opposizione. Ritiene che l'atteggiamento che il Governo e la maggioranza stanno assumendo nella seduta odierna potranno tuttavia produrre un simile risultato. Ribadisce che, a suo avviso, la contrarietà del Governo in ordine alle proposte emendative discende solo da ragioni politiche e non tecniche

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la valutazione delle proposte emendative avviene sulla base della documentazione prodotta dagli uffici e dal Governo e sottolinea che a ciò occorre attenersi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, fa presente che, all'esito del lavoro di approfondimento condotto anche con il Governo, non sono emersi elementi tali da poter cambiare il parere già proposto nella seduta di ieri.

Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto della scelta del relatore di confermare la proposta di parere formulata nella seduta di ieri, ritiene doveroso modificare la parte dispositiva del parere, precisando che non tutte le proposte emendative sulle quali si esprime un parere contrario determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle numerose osservazioni formulate da parlamentari dell'opposizione nel corso del dibattito, sottolinea come le valutazioni da lui espresse sulle proposte emendative non siano frutto di un mero giudizio politico, ma derivino da un'analisi tecnica delle proposte stesse effettuata sulla base di un'istruttoria condotta dal Ministero attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, con riferimento alle proposte emendative segnalate dall'onorevole Baretta nella seduta di ieri, ribadisce

che la copertura finanziaria prevista per l'articolo aggiuntivo Damiano 1.014 è assolutamente inidonea, mentre anche in relazione all'articolo aggiuntivo Baretta 1.011 si potrebbero evidenziare problemi di tenuta complessiva della copertura finanziaria del sistema degli ammortizzatori sociali prevista dal decreto-legge n. 185 del 2008. Ritiene, pertanto, che nella Commissione di merito si dovrebbe compiere un ulteriore sforzo per individuare una formulazione delle disposizioni del provvedimento in esame e delle proposte emendative ad esso riferite che consenta di superare le criticità evidenziate nell'esame presso la Commissione bilancio.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo che gli incentivi per i contratti di produttività sono già in vigore, non ritiene realistico che, al mese di aprile, tutte le risorse all'uopo stanziato, pari ad 800 milioni di euro, siano state integralmente utilizzate e che quindi non è possibile una distrazione, che per il 2010, ammonterebbe a soli 150 milioni di euro. Per tali ragioni, ribadisce che la contrarietà espressa dal Governo è di tipo politico e non tecnico. Richiama altresì le considerazioni svolte in ordine all'utilizzo del fondo per l'occupazione. In ogni caso, ritiene che non sia corretto motivare, nel testo del parere da rendere all'Assemblea, la contrarietà alle proposte emendative per inidoneità della copertura.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la formulazione del parere debba chiarire in modo inequivoco che talune delle proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio intende esprimere un parere contrario sono provviste di copertura finanziaria, che tuttavia il Governo ritiene inidonea sul piano politico. Non ritiene, infatti, che il semplice riferimento nel parere ad una copertura « inidonea » possa considerarsi sufficiente, in quanto esso indurrebbe a ritenere che il parere contrario sia frutto di una valutazione tecnica e non politica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, prendendo atto di quanto emerso nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere, nelle cui premesse si precisa che le proposte emendative devono comunque assicurare l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2100 e abb.-A, recante misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che la nuova relazione tecnica predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto, tra l'altro, non fornisce indicazioni circa l'adeguatezza dell'aliquota contributiva di equilibrio precedentemente individuata ai fini della copertura finanziaria;

rilevato come le proposte emendative debbano assicurare l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli stessi;

sulla base delle informazioni e dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, sopprimere i commi 2 e 3.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, 1.014, 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la nuova formulazione della proposta di parere del relatore non consente di superare le criticità già evidenziate, in quanto il dispositivo del parere continua a fare riferimento alla presenza di nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura, mentre il parere contrario deve ascriversi esclusivamente a valutazioni attinenti al merito delle proposte emendative.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Baretta, osserva come il dispositivo della proposta di parere elaborata dal relatore sia ingannevole, in quanto fa riferimento all'assenza di una idonea quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalle proposte emendative, che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono invece corredate da una adeguata copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che le considerazioni di carattere generale formulate dai colleghi nel corso del dibattito odierno dovranno essere adeguatamente considerate nel futuro dei lavori della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al relatore di confermare la sua posizione e ribadisce in ogni caso la richiesta di espungere il riferimento all'inidoneità

della copertura, che, a suo avviso, non sarebbe veritiero.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) conferma la proposta di parere da ultimo riformulata.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del gruppo Italia dei Valori sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del dottor Domenico Mastroianni, Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, e del professor Luca Anselmi, ordinario di economia aziendale.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico MASTROIANNI, *Capo dell'Ispettorato generale per la finanza della Ragioneria generale dello Stato*, e Luca ANSELMI, *professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Massimo BITONCI (LNP) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ai quali replicano Domenico MASTROIANNI, *Capo dell'Ispettorato generale per la finanza della Ragioneria generale dello Stato*, e Luca ANSELMINI, *professore ordinario di economia aziendale presso l'Università di Pisa*.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.10.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Testo unificato C. 864 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che reca disposizioni in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero. Con riferimento alle implicazioni finanziarie del provvedimento, al fine di meglio precisare i possibili effetti finanziari delle norme in esame, dovrebbero essere acquisiti chiarimenti da parte del Governo in ordine all'introduzione di una disciplina che potrebbe determinare un'accelerazione nei meccanismi di avvicendamento negli incarichi di vertice del Corpo della Guardia di finanza, pur rimanendo invariata la normativa di carattere generale sul collocamento in quiescenza per limiti di età. Inoltre, dovrebbero, a suo avviso, essere precisati gli effetti della disposizione che prevede che il Comandante generale della guardia di finanza, al termine del mandato, sia collocato in congedo equiparato a tutti gli effetti a quello del raggiungimento dei limiti di età con l'applicazione delle disposizioni in materia di collocamento in ausiliaria, le quali prevedono la corresponsione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbe spettato in caso di permanenza in servizio fino al limite di età. Quanto, infine, all'istituzione di una posizione di collegamento all'interno del Ministero della difesa, ritiene opportuno acquisire elementi circa eventuali effetti dovuti al trattamento economico corrisposto e alla necessità di sostituire, presso l'amministrazione di provenienza, l'ufficiale generale della Guardia di finanza assegnato al Ministero con i predetti compiti di collegamento. Fa presente che la Commissione difesa, oltre al testo unificato dell'atto Camera n. 864 e abbinati, ha trasmesso anche alcune proposte emendative. In primo luogo, segnala l'articolo aggiuntivo Cicu 1.01, il quale modifica il comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, recante disposizioni perequative in materia di personale militare. La norma esclude i generali di Corpo d'armata e

gradi equiparati dalla promozione al grado superiore, il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età, prevista a favore di tutti gli ufficiali delle Forze armate. La norma, pur mantenendo tale esclusione, riconosce ai suddetti ufficiali generali delle Forze Armate, incluse l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, a decorrere dal 2010, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore di generale o grado corrispondente con la esclusione di alcune specifiche indennità. Il maggior onere connesso all'attuazione di tale disposizione è valutato dalla norma in euro 258.000 per il 2010, euro 325.000 per il 2011 ed euro 859.000 a decorrere dal 2012. Rileva che la norma precisa che ai fini del calcolo dei suddetti effetti economici, la norma esclude la speciale indennità di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997 e la speciale indennità pensionabile, stabilita dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 121 del 1981. Osserva, inoltre, che gli effetti economici e previdenziali di cui alla disposizione in commento non sono cumulabili con le indennità sopra richiamate, comunque percepite, già in servizio oppure anche soltanto in congedo, dai beneficiari e con i peculiari emolumenti connessi all'impiego nei servizi di informazione e sicurezza. Dai predetti effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, è esclusa, inoltre, la determinazione dell'indennità di ausiliaria. Al relativo onere si provvede quanto a 258.000 euro per l'anno 2010 e a 325.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 859.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 29.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 830.000 euro, l'accantonamento

relativo al Ministero della difesa. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di valutazione e quantificazione volti a verificare la congruità delle risorse previste per far fronte ai maggiori oneri di natura stipendiale e previdenziale derivanti dall'emendamento. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, osserva che la stessa, prevedendo disposizioni perequative in materia di personale militare comportanti il riconoscimento di diritti soggettivi, è stata, correttamente, formulata in termini di previsione di spesa. La disposizione, tuttavia, dovrebbe a suo avviso essere corredata, in conformità alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, di una specifica clausola di salvaguardia, che presenti i requisiti dell'effettività e dell'automaticità. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, reputa opportuno che il Governo chiarisca se il suddetto Fondo rechi le necessarie disponibilità. Per quanto concerne, invece, l'utilizzo con finalità di copertura degli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze e della difesa del Fondo speciale di parte corrente, osserva che gli stessi, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità.

Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Cicu 1.02, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, siano individuate le cariche vicarie del Capo di Stato maggiore della difesa e dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare corrispondenti a quelle del vice Comandante dell'Arma dei Carabinieri e del Comandante in seconda della Guardia di finanza. L'emendamento prevede, inoltre, che la speciale indennità percepita dai Capi di Stato maggiore, della difesa o di Forza armata, dal Segretario generale – Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, nonché la speciale indennità pensionabile percepita dal Capo della Polizia-

Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e dal Direttore generale per l'economia montana e per le foreste, ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge n. 121 del 1981 siano riconosciute anche alle corrispondenti cariche vicarie.

Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari connessi al riconoscimento ai titolari di incarichi vicari di vertice delle Forze armate, nonché ai titolari di analoghi mandati esistenti presso le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, delle speciali indennità previste a legislazione vigente per i soli relativi incarichi di vertice.

Per gli emendamenti Fava 1.3, Bosi 1.4, Ruggia 1.5, Di Stanislao 1.6 e Di Pietro 1.7 rinvia alle richieste di precisazione formulate con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 3 della proposta di legge.

Da ultimo, ritiene che gli emendamenti Maurizio Turco 1.1, Di Pietro 1.2 e Ruggia 1.8 non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Tutto ciò premesso, rileva l'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo trasmesso dalla Commissione difesa e sulle proposte emendative ad esso riferite.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'opportunità di predisporre una relazione tecnica al fine di valutare in modo compiuto le implicazioni finanziarie del provvedimento e delle proposte emendative trasmesse dalla Commissione difesa.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva come sia necessario un approfondimento delle conseguenze finanziarie del provvedimento, concordando sull'opportunità di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica che provveda ad una puntuale quantificazione dei relativi oneri. In particolare, rileva che l'abbreviamento

della durata del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza è suscettibile di determinare una accelerazione negli avanzamenti di carriera che non può non determinare oneri per la finanza pubblica, che devono essere puntualmente quantificati e coperti. In ogni caso, ritiene che la scelta compiuta dal testo trasmesso dalla Commissione difesa sia censurabile sul piano del merito, in quanto rischia di determinare un continuo avvicendamento dei vertici della Guardia di finanza motivato esclusivamente da ragioni di interesse economico e pensionistico.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente che il testo trasmesso dalla Commissione difesa risulta anche dall'unificazione della proposta di legge atto Camera n. 864, del quale è primo firmatario, la quale, tuttavia, si limitava a prevedere che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza fosse scelto tra i generali di corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza, senza prevedere tuttavia i meccanismi di accelerazione degli avvicendamenti previsti nel testo elaborato dalla Commissione di merito. Nel ribadire la bontà della finalità del provvedimento, il quale intende assicurare che la scelta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza debba avvenire all'interno del medesimo Corpo, concorda con le valutazioni critiche formulate dal relatore in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, associandosi alla richiesta al Governo di voler predisporre una relazione tecnica sul testo trasmesso dalla Commissione difesa e sulle proposte emendative ad esso riferite.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del relatore e del collega Vannucci in ordine all'opportunità di acquisire una relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento e delle relative proposte emendative, sottolineando come l'approvazione del testo trasmesso dalla Commissione difesa potrebbe determinare il rischio di un continuo avvicendamento degli organi di vertice della Guardia di finanza.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite, entro il termine ordinario previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione, delibera, all'unanimità, di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, rinnova al governo le richieste di chiarimenti già formulate nella seduta del 13 aprile 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel condividere le osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 13 aprile 2010, fa presente che la somma di 10 milioni di euro, destinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 a speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro e dei soggetti colpiti da lesioni gravi e gravissime, non può intendersi propriamente quale tetto di spesa. Ciò in quanto il comma 2 del citato articolo 1 prevede l'attribuzione, a ciascuna delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario, una somma non inferiore a 200 mila euro, quindi non rimodulabile entro il limite di

spesa complessivo, stabilendo il comma 3 soltanto un ordine di priorità nell'erogazione dei contributi. Inoltre, nella platea dei beneficiari rientrano anche i soggetti colpiti da lesioni gravi e gravissime, per i quali, peraltro, non viene individuato alcun criterio in ordine alla corresponsione delle risorse.

Al riguardo, al fine di evitare che la norma determini maggiori oneri privi di copertura finanziaria, ritiene necessario prevedere espressamente che la somma di 10 milioni di euro è da intendersi quale tetto di spesa, nel contempo eliminando il riferimento al limite minimo di euro 200 mila per i beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Nell'esprimere, pertanto, parere contrario sull'attuale formulazione della norma, resta in attesa di più puntuali elementi di quantificazione, come richiesto dal relatore.

Non ritiene chiara, quindi, la procedura di individuazione, da parte del Sindaco del comune di Viareggio, dei beneficiari delle citate elargizioni, che sarà effettuata d'intesa con il Commissario delegato-Presidente della regione Toscana, tenuto alla gestione erogazione delle relative risorse. Rileva, inoltre, che le esenzioni da ogni imposta e tassa delle elargizioni di cui al citato comma 1 trattandosi di rinuncia al maggior gettito, come confermato dal Dipartimento delle finanze, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, si rimette alla valutazione politica l'utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, considerate le esigue disponibilità dello stesso Fondo.

Circa, poi, l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, nel confermare la natura di conto capitale delle relative spese, precisa che, dal punto di vista tecnico, tali risorse dovrebbero essere destinate ai soli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame e, quindi, nella disposizione di copertura, dovrebbe

essere specificata tale finalizzazione, esplicitando la tipologia degli interventi medesimi.

Peraltro, prende atto di quanto rappresentato dal Dipartimento della protezione civile, che ha espresso parere contrario sulla citata copertura, atteso che le risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, stanziata per l'anno 2010, sarebbero state iscritte integralmente, nell'ambito dell'autonomia che contraddistingue il bilancio della Presidenza del Consiglio, per far fronte alle rate di ammortamento di mutui pregressi.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, rileva come il rappresentante del Governo abbia confermato alcune delle perplessità già emerse nel corso della seduta del 13 aprile scorso, evidenziando, in primo luogo, i problemi di compatibilità tra la previsione di una somma non inferiore a 200 mila euro a ciascuna delle famiglie delle vittime e la formulazione e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 in termine di limite massimo, nonché le difficoltà esistenti nella quantificazione del numero dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Nel prendere atto della problematicità dell'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, delle risorse del Fondo relativo agli investimenti di pertinenza del Dipartimento della Protezione civile, osserva tuttavia come la Commissione di merito avesse valutato unitariamente l'esigenza di interventi necessari al completamento delle opere di ricostruzione e quella del sostegno alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario e ai soggetti gravemente feriti in quella tragica circostanza. Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione rinvii alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento al fine di verificare se sussistano immagini per individuare una soluzione che consenta di preservare l'unitarietà del progetto elaborato dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel condividere l'esigenza di un rinvio, ritiene necessario che anche la Commissione di

merito sia informata delle criticità emerse alla luce della posizione del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) nel chiedere di potere esaminare la nota illustrata dal rappresentante del Governo, rileva che, anche se l'indicazione di un importo non inferiore a 200 mila euro per ciascuna delle famiglie delle vittime potrebbe dare luogo a problemi, la limitatezza degli importi complessivi induce comunque a preferire un provvedimento unico per i complessivi 20 milioni di euro, ricordando che è trascorso quasi un anno dalla tragedia. A tal proposito, rileva come la posizione del rappresentante del Governo lasci i necessari margini di intervento.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur condividendo le argomentazioni del relatore e del rappresentante del Governo, sottolinea l'urgenza di dare risposte adeguate.

Gioacchino ALFANO (Pdl), nell'augurarsi che il Governo possa reperire le risorse necessarie, riterrebbe opportuna una disciplina generale per fare fronte alle diverse calamità che accadono in corso d'anno, all'uopo prevedendo uno stanziamento apposito, da quantificare sulla base delle risultanze statistiche medie di incidenza di tali fenomeni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta del relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, rilevando altresì che il rappresentante del Governo non ha ancora fornito i chiarimenti da lui richiesti nella seduta del 13 aprile scorso in ordine ai risarcimenti eventualmente dovuti dai gestori dei servizi ferroviari e dalle loro assicurazioni.

La Commissione consente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici.

Atto n. 200.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici e che il testo, composto da nove articoli, è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 5, relativi all'organizzazione della Giunta, osserva che la disposizione di cui all'articolo 1 include tra gli istituti diretti dalla Giunta anche l'Istituto internazionale di Studi « Giuseppe Garibaldi », non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005. Al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione in esame, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto aggiunto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva, inoltre, che la relazione tecnica fa riferimento ad un rimborso spese per i componenti degli organi non previsto dalle disposizioni in esame. Sul punto ritiene

opportuno un chiarimento, anche ai fini di una valutazione dei possibili oneri derivanti da detta previsione.

Infine, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, ritiene necessario acquisire elementi utili ai fini di una valutazione dei nuovi oneri derivanti dalla previsione del compenso ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compenso non previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5, nell'aggiornare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, non modifica la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 5 di tale decreto. Segnala, tuttavia, che la stessa è formulata in termini non più conformi alla prassi, secondo la quale le clausole di neutralità finanziaria dispongono che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ravvisa pertanto l'opportunità di aggiornarne la formulazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel condividere le argomentazioni del relatore, concorda in particolare sull'opportunità di aggiornare la clausola di cui all'articolo 5 del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Dall'attuazione del

presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Atto n. 199.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca norme in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Fa presente che andrebbe acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità di dare applicazione alle norme nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ricorda che tale possibilità è connessa, in termini generali, all'impatto amministrativo del procedimento semplificato in esame, tenuto conto che le amministrazioni competenti sono chiamate a pronunciarsi entro termini tassativi e; con riferimento ad aspetti più specifici, alla neutralità finanziaria delle previsioni che potrebbero richiedere modifiche o interventi di carattere organizzativo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, conferma, a nome del Governo, la congruità delle risorse umane a disposizione, concordando sull'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

ritenuta l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria da riferire al complesso delle disposizioni del presente provvedimento, e non solo a quelle di cui all'articolo 5, nonché di precisare che le amministrazioni interessate daranno attuazione alle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« 6-bis

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3 ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, sottolinea preliminarmente che il federalismo demaniale rappresenta, oltre al migliore inizio possibile nel processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, anche una grande occasione per valorizzare gli immobili dello Stato abbandonati o sottoutilizzati come ville storiche o caserme, ma anche porzioni di territorio dalla forte valenza turistica o ambientale come le spiagge, restituendoli ai comuni, alle province e alle regioni che potranno meglio gestirli, assumendosene peraltro la responsabilità di fronte ai propri elettori.

Ricorda che i processi di valorizzazione dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali degli enti locali con un coinvolgimento della popolazione anche attraverso sondaggi o veri e propri referendum consultivi, attraverso i quali individuare le migliori forme di intervento rispetto ai nuovi beni entrati a fare parte del patrimonio di ciascun ente.

Ritiene che questa trasparenza e questa responsabilizzazione sarebbero impossibili con una gestione accentrata da parte dello Stato, troppo lontana per comprendere al meglio le necessità della gente. Rileva peraltro, una concentrazione a livello statale di tali responsabilità renderebbe dif-

ficile un efficace ed immediato controllo da parte delle popolazioni locali. Evidenzia che, al contrario, un'individuazione in capo all'ente locale più vicino al cittadino del patrimonio immobiliare in questione consentirà ai cittadini di giudicarne l'utilizzo.

Osserva peraltro che l'attribuzione di un patrimonio alle regioni ed agli enti locali trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione come modificato dalla riforma costituzionale del 2001, che esplicitamente afferma che le regioni e gli enti locali abbiano un proprio patrimonio.

Ricorda che lo schema di decreto in questione prevede che gli immobili da rendere disponibili per le regioni e gli enti locali siano individuati attraverso appositi elenchi adottati con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri interessati. I beni riguarderanno il demanio marittimo, come le spiagge e i porti di interesse regionale, il demanio idrico, cioè i fiumi e i laghi, il demanio militare dimesso, come le caserme, gli aeroporti di interesse regionale, le miniere, le altre aree e fabbricati statali.

Sottolinea che il trasferimento sarà orientato sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, capacità finanziaria, semplificazione, nonché della correlazione con competenze e funzioni dell'ente richiedente.

Rileva che, con le disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, si apre un nuovo processo nella storia del Paese; attraverso il quale sarà possibile mettere in condizione gli enti ai quali questi verranno trasferiti di produrre nuova ricchezza. Richiama, a titolo di esempio, ai Comuni che, con le varianti urbanistiche, potranno generare grandi valori economici, ambientali o sociali da beni che, altrimenti, rimanendo nelle mani degli apparati centrali, sarebbero destinati a rimanere sotto utilizzati. Evidenzia che da una caserma dismessa potranno nascere scuole, alberghi, impianti polifunzionali e anche nuove aree residenziali da alienare

generando una ricchezza che potrà essere utilizzata, ad esempio, per servizi sociali.

Ritiene tuttavia necessario prestare attenzione al fine di garantire che il provvedimento possa concretamente realizzare gli effetti sperati. Rileva che a tal proposito occorre garantire innanzitutto che gli enti decentrati possano liberamente individuare i beni che ritengono di chiedere per il proprio patrimonio, sui quali esistono più solide prospettive di valorizzazione in termini reddituali, tenendo conto della riduzione dei trasferimenti per i mancati introiti statali. In tale quadro, fa presente rimarrebbero allo Stato gli immobili che per le loro caratteristiche di « bene pubblico » possono con maggiore difficoltà essere messi a reddito.

Sottolinea che un altro aspetto da approfondire concerne la procedura di attribuzione. Pur ritenendo il principio in base al quale si preferisce un'attribuzione a livello comunale sicuramente apprezzabile, ravvisa l'opportunità di precisare meglio cosa accade nel caso in cui vi sia il concorso di richieste da parte di livelli di governo differenti, come una Regione e una provincia, oppure tra medesimi livelli di governo rispetto a beni di interesse che travalichi il confine di un singolo ente.

Rileva la necessità di chiarire meglio la funzione degli operatori privati nella partecipazione ai fondi immobiliari costituiti da enti territoriali che esporrebbe al rischio di una svendita il patrimonio pubblico immobiliare.

Sottolinea, quindi, la fondamentale importanza della relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali che il Governo deve presentare alle Camere entro il 30 giugno 2010 che delinea la capacità finanziaria dell'ente.

Rilevando che, nell'espressione del parere, ci si dovrà attenere strettamente ai profili di carattere finanziario, in considerazione della specifica competenza in materia della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, ritiene opportuno soffermarsi sui tali profili, che sono analiticamente esaminati nella documentazione predisposta dagli Uffici, alla quale

rinvio per maggiori approfondimenti. In proposito auspica anche uno stretto raccordo tra i lavori della richiamata Commissione bicamerale e le Commissioni bilancio delle due Camere.

Su un piano generale, ricorda che i beni oggetto di trasferimento sono attualmente iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato a fronte di un passivo costituito dallo stock di debito pubblico di pertinenza delle amministrazioni centrali, che costituisce circa il 94 per cento della consistenza complessiva del debito pubblico esistente. Ritiene che, in questo quadro, la riduzione di quote dell'attivo patrimoniale potrebbe, in astratto, affievolire gli strumenti di garanzia dello Stato rispetto al debito esistente. Fa presente che le concrete modalità di individuazione e trasferimento dei beni agli enti territoriali e le relative conseguenze in termini di consistenza residua dell'attivo patrimoniale dello Stato potranno influire in modo più o meno significativo su tale aspetto.

Sempre in via generale, ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. Evidenzia, pertanto, l'attribuzione a titolo non oneroso agli enti territoriali di parte di tale patrimonio potrebbe precludere il ricorso a tale possibilità di incidere direttamente sulla consistenza del debito statale ed indirettamente sui relativi oneri di gestione. Ricorda che non è, inoltre, previsto per le amministrazioni territoriali un analogo vincolo di destinazione dei proventi da dismissione immobiliare alla riduzione del debito, e quindi l'eventuale utilizzo a fini di copertura, da parte delle predette amministrazioni, dei proventi derivanti dalla dismissione o dal conferimento dei beni loro trasferiti ai sensi del provvedimento in esame potrebbe determinare effetti peggiorativi del saldo di bilancio strutturale della Pubblica amministrazione, in ragione della natura straordinaria delle entrate conseguenti a dismissioni di *assets* patrimoniali.

Quanto ai meccanismi di attribuzione dei beni, ritiene che potrebbe essere utile chiarire se la facoltà prevista per gli enti territoriali di poter richiedere l'attribuzione di determinati beni, già individuati come trasferibili, sia esercitabile con riguardo a tutte le tipologie di beni trasferibili, ovvero esclusivamente in riferimento alle aree e fabbricati. In proposito, sottolinea che le norme sembrano far riferimento a tale facoltà di opzione in alcune circostanze in termini generali, come nel caso degli articoli 1, 2 e 5, in altre, come nell'articolo 3, con esclusivo riferimento alle aree ed ai fabbricati, per i quali è prevista una procedura di istanza all'Agenzia del demanio. Non ritiene, quindi, chiaro se il trasferimento interessi in modo esaustivo tutti i beni, individuati come trasferibili ai diversi livelli di governo ai sensi dell'articolo 5, ovvero se siano trasferiti solo i beni delle diverse tipologie di cui gli enti medesimi abbiano richiesto l'attribuzione. Al riguardo, osserva comunque che le integrazioni apportate agli articoli 2 e 3 del testo dello schema di decreto nel testo presentato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali con le ulteriori modifiche concordate nella seduta del 4 marzo 2010, inequivocabilmente prevedono che la procedura di trasferimento dei beni agli enti territoriali si determini esclusivamente in base ad una espressa richiesta degli enti interessati ed appaiono in grado di superare i profili di incertezza presenti nel testo originario. Rileva che tale opzione, comunque, potrebbe comportare la conseguenza che gli enti territoriali eserciteranno l'opzione con riguardo soprattutto ai beni la cui tipologia e natura sia in grado di garantire processi di valorizzazione rapidi e meno onerosi e di assicurare una maggiore redditività.

In proposito, sottolinea come dovrebbe valutarsi l'opportunità di escludere la possibilità, per gli enti in condizione di dissesto e per quelli che lo siano stati negli ultimi anni, di alienare i beni che vengano loro trasferiti.

Ravvisa inoltre l'utilità che il Governo chiarisca come le norme dello schema si

coordinino, sul piano operativo e finanziario, con quelle contenute nell'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, che intende assicurare una più efficiente utilizzazione degli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni pubbliche

Analogamente ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo in ordine ai dati contenuti nella relazione tecnica, che quantifica il gettito erariale potenzialmente interessato da riduzioni in 189 milioni di euro annui, sulla base delle previsioni di bilancio 2010 in termini di competenza, riguardanti le diverse voci interessate. Al riguardo, evidenzia come, a partire già dall'audizione del direttore dell'Agenzia del demanio, che si svolgerà nella giornata di domani, sarebbe utile acquisire elementi di maggiore dettaglio, che consentano una più approfondita valutazione della portata dell'operazione di trasferimento avviata dal provvedimento in esame.

Sottolinea, inoltre, come potrebbe essere utile un chiarimento anche in relazione agli eventuali oneri di gestione connessi alla proprietà dei beni, attualmente sostenuti dallo Stato, che saranno sostenuti dagli enti territoriali subentranti, nelle more della definizione dei processi di valorizzazione o dismissione. In particolare, ritiene necessario che il Governo confermi che la decurtazione dei trasferimenti spettanti agli enti locali debba in ogni caso intendersi commisurata all'ammontare del gettito erariale connesso ai beni trasferiti.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, rileva che la formulazione letterale delle disposizioni, a differenza di quanto affermato nella relazione tecnica, non appare disporre espressamente il requisito di contestualità tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni e la determinazione delle riduzioni compensative delle risorse spettanti agli enti territoriali assegnatari dei beni dello Stato. Osserva che tale allineamento temporale sembra tuttavia necessario al fine di evitare possibili effetti negativi per il

bilancio dello Stato o degli enti territoriali interessati. Ritiene, pertanto, necessario garantire la contestualità tra l'attribuzione agli enti territoriali delle entrate inerenti gli immobili loro attribuiti e la riduzione compensativa delle risorse loro spettanti ad altro titolo.

Rappresenta quindi che il testo presentato in Conferenza Stato – città ed autonomie locali con le ulteriori modifiche concordate nella seduta del 4 marzo 2010, precisa poi che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo, corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione del bene trasferito, da determinare secondo criteri e modalità individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, potrebbe essere utile acquisire dal Governo chiarimenti in ordine a tale deroga al patto di stabilità interno, che tale deroga appare avere carattere permanente e non essere esclusivamente limitata, in termini temporali, al periodo transitorio, nel quale gli enti territoriali assegnatari dei beni dovranno presumibilmente assumerne gli oneri di gestione e manutenzione, in vista di una loro alienazione ovvero di una loro valorizzazione economica o funzionale. In proposito, ravvisa la necessità di verificare quale sarà in futuro il meccanismo di funzionamento del patto di stabilità interno, in quanto la disciplina vigente in materia, contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008, si applica esclusivamente per il periodo dal 2009 al 2011, mentre l'articolo 17 della legge delega in materia di federalismo fiscale prevede – in modo meno analitico – un obbligo per gli enti territoriali di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica. In ogni caso, al fine di evitare il rischio di possibili incrementi di spesa a livello di finanza pubblica, sottolinea che il Governo potrebbe valutare l'opportunità di precisare in modo espresso che le spese che attualmente nel bilancio dello Stato sono destinate alla gestione dei beni trasferiti agli enti territoriali siano ridotte in misura corrispondente agli importi per i quali si prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno.

Conclusivamente, sottolinea come sia intenzione della maggioranza di realizzare le riforme federaliste, di cui il provvedimento in esame rappresenta una prima attuazione, con il concorso dell'opposizione, auspicando un ampio coinvolgimento di tali forze nel lavoro che la Commissione si accinge ad intraprendere. Al riguardo, ritiene interessante la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 3, del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che dispone che per l'esame degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Presidente incarica due relatori, uno dei quali sentiti i gruppi di opposizione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si riserva di intervenire successivamente.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel riservarsi di intervenire successivamente nel merito del provvedimento, chiede che tempi abbia la Commissione per concludere l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il termine è fissato al 17 maggio 2010 e che la Commissione procederà ad audizioni dei soggetti interessati, a partire da domani con l'audizione del direttore dell'Agenzia del demanio.

Massimo VANNUCCI (PD), riservandosi di intervenire dopo lo svolgimento delle audizioni, osserva come, malgrado l'entusiasmo manifestato dal relatore, il provvedimento avrà una portata meno rilevante di quella attesa, poiché una gran parte del patrimonio immobiliare dello Stato è già stato dimesso attraverso procedure di privatizzazione o cartolarizzazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della SVIMEZ, Nino Novacco, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia	58
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02777 Milo: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	76
5-02778 Barbato: Erogazione di mutui edilizi relativi ad immobili abusivi	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	78
5-02779 Antonio Pepe e Contento: Rilascio del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA da parte di soggetti iscritti nell'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili	59
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	80
5-02780 Fluvi: Problematiche relative all'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale	59
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	81

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb., ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	60
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	83

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	64
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 aprile 2010

Audizione del Presidente della SVIMEZ, Nino Novacco, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Milo ed altri n. 5-02777 è stata sottoscritta anche dal deputato Nicco.

5-02777 Milo: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) prende atto della risposta for-

nita dal sottosegretario, riservandosi eventuali ulteriori iniziative in merito.

5-02778 Barbato: Erogazione di mutui edilizi relativi ad immobili abusivi.

Francesco BARBATO (IdV) richiama la notizia, diffusa oggi dalla stampa, secondo la quale, nel corso della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri che si terrà venerdì prossimo, è stata esaminata una bozza di provvedimento d'urgenza recante, tra l'altro, una disposizione volta a sospendere l'efficacia, fino a tutto il 2011, dei provvedimenti di demolizione di immobili abusivi realizzati nella provincia di Napoli.

Ricorda, quindi, che ai provvedimenti di demolizione, adottati in numero di circa 6.000, sta attualmente provvedendo a dare esecuzione, stante l'inadempienza di molti comuni della menzionata provincia, la procura della Repubblica di Napoli.

A tale riguardo, chiede se il Sottosegretario, nel rispondere all'interrogazione, sia anche in grado di confermare o meno la volontà dell'Esecutivo di disporre con decreto-legge la sospensione dei predetti provvedimenti di demolizione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara rammaricato per l'assoluta insufficienza della risposta, che non affronta in alcun modo il tema, segnalato dall'interrogazione, relativo alle responsabilità degli istituti bancari, i quali hanno erogato mutui per l'acquisto di immobili abusivi omettendo di accertare, nella fase di istruttoria tecnica, la mancanza di regolari concessioni edilizie. Osserva, al riguardo, come il comportamento delle predette banche appaia a tal punto negligente da indurre a considerarle in qualche misura complici degli scempi edilizi realizzati a danno del territorio di Giugliano in Campania.

Anche in considerazione dell'atteggiamento di totale chiusura dimostrato finora

dal Governo, ritiene quindi che debba essere riaffermata l'assoluta necessità di ripristinare la legalità nei territori interessati dai suddetti abusi, sottolineando come tale obiettivo possa essere conseguito assicurando il corretto funzionamento di tutte le istituzioni ivi operanti, tra le quali anche quelle economico-finanziarie come le banche. A tale proposito, rileva, peraltro, come i fatti segnalati nell'interrogazione, segnatamente l'avvenuto allacciamento degli immobili alle reti idrica e fognaria, che presuppone adempimenti di competenza comunale, avrebbero dovuto suscitare iniziative da parte della prefettura competente e, di conseguenza, del Ministro dell'interno, che, invece, sono mancate.

Esprime pertanto la propria totale insoddisfazione, dovuta anche alla constatazione dell'esistenza di carenze istituzionali che favoriscono il permanere di una grave situazione di illegalità nella provincia napoletana.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come i fatti richiamati nell'interrogazione consentano di ipotizzare l'esistenza di una vera e propria truffa, perpetrata ai danni degli acquirenti in buona fede degli immobili abusivi, a tutela dei quali sarebbe opportuno assumere ulteriori iniziative.

5-02779 Antonio Pepe e Contento: Rilascio del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA da parte di soggetti iscritti nell'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili.

Manlio CONTENTO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara insoddisfatto della risposta, osservando come i continui interventi normativi, talora attuati in maniera frettolosa e confusa, producano l'indesiderato effetto di

disperdere i risultati del lavoro che il Parlamento svolge per correggere le storture presenti nella legislazione vigente.

Nel caso di specie, rileva come il rinvio, operato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, all'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, conduca all'assurdo di escludere gli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili, nonché gli iscritti nel registro dei revisori contabili, dal novero dei professionisti cui è consentito il rilascio del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA di ammontare superiore a 15.000 euro, nel quale sono compresi, invece, soggetti con minore qualificazione professionale.

Auspica, quindi, che tale palese incongruenza possa essere corretta in occasione dell'esame di future iniziative legislative concernenti tale materia.

5-02780 Fluvi: Problematiche relative all'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD), sottolinea preliminarmente come lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata possa avere un significato concreto soltanto nel caso in cui il Governo dimostri l'effettiva volontà di dare risposte pertinenti agli atti di sindacato ispettivo e non si limiti, invece, a richiamare ciò che è già stato reso noto dalla stampa.

Per quanto riguarda la disponibilità manifestata dal sottosegretario, a nome del Governo, ad esaminare positivamente ogni proposta legislativa finalizzata a chiarire definitivamente la complessa vicenda oggetto dell'interrogazione, evidenzia la difformità dei comportamenti assunti dai comuni e dalle società cui è affidata la

gestione di entrate locali a seguito della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha affermato la natura tributaria della tariffa d'igiene ambientale.

In particolare, mentre alcuni enti continuano a fatturare applicando l'IVA sugli importi dovuti dai contribuenti a titolo di TIA, altri hanno deciso di non applicare la predetta imposta, ma di aumentare la tariffa, determinando, in tal modo, un aggravio di costi per gli utenti, segnatamente per i soggetti che potevano portare in detrazione l'imposta pagata.

A prescindere dalla complessa questione del rimborso dell'IVA versata sugli importi dovuti a titolo di TIA fino alla predetta sentenza della Corte costituzionale, ritiene che il Governo non possa continuare ad evitare di assumersi la responsabilità di chiarire come si debbano comportare i soggetti periodicamente tenuti all'emissione delle fatture relative a tale servizio.

Si dichiara, quindi, completamente insoddisfatto della risposta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

Testo unificato C. 864 e abb., ed emendamenti.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dalla Commissione di merito.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla IV Commissione Difesa sul testo unificato, elaborato dal comitato ristretto ed adottato dalla Commissione come testo base, delle proposte di legge C. 864 Vannucci (PD), C. 3244 Bocchino (PdL), C. 3254 Di Pietro (IdV) e C. 3269-*ter* Cicu (PdL), discusso in sede legislativa dalla Commissione di merito, recante norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

La Commissione è inoltre chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti trasmessi dalla IV Commissione.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 189 del 1959, relativamente alle procedure di nomina ed alla durata del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e del Comandante in seconda del medesimo Corpo.

In particolare, il numero 1) della lettera a) del comma 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 4 della predetta legge n. 189, il quale attualmente prevede che il Comandante generale è scelto tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo dell'Esercito, integrandolo al fine di consentire che il Comandante possa essere scelto anche tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo.

Rimane invece confermato che la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

Il numero 2) della medesima lettera a) inserisce un nuovo quarto comma nel già citato articolo 4 della legge n. 189, con il quale si prevede che il mandato del Comandante generale ha una durata pari a due anni, rinnovabile; la predetta durata di due anni non vale qualora nel frat-

tempo il Comandante debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

La disposizione specifica che, alla scadenza del mandato, il Comandante generale è collocato in congedo, che è equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 215 del 2001, ai sensi delle quali al personale militare che si trovi a non più di cinque anni dal limite di età e che faccia domanda di essere collocato in ausiliaria, compete, in aggiunta ad ogni altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Tale ultima norma si applica evidentemente nel caso in cui la scadenza del mandato del Comandante generale intervenga prima del raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo.

La lettera *b*) del comma 1 sostituisce il secondo comma dell'articolo 5 della richiamata legge n. 189, il quale attualmente prevede che, per esigenze addestrative di carattere militare, e per assicurare il collegamento con il Ministero della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa assegna al Comando generale della Guardia di finanza un generale di brigata divisione in servizio permanente dell'Esercito.

Rispetto al testo attualmente vigente, la nuova formulazione del secondo comma prevede che l'ufficiale assegnato al Comando generale sia un generale di divisione; inoltre, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina sulla nomina del Comandante della Guardia di finanza, il quale non deve più necessariamente essere scelto tra generali di Corpo d'armata dell'Esercito, la nuova formulazione stabilisce, che, per finalità di collegamento con il Comando generale della Guardia di finanza, è assegnato al Ministero della

difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 2 aggiunge un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2001, al fine di specificare che, nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo della Guardia di finanza dipende funzionalmente dal Ministro della difesa.

Il comma 3 modifica invece il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 69 del 2001, relativamente alla nomina ed alla durata del Comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza.

Mentre la disciplina attualmente vigente prevede che la carica di Comandante in seconda sia assunta dal generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo, le modifiche proposte prevedono che tale carica possa essere rivestita anche dal generale di corpo d'armata che segue nel ruolo il più anziano, qualora quest'ultimo ricopra la carica di Comandante generale.

Inoltre si stabilisce che il Comandante in seconda resti in carica per un periodo massimo di un anno (laddove l'attuale disciplina in materia prevede invece che la carica abbia durata massima biennale); il Comandante in seconda cessa dalla carica anche prima del termine qualora nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

Il comma 4 reca prevede che le nuove disposizioni relative alla durata del Comandante generale ed alla nomina e durata del Comandante in seconda, introdotte dal provvedimento, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza che sarà nominato secondo le nuove procedure stabilite dal provvedimento stesso.

Inoltre la disposizione dispone, a decorrere dalla medesima data, la cessazione degli effetti delle norme di cui all'articolo 9 della legge n. 190 del 1989, le quali prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la carica di Comandante in seconda

della Guardia di finanza ha la durata massima di due anni e che, alla scadenza del mandato, l'ufficiale che la ricopriva è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, anche qualora non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perché abbia raggiunto i limiti di età.

L'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ferme restando le norme transitorie di cui all'articolo 1, comma 4.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati nel corso dell'esame in sede legislativa, trasmessi dalla Commissione Difesa, l'emendamento Maurizio Turco 1.1 apporta una serie di modifiche piuttosto articolate all'articolo 1, volte sostanzialmente a realizzare la trasformazione del Corpo della Guardia di finanza in un Corpo di polizia tributaria, che non appartarrebbe più alle Forze armate: conseguentemente, la figura del Comandante generale si trasformerebbe in quella di Direttore generale, scelto tra i dirigenti generali dello Stato e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia.

L'emendamento Di Pietro 1.2 modifica invece l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1, del testo unificato, al fine di prevedere che il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto esclusivamente tra i generali di Corpo d'armata del medesimo Corpo e non anche tra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito; inoltre l'emendamento elimina il concerto con il Ministro della difesa relativamente alla proposta di nomina del Comandante generale.

L'emendamento Fava 1.3 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2, del testo unificato, al fine di prevedere che il mandato del Comandante generale ha durata non inferiore a 2 anni, rinnovabile una sola volta, laddove invece l'attuale formulazione del testo prevede una durata pari a 2 anni, rinnovabile. Inoltre la pro-

posta emendativa stabilisce che, se durante il mandato si determinino le condizioni per la cessazione dal servizio a causa del raggiungimento dei limiti di età, il Comandante è richiamato sino al termine del mandato, laddove invece l'attuale formulazione del testo stabilisce che, al raggiungimento dei limiti di età, il Comandante cessa dal mandato.

L'emendamento Bosi 1.4 sostituisce il numero 2 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, del testo unificato, sostanzialmente al fine di equiparare la durata del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza a quello dei Capi di Stato maggiore, determinato ai sensi dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 490 del 1997. In particolare, tali disposizioni prevedono che il mandato dei Capi di Stato maggiore è fissato in non meno di due anni e che, in caso di raggiungimento dei limiti di età, il soggetto in carica è richiamato in servizio sino al termine del mandato.

Gli identici emendamenti Ruggia 1.5 e Di Stanislao 1.6 modificano l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2, del testo unificato, al fine di prevedere che il mandato del Comandante generale ha durata pari a 2 anni, rinnovabile una sola volta, per un periodo di due anni, e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età. La proposta emendativa prevede inoltre che, qualora il Comandante raggiunga i limiti di età nel corso del primo biennio, egli sia chiamato d'autorità in servizio fino al termine del mandato, che non è in questo caso rinnovabile.

L'emendamento Di Pietro 1.7 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2, del testo unificato, al fine di prevedere che il mandato del Comandante generale ha durata pari a 2 anni, rinnovabile una sola volta, e che, in caso di rinnovo, il Comandante generale decade dall'incarico nel giorno stesso in cui cessa dal servizio per limiti di età o per altra causa. La proposta emendativa prevede inoltre che il mandato non sia rinnovabile se, nel corso del primo biennio, il Comandante generale debba

cessare dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge.

L'emendamento Ruggia 1.8, modifica il comma 3 lettera *b*), del testo unificato, al fine di prevedere che la durata in carica del Comandante in seconda della Guardia di finanza ha la durata di un anno e che egli è richiamato in servizio fino al termine del mandato, qualora nel corso di quest'ultimo abbia raggiunto i limiti di età per la cessazione dal servizio. Il testo unificato stabilisce invece che il Comandante in seconda cessa dal mandato qualora nel frattempo debba cessare dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o altra causa prevista dalla legge.

L'articolo aggiuntivo Cicu 1.01 riguarda una problematica non affrontata direttamente dal testo unificato, intervenendo sulla disciplina concernente la promozione al grado superiore attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età a tutti gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, ad esclusione dei generali di Corpo d'armata.

In tale contesto la proposta emendativa prevede che, per i generali di Corpo d'armata, si applicano comunque, dal 2010, gli effetti economici e previdenziali connessi al grado superiore, con esclusione dell'indennità speciale riconosciuta agli ufficiali generali, al Capo della Polizia, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al Comandante generale della Guardia di finanza.

L'articolo aggiuntivo Cicu 1.02 riguarda anch'esso una problematica non affrontata direttamente dal Testo unificato, stabilendo che, con decreto del Ministro della difesa, sono individuate le cariche vicarie del Capo di Stato maggiore della Difesa e dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, le quali vengono qualificate come corrispondenti al Vice Comandante dell'Arma dei carabinieri ed al Comandante in seconda della Guardia di finanza.

Inoltre, la proposta emendativa prevede che ai soggetti cui sono attribuite tali

cariche è attribuita l'indennità speciale riconosciuta agli ufficiali generali, al Capo della Polizia, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al Comandante generale della Guardia di finanza.

Rileva quindi come il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Difesa rappresenti un apprezzabile punto di equilibrio tra le forze politiche, che deve quindi essere mantenuto, al fine di consentire l'approvazione in sede legislativa del provvedimento.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione di merito e di esprimere parere contrario sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla Commissione di merito (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV), Marco CAUSI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Marco CAUSI (PD) e Giampaolo FOGLIARDI (PD), ai quali risponde Gabriella ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Alemanno e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, osserva come la Commissione sia stata autorizzata a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196).

Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega in materia di federalismo fiscale conferita al Governo dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, sulla base degli specifici principi e criteri direttivi dettati in materia di demanio dall'articolo 19 della medesima legge n. 42.

In particolare, l'articolo 19 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 119, della Costituzione, il quale dispone, al sesto comma, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, i decreti legislativi fissino i principi generali per consentire l'attribuzione di tale patrimonio.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono che:

a) i beni siano attribuiti a titolo non oneroso ad ogni livello di governo, secondo distinte tipologie, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) i beni immobili siano attribuiti ai diversi enti sulla base del criterio di territorialità;

c) ai fini dell'attribuzione dei beni si faccia ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata;

d) siano individuate tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono

essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 7 articoli, segnala preliminarmente come il Governo abbia allegato alla relazione illustrativa, a fini conoscitivi, una versione modificata del testo, che recepisce una serie di rilievi espressi dalle rappresentanze degli enti locali, sul quale la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole.

Per quanto riguarda le singole disposizioni dello schema, l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, che consiste nell'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, prevedendo, al comma 1, che tale individuazione è operata attraverso lo schema di decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto della Costituzione, sulla base di domanda degli enti territoriali interessati ai beni stessi.

Il comma 2 stabilisce che gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti ad assicurare la massima valorizzazione funzionale.

In merito al contenuto del comma 2, rileva come l'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, il quale stabilisce i principi e criteri direttivi in materia di decentramento patrimoniale, non preveda espressamente un obbligo di valorizzazione dei beni del patrimonio attribuiti.

L'articolo 2, comma 1, prevede che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni e valorizzazione ambientale, criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2.

Al riguardo, con riferimento alle modalità di individuazione e attribuzione dei beni pubblici a favore di Regioni ed Enti

locali, segnala come i criteri di delega di cui all'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, sembrano riservare allo Stato il compito di stilare le apposite liste che individuano i singoli beni da trasferire, limitando la concertazione in sede di Conferenza unificata alla fase di attribuzione di tali beni agli enti territoriali.

Il comma 2 prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possano chiedere l'attribuzione a titolo non oneroso dei beni già individuati a tal fine dallo Stato. Successivamente, lo Stato potrà procedere all'attribuzione dei beni sulla base delle richieste degli enti territoriali.

Il comma 3 dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle richieste avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo.

In merito rileva l'opportunità di chiarire meglio la portata normativa della previsione, la quale sembra disciplinare l'ipotesi in cui un bene, pur attribuito ad un determinato livello di governo, non sia tuttavia richiesto dall'ente territoriale appartenente a quel livello di governo.

Il comma 4 prevede che l'ente territoriale, dopo l'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività che esso rappresenta e deve favorirne la massima valorizzazione funzionale, a vantaggio, sia diretto sia indiretto, della collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività sul processo di valorizzazione, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. In tale contesto i Comuni possono indire forme di consultazione popolare anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi statuti.

In base al comma 5 i beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in quote indivise.

I singoli beni possono dunque essere attribuiti a più enti corrispondenti a di-

versi livelli di governo o a più enti del medesimo livello di governo o ancora in maniera mista, ad esempio a più enti del medesimo livello di governo e ad un ente di un diverso livello di governo.

A tale riguardo, rileva come l'attribuzione di un medesimo bene tra più enti territoriali potrebbe determinare criticità in ordine alla gestione del bene, anche in relazione alle scelte, evidentemente da concertare tra diversi enti, inerenti alla sua concreta valorizzazione.

La disposizione precisa che i criteri con cui procedere all'attribuzione dei beni sono:

a) sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, in base ai quali i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione, in considerazione dell'entità o tipologia dei beni trasferiti;

b) semplificazione, prevedendosi che, in applicazione di tale criterio, i beni possano essere inseriti dalle Regioni e dagli Enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede, da parte di Regioni ed enti locali, la possibilità di predisporre un « piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari », che deve essere presentato con riguardo agli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali degli enti.

Al riguardo rileva l'opportunità di rivedere la formulazione della norma alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto — legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui disponeva che « la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valo-

rizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente ».

La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata motivata dalla Corte in base al fatto che nella materia « governo del territorio », ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio, dovendo la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio essere intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi.

In questo contesto evidenzia come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, la lettera *b)* risulti integrata, prevedendosi che la deliberazione del consiglio comunale o provinciale di approvazione del piano di alienazioni è trasmesso ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

c) capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene; a tale riguardo si prevede che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire, per i fini sopra indicati, mediante attri-

buzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali, anche ai sensi del già richiamato articolo 58 del decreto-legge n. 112.

In tale contesto rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, la lettera *c)* risulti integrata, prevedendosi che le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare cui possono essere attribuiti i beni siano attribuiti agli enti locali cui sono trasferiti i beni stessi.

d) correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene;

e) valorizzazione ambientale, tenendo presente le caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e salvaguardare, nel contempo, i valori ambientali.

In merito ai predetti criteri segnala come le funzioni effettivamente svolte dall'ente, menzionate dalla lettera *d)*, sono individuate e disciplinate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sul quale dovrebbe incidere il disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta « Carta delle autonomie », attualmente all'esame della I Commissione Affari costituzionali della Camera. Tale ultimo provvedimento ridisegna infatti le funzioni fondamentali di province, comuni e città metropolitane e prevede, all'articolo 13, una delega biennale per « riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali ». L'approvazione del disegno di legge avrebbe pertanto l'effetto di modificare l'attuale assetto delle competenze degli enti locali, alla luce del quale,

anche sulla base delle specifiche previsioni della legge n. 42 del 2009, lo schema di decreto legislativo provvede all'attribuzione dei beni statali ai suddetti enti.

In tal caso occorrerebbe valutare la congruità della corrispondenza dei beni attribuiti alla luce dello schema di decreto legislativo con le competenze che effettivamente spetteranno agli enti locali a seguito dell'entrata in vigore della riforma delle funzioni degli enti locali stessi.

L'articolo 3, comma 1, primo periodo, dispone che i beni siano individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi. Tali elenchi di beni sono adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli articoli 1 e 2 dello schema di decreto; i predetti decreti saranno emanati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per gli affari generali e con gli altri Ministri competenti per materia.

In merito a tale disposizione evidenzia l'opportunità di meglio coordinarla con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, il quale anch'esso disciplina l'individuazione dei beni, al fine di meglio delimitare la fase dell'individuazione dei beni rispetto a quella dell'attribuzione degli stessi ai diversi livelli di governo.

A tale riguardo segnala come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, il periodo risulti leggermente modificato, al fine di specificare che l'individuazione dei beni è effettuata ai fini della loro attribuzione ad uno o più livelli di governo, risolvendo in tal modo la problematica appena evidenziata.

Rileva inoltre, anche in questo caso, l'opportunità di valutare se la procedura di concertazione con gli enti territoriali anche con riguardo alla fase di individuazione dei beni da trasferire possa essere considerata conforme ai criteri di delega di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 19

della legge n. 42 del 2009, i quali sembrano invece riservare allo Stato il compito di stilare le apposite liste contenenti i singoli beni da attribuire, limitando la concertazione in sede di Conferenza unificata alla fase di assegnazione di tali beni.

Il secondo periodo stabilisce che con il medesimo procedimento possano essere eventualmente adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi e modificativi.

In merito a tale disposizione si osserva come non si prevede a alcun termine che limiti temporalmente l'adozione dei decreti correttivi e integrativi.

Il terzo periodo specifica che i beni del demanio idrico ed i beni del demanio marittimo possono essere individuati sia singolarmente sia per gruppi.

Ai sensi del quarto periodo, i predetti elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi e sono suscettibili di produrre effetti solo a partire dalla data di pubblicazione dei sopra indicati DPCM nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale riguardo rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, il periodo risulti integrato, precisandosi gli elementi informativi riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione.

Il comma 2 prevede, al primo periodo, che, relativamente alle aree ed ai fabbricati, le regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni siano chiamati a presentare un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

In proposito rileva come lo schema di decreto sembri introdurre due procedimenti differenziati per l'attribuzione dei beni agli enti territoriali.

Per quelli compresi tra le « aree » e i « fabbricati », in base alla procedura definita dal comma 2, l'attribuzione dei beni spetta ad un apposito DPCM da adottare senza una preventiva concertazione in

sede di Conferenza unificata, mentre per quanto concerne l'individuazione e l'attribuzione delle altre tipologie di beni non ricompresi tra le « aree » e i « fabbricati » lo schema di decreto prevede l'adozione di DPCM previa concertazione in sede di Conferenza unificata, ma non individua le modalità attraverso le quali gli enti territoriali debbono procedere alle richieste di assegnazione, né i soggetti cui inviare tali richieste ed i relativi termini entro i quali effettuarle.

Tale diversa disciplina potrebbe indurre a ritenere che, per quanto riguarda gli altri beni di cui al comma 1, diversi dalle « aree » e dai « fabbricati », siano i DPCM a determinarne l'attribuzione agli enti territoriali anche senza che questi ultimi ne abbiano fatto richiesta in precedenza; tale interpretazione si porrebbe tuttavia in contrasto con l'articolo 1, comma, 1, dello schema, in base al quale i beni possono essere attribuiti su richiesta dell'ente interessato.

A tale riguardo rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, risulti soppresso il riferimento alle aree ed ai fabbricati, risolvendo in tal modo la problematica appena evidenziata.

Segnala inoltre come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, sia stato anche aggiunto un nuovo periodo, che contiene una norma specifica relativa ai beni del demanio idrico ed ai beni del demanio marittimo, per i quali, qualora siano stati individuati in gruppi, si prevede che la domanda di attribuzione deve riguardare tutti i beni compresi in ciascun gruppo.

Ai sensi del secondo periodo, in base alle richieste di assegnazione pervenute, è adottato, entro i successivi 30 giorni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore DPCM, riguardante l'attribuzione dei beni, che produce a sua volta effetti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna regione o di ciascun ente locale.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, primo periodo, che, a seguito del DPCM di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'articolo 5, salvo alcune eccezioni, entrano a far parte, con le proprie pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), i quali si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene.

La disposizione fa inoltre esplicitamente salvo il regime giuridico dei beni trasferiti appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che rimane quello dettato per i beni demaniali dal codice civile e della navigazione, nonché dalle altre leggi di settore.

Tali beni pertanto rimangono, anche dopo il trasferimento, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, inalienabili, non usucapibili, insuscettibili di espropriazione forzata; i medesimi beni non possono altresì formare oggetto di diritti in favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Inoltre, il secondo periodo prevede la possibilità di ampliare ulteriormente la lista dei beni trasferiti – diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico, e aeroportuale – da considerare come « demaniali » o facenti parte del patrimonio indisponibile, stabilendo, in tal caso, che il DPCM di assegnazione deve specificamente motivare tale inclusione.

Il comma 2 stabilisce che l'effetto del trasferimento dei beni si produce dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del DPCM di attribuzione. La disposizione specifica che il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

In parallelo con quanto evidenziato con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, rileva come l'attuale formulazione del comma 2, che subordina l'effetto del tra-

sferimento della totalità dei beni alla data di pubblicazione del DPCM, il quale si riferisce tuttavia soltanto all'assegnazione dei beni rientranti tra le aree e i fabbricati di cui al predetto articolo 3, comma 2, presenti profili problematici, che potrebbero peraltro essere risolti alla luce delle modifiche ipotizzate dallo stesso Governo a tale ultima disposizione.

L'articolo 5 individua, al comma 1, le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili a richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

In particolare, si tratta:

a) di tutti i beni del demanio marittimo indicati dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione (il quale fa riferimento ai lidi, alle spiagge, ai porti, alle rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, ai bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, ai canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo), con esclusione dei beni direttamente in uso alle amministrazioni statali (quali, ad esempio, i litorali appartenenti al Ministero della Difesa);

b) di tutti i beni del demanio idrico di interesse regionale e provinciale (ad esempio i fiumi e i laghi), nonché delle opere idrauliche e di bonifica di competenza statale (analogamente a quanto avvenuto in Friuli Venezia Giulia e in Trentino Alto Adige); dei terreni abbandonati dalle acque correnti, dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (di cui all'articolo 942 del codice civile); delle isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti (di cui all'articolo 945 del codice civile); degli alvei abbandonati di fiumi e torrenti (di cui all'articolo 946 del codice civile); dei terreni comunque abbandonati derivanti da mutamenti del letto dei fiumi (di cui all'articolo 947 del codice civile);

A tale riguardo rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, la lettera risulti leg-

germente modificata, al fine di inserire tra i beni del demanio idrico considerati dalla disposizione anche quelli di interesse interregionale o comunale.

c) di tutti gli aeroporti di interesse regionale facenti parte del demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione.

A tale riguardo rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, la lettera risulti leggermente modificata, al fine di inserire tra anche gli aeroporti di interesse locale.

d) di tutte le miniere (e relative pertinenze) ubicate sulla terraferma;

e) di tutte le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, diversi dalle tipologie di beni immobili indicati in precedenza, ad eccezione dei beni esplicitamente non trasferibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

A tale riguardo rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, il testo della lettera risulti modificato, sostituendo il riferimento alle aree ed ai fabbricati con quello a tutti i beni di proprietà dello Stato.

In proposito evidenzia inoltre, in via generale, la necessità che l'individuazione ed il trasferimento dei beni alle regioni ed agli altri enti territoriali siano realizzate tenendo conto dell'esigenza di attribuire ai singoli enti insiememente di beni che siano suscettibili di assicurare all'ente non solo oneri di gestione, ma anche introiti.

I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'esclusione di alcuni beni dalle procedure di trasferimento.

In particolare, il comma 2 individua le tipologie e le caratteristiche dei beni che sono in ogni caso non trasferibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 per i beni in uso al Ministero della difesa.

Si tratta, in particolare:

degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli Enti pub-

blici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, a condizione che i predetti edifici siano utilizzati per finalità istituzionali;

dei porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore: al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, i porti di rilevanza nazionale sono quelli sede di Autorità portuali, mentre l'articolo 698 del codice della navigazione prevede che gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale siano individuati con decreto del Presidente della Repubblica, il quale non è stato tuttavia ancora emanato;

dei beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;

dei beni oggetto di accordi o intese con gli Enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; a tale proposito ritiene opportuno identificare meglio tale categoria di beni e a quali accordi si faccia riferimento.

delle reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche;

delle strade ferrate in uso.

Il comma 3 stabilisce la procedura per l'individuazione dei beni esclusi dal trasferimento

A tal fine il primo periodo stabilisce che, ai fini dell'esclusione, le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni relativamente ai quali si richiede l'esclusione dalle procedure di trasferimento, fornendone adeguata motivazione; l'elenco deve essere inviato da ciascuno dei soggetti interessati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In tale contesto rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, sia stato inserito un ulteriore periodo, in forza del quale

l'Agenzia del demanio compila a sua volta, entro il medesimo termine, l'elenco relativo ai propri beni.

Al riguardo rileva l'opportunità di precisare il regime applicabile ai beni in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 che non risultino indicati negli elenchi di cui al comma 3. Ciò in quanto, mentre ai sensi del comma 2 « sono in ogni caso esclusi dal trasferimento » i beni aventi le caratteristiche indicate nel comma medesimo, il successivo comma 3 stabilisce che « ai fini dell'esclusione di cui al comma 2 » le amministrazioni statali e gli altri enti devono redigere l'elenco, adeguatamente motivato, dei beni da escludere dalle procedure di trasferimento.

Ai sensi del secondo periodo, entro i successivi trenta giorni, quindi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, il quale è reso pubblico, a fini notiziali, ed è corredato delle motivazioni pervenute dalle singole amministrazioni o enti.

In tale contesto rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, il periodo sia stato integrato, nel senso di stabilire che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio è redatto previo parere della Conferenza unificata.

Il terzo periodo prevede la possibilità di integrare o modificare il predetto elenco in base al « medesimo procedimento ».

Al riguardo ritiene opportuno chiarire se le eventuali modifiche o integrazioni debbano essere, in ogni caso, effettuate entro il termine ultimo previsto dal comma 3 (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento). Ciò in quanto, qualora fossero resi possibili interventi anche oltre il predetto termine, la procedura indicata andrebbe coordinata con le scadenze fissate dall'articolo 3 per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 prevede che con DPCM, su proposta del Ministro della difesa, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, siano individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono ai sensi del precedente comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui all'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare.

In merito segnala come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, il comma sia stato integrato, nel senso di stabilire che il DPCM deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo si rammenta che il citato articolo 14-*bis* modifica in più parti il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto - legge n. 269 del 2003, che, tra l'altro, ha attribuito al Ministero della difesa il compito di individuare i beni immobili non più utili ai propri fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio.

L'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007 stabilisce invece che il Ministero della Difesa provveda all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle proprie esigenze istituzionali.

Evidenzia l'opportunità di coordinare la previsione del comma 4 con la scelta, operata dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), di affidare al Ministero della Difesa, attraverso la nuova società Difesa Servizi spa, l'attività di valorizzazione e riqualificazione (con esclusione delle attività di alienazione) degli immobili militari, eventualmente fissando un termine entro il quale il Ministero della difesa e la società Difesa Servizi devono concludere le

procedure di valorizzazione previste dal citato comma 27, decorso il quale i beni stessi, non oggetto di valorizzazione, rientrerebbero nell'ambito dei beni suscettibili di trasferimento in base alle norme del decreto legislativo.

Segnala quindi come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, sia stato inserito un nuovo comma, il quale prevede che, nel quadro degli accordi di valorizzazione dei beni culturali già contemplati dall'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministero per i beni e le attività culturali trasferisca alle regioni ed agli altri enti territoriali i beni e le cose indicate nei richiamati accordi di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del predetto codice, il quale prevede che i beni del demanio culturale e le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Il comma 5 esclude in ogni caso il trasferimento dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica.

L'articolo 6, comma 1, demanda ad uno o più regolamenti, da emanare su proposta del Ministro dell'economia, sentiti il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro per gli affari regionali, il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994.

In tale contesto rileva come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, il comma sia stato integrato, nel senso di stabilire che i regolamenti sono emanati previo parere della Conferenza unificata.

La disposizione intende esplicitamente favorire l'applicazione di uno dei principi generali richiamati dallo schema di decreto, ovvero del criterio della « capacità finanziaria », di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c*), ai sensi del quale l'ente cui è attribuito il bene immobile deve disporre di adeguate capacità finanziarie per la tutela, la gestione e la valorizzazione del medesimo.

In particolare, la lettera *a*) richiede che l'attribuzione dei beni immobili statali ai fondi immobiliari avvenga proporzionalmente al valore fissato al momento del trasferimento dei suddetti beni, laddove il comma 4 dell'articolo 14-*bis* della citata legge n. 86 del 1994 prescrive che gli immobili apportati al fondo siano sottoposti alle procedure ordinarie di stima anche al momento dell'apporto.

In merito segnala come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, la lettera *a*) sia stata integrata, nel senso di stabilire che il valore dei beni attribuiti ai fondi immobiliari è stimato da un esperto indipendente.

La lettera *b*) stabilisce che la possibilità di sottoscrivere quote dei fondi deve essere estesa anche a persone fisiche, persone giuridiche e altri enti privati, con versamenti in denaro, apporto di beni immobili o di altri diritti reali, condizionati, nel caso di attribuzione a titolo non oneroso di beni statali, a un contestuale ed equivalente apporto a titolo gratuito dei sottoscrittori privati. La disposizione prevede inoltre che sia consentita a più Regioni ed Enti territoriali la possibilità di partecipare ai fondi immobiliari, nonché di attribuire beni statali a titolo non oneroso, successivamente alla prima emissione di quote, con conseguente trasferimento delle stesse quote tra le Regioni e gli Enti locali, in relazione al beneficio derivante pro-quota dall'apporto suddetto, secondo la stima di un esperto indipendente.

La lettera *c*) prescrive che la liquidità disponibile sia utilizzata per l'acquisto di beni immobili funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del fondo.

Al riguardo ricorda come i commi 2 e 3 dell'articolo 14-*bis* della legge n. 86 vietino che la liquidità derivata dagli apporti in denaro possa essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, il comma 14 dell'articolo 14-*bis* prescrive che le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi dal Tesoro o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per tali quote, affluiscono agli enti titolari. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi dagli enti locali territoriali, dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti e alla riduzione del debito complessivo.

La lettera *d*) impone che nelle disposizioni regolamentari siano espressamente indicate le norme applicabili in materia di quota minima percentuale dell'apporto degli enti territoriali, nonché in materia di facoltatività dell'apporto in denaro da parte degli enti territoriali e di possibilità di utilizzazione della liquidità per l'acquisto di beni immobili funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del fondo.

Al riguardo rammenta di nuovo che i commi 2 e 3 dell'articolo 14-*bis* della richiamata legge n. 86 vietano espressamente tali fattispecie.

La lettera *e*) mantiene ferma l'applicabilità, con riguardo agli apporti effettuati dagli enti pubblici, della disciplina fiscale di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994, prevedendo altresì che agli apporti dei beni immobili effettuati dai privati si applichi la normativa generale di cui all'articolo 37 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Per quanto riguarda la disciplina fiscale degli apporti al fondo, ricorda come il comma 10 del predetto articolo 14-*bis* stabilisca che tali apporti non danno luogo a redditi imponibili, ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento del-

l'apporto, e che le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto.

Il comma 11 ha invece istituito un'imposta sostitutiva pari a 516,4 euro, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, per l'insieme degli apporti iniziali e delle eventuali successive retrocessioni (in caso di liquidazione del fondo e gestione commissariale) liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura.

Con riferimento all'articolo 37 del TUF, richiamato dalla lettera *e*), rammenta che esso ha affidato a un decreto ministeriale il compito di determinare i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo ad alcuni specifici aspetti, tra cui le condizioni e le modalità di effettuazione degli acquisti o dei conferimenti – sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del fondo – per i fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari.

La lettera *f*) prevede che i regolamenti devono contemplare la possibilità di prevedere contestuali o successivi conferimenti di altri beni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali.

In merito all'articolo 6, si rileva come la delega di cui alla legge n. 42 del 2009 non rechi un esplicito criterio di delega sul riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari « chiusi » istituiti con apporto di beni immobili, e come occorra pertanto valutare la conformità del medesimo articolo 6 con i criteri di delega stabiliti dalla citata legge n. 42.

Sotto un diverso profilo, segnala come l'articolo, il quale affida ad una fonte di rango secondario, quale il regolamento governativo di delegificazione, il riordino della disciplina di rango primario relativa ai fondi comuni, possa presentare profili problematici dal punto di vista delle fonti

del diritto, in particolare in quanto la norma non sembra rispettare le previsioni di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 in materia di delegificazione, ad esempio in quanto non dispone l'abrogazione delle norme vigenti all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

In tale contesto segnala come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, sia stato inserito un nuovo comma 2, il quale mantiene ferma la possibilità, per gli enti territoriali, di promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare o di partecipare ad essi, secondo la disciplina in materia di fondi immobiliari chiusi dettata dal TUF.

L'articolo 7, comma 1, dispone l'esenzione da ogni diritto e da ogni tributo dovuto sugli atti, contratti, formalità e ogni altro adempimento necessario per l'attuazione del provvedimento in esame, escludendo dunque da ogni forma impositiva tutte le operazioni di trasferimento dei beni e le operazioni correlate effettuate in attuazione della disciplina in commento.

Il comma 2 prevede che, con uno o più DPCM, sono determinati i criteri e i tempi per ridurre le risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente al processo di trasferimento dei beni statali.

I DPCM sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per gli affari regionali.

In tale contesto segnala come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, il comma 2 sia stato modificato, sostituendo la nozione di riduzione delle risorse con quella di adeguamento delle risorse (che può realizzarsi sia attraverso una diminuzione sia attraverso un aumento delle risorse stesse), nonché stabilendo che i predetti decreti sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

In merito al comma 2 rileva come esso demandi ad una fonte di rango secondario

– il DPCM – la determinazione di criteri e tempi per ridurre le risorse spettanti alle Regioni e agli enti locali, laddove molte delle risorse suscettibili di riduzione trovano fondamento in disposizioni di rango primario. Osserva inoltre come la disposizione non preveda un termine per l'adozione dei decreti di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali, laddove occorrerebbe invece valutare l'opportunità che tali decreti compensativi dei minori introiti erariali siano adottati contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni.

Sotto il profilo sostanziale, la relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativa indica che il gettito erariale che potrebbe subire riduzione, a seguito del trasferimento alle regioni ed agli altri enti territoriali dei beni previsto dall'articolo 3, è quantificabile in complessivi 189 milioni di euro, per la gran parte relativi ai canoni demaniali, stimati intorno ai 140 milioni, mentre ulteriori 40 milioni sono relativi ai redditi di beni immobili patrimoniali per affitti, concessioni e altro.

A tale riguardo rileva l'opportunità di considerare, ai fini della determinazione della riduzione dei trasferimenti statali, che il trasferimento dei beni dallo Stato agli enti territoriali comporterà, oltre alla riduzione delle entrate statali che la disposizione intende compensare, anche il trasferimento in capo agli enti medesimi degli oneri di gestione connessi alla proprietà del bene attualmente sostenuti dallo Stato, nonché il venir meno, per i comuni cui saranno attribuiti i beni immobili, dell'ICI attualmente dovuta dallo Stato ai comuni stessi per i beni attualmente statali che saranno trasferiti.

In tale ambito segnala come, nella versione dello schema di decreto allegata alla relazione illustrativa, sia stato inserito un nuovo comma 3, il quale prevede che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese sostenute dallo Stato per la gestione del bene trasferito, importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, su proposta del Ministro dell'economia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

In merito a tale ultima previsione prospettata dal Governo, rileva come la vigente normativa in materia di patto di stabilità interno, contenuta negli articoli del Titolo III, Capo III, del decreto – legge n. 112 del 2008, disciplina tale istituto esclusivamente per il periodo dal 2009 al 2011, laddove la disposizione del comma 3 sembra introdurre una deroga di carattere permanente ad un quadro normativo, quello del patto di stabilità interno, suscettibile di variazioni.

In linea generale, evidenzia quindi la necessità che, nelle more dell'attuazione del processo di federalismo demaniale, non vengano avviate ulteriori procedure di vendita relative ai beni oggetto delle norme del decreto legislativo.

Si riserva infine di formulare una proposta di rilievi all'esito del dibattito.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti in merito alle successive modalità di esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alla richiesta del deputato Fluvi, ritiene che il contenuto dello schema di decreto legislativo dovrà essere adeguatamente approfondito dalla Commissione, all'indomani della conclusione dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3350, di conversione del decreto – legge n. 40 del 2010, in materia di incentivi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-02777 Milo: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti, tenuto conto del parere espresso al riguardo dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat), chiedono di sapere se la misura agevolativa relativa alla detassazione degli investimenti in macchinari, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, sia applicabile anche agli investimenti effettuati per le funivie destinate al trasporto di persone, consistenti nella struttura edile strettamente necessaria al funzionamento delle stazioni, ivi compresi gli ancoraggi per le funi e le fondamenta, la sala per i motori e i contrappesi, le rampe di accesso, la sala d'attesa, il vano cassa, i servizi, l'involucro e il tetto.

In via preliminare si fa presente che, nella seduta presso la VI Commissione Finanze della Camera dell'8 aprile 2010, è stato già esaminato un precedente documento di sindacato ispettivo sulla stessa questione. Tuttavia, considerato che, nella tabella per la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, il codice « 28.22.09 » che si riferisce alla « fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione » comprende anche la fabbricazione di convogliatori, teleferiche eccetera, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario acquisire il parere dell'Istat in merito alla riconducibilità nel suddetto codice anche dei menzionati investimenti effettuati per le funivie destinate al trasporto di persone, ai fini della parziale deducibilità degli stessi dal reddito di impresa.

Al riguardo, l'Istat riferisce che la tabella Ateco 2007 è derivata dalla classifi-

cazione europea delle attività NACE REF.2. La classificazione in esame è definita, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 322/1989, con lo scopo esclusivo di disporre di uno strumento di rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali per cui le caratteristiche e il dettaglio nei quali si articola la tabella Ateco 2007 rispondono a questa esigenza specifica. In applicazione dell'Ateco 2007, qualsiasi tipo di attività edile viene classificata all'interno della sezione: F. COSTRUZIONI. Nello specifico, le attività di costruzione di sale motori, rampe, sale d'aspetto, servizi eccetera, vengono codificate all'interno della sezione: 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI, mentre le attività di costruzione di ancoraggi per le funi, fondamenta eccetera vengono codificate all'interno della sezione: 42 INGEGNERIA CIVILE.

Di conseguenza, l'Istat ritiene che non sia corretto classificare le « attività edili » con il codice 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione che classifica la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature per il trasporto di passeggeri o merci. Infatti, come indicato nelle « Note esplicative » della classificazione delle attività economiche, pubblicate, tra l'altro, sul sito internet dell'Istat, il codice 28.22.09 comprende i seguenti codici-attività:

fabbricazione di macchine, a movimentazione manuale o a motore, per sol-

levamento, movimentazione, carico e scarico: paranchi, verricelli ed argani, binde e martinetti;

fabbricazione di manipolatori meccanici e robot industriali progettati specificamente per il sollevamento e la movimentazione, carico e scarico;

fabbricazione di convogliatori, teleferiche eccetera;

fabbricazione di parti specializzate per apparecchi di sollevamento e movimentazione.

Preso atto del parere fornito dall'ente competente, l'Agenzia delle entrate ritiene, quindi, che gli investimenti descritti nell'interrogazione in esame, non rientrando tra gli investimenti in beni della divisione 28 della tabella Ateco 2007, non possono fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009.

ALLEGATO 2

**5-02778 Barbato: Erogazione di mutui edilizi
relativi ad immobili abusivi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Barbato ed altri pongono quesiti in ordine alle opere edili abusive realizzate nel Comune di Giugliano in Campania.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero dell'interno avendo acquisito elementi informativi, tramite la Prefettura, dal Comando di Polizia Municipale – Unità Operativa Polizia Giudiziaria ed Ambiente del Comune di Giugliano in Campania, ha comunicato quanto segue.

Lo scorso 8 aprile, il personale della Unità Operativa Polizia Giudiziaria ed ambiente del Comune di Giugliano in Campania, a seguito di controlli effettuati sul territorio ha accertato la realizzazione di opere edili abusive.

Gli stessi Operatori della Polizia Municipale, sulla scorta dei rilievi fotografici sullo stato dei luoghi e delle cose, hanno proceduto al sequestro di n. 34 unità abitative aventi struttura di villa, date in custodia ai singoli occupanti. Il provvedimento è stato inviato all'Autorità Giudiziaria per la convalida. Gli interessati, sono stati invitati ad eleggere il domicilio ai sensi dell'articolo 161 c.p.p. ed a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 c.p.p.

I suddetti manufatti risulterebbero alienati con regolari contratti di compravendita, rogati presso vari studi notarili e in tali atti le singole parti venditrici hanno effettuato dichiarazione *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 relativamente alle concessioni rilasciate, senza presentare alcun allegato.

Gli Operatori di Polizia Municipale hanno, poi, proceduto al controllo di al-

cune di tali concessioni anche mediante confronto con i numeri di protocollo del Comune di Giugliano in Campania riportati negli atti notarili; tali accertamenti hanno evidenziato una discrasia con la numerazione del protocollo generale del citato ente locale.

Inoltre, la Polizia Municipale ha evidenziato che dalle foto aeree del sistema *Google Earth* si desume che la realizzazione delle opere avrebbe avuto inizio all'incirca nel mese di novembre del 2005 e si sarebbe conclusa nel settembre del 2007, in contrasto con quanto dichiarato nei titoli di proprietà. L'area in questione, nel corso degli anni ha subito diversi frazionamenti.

La Prefettura ha precisato che il problema dell'abusivismo edilizio riguarda buona parte della Provincia di Napoli. Nel Comune di Casalnuovo nel 2007 fu accertata una vasta realizzazione di costruzioni abusive, nel Comune di Melito nel 2009 sono stati sequestrati 36 appartamenti abusivi.

L'azione svolta dalla Prefettura è stata diretta a sensibilizzare gli Enti competenti in materia, ad adottare tutte le iniziative e intraprendere le attività idonee a prevenire e reprimere ogni situazione connessa al fenomeno. A tale scopo è stato attivato un tavolo permanente al quale partecipano i Rappresentanti della Regione, della Provincia, dei Comuni di volta in volta interessati.

Il tavolo tecnico ha già avviato e supportato le operazioni di abbattimento di numerosi manufatti abusivi sia nel comune di Giugliano in Campania che in quelli di Bacoli, Casalnuovo, Gragnano,

Pozzuoli, S. Antimo, Torre Annunziata e Vico Equense. Per gli abbattimenti degli immobili disposti con sentenza passata in giudicato, la Prefettura collabora con l'ufficio demolizioni presso la Procura generale della Repubblica e la sezione antiabusivismo presso il Tribunale di Napoli per seguire le attività comunali finalizzate al ripristino della legalità in esecuzione a dette sentenze. La collaborazione, che si è

concretizzata in una vasta attività di impulso e sostegno di 19 comuni della provincia è stata particolarmente proficua nell'ultimo anno con la partecipazione dell'Autorità Giudiziaria alle riunioni del tavolo permanente.

La prossima settimana si terrà un'ulteriore riunione per abusi edilizi realizzati sul territorio del Comune di Giugliano in Campania.

ALLEGATO 3

5-02779 Antonio Pepe e Contento: Rilascio del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA da parte di soggetti iscritti nell'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* gli onorevoli interroganti, in riferimento alla procedura utilizzata per le compensazioni dei crediti fiscali, rilevano che l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto nell'ordinamento tributario specifiche previsioni rivolte a disciplinare il rilascio, da parte di appartenenti ad alcune categorie professionali, del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA di ammontare superiore a 15.000 euro.

Chiedono, pertanto, di sapere se la predetta disposizione ricomprenda tra i soggetti autorizzati a rilasciare il predetto visto di conformità anche gli iscritti all'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili nonché coloro che risultino essere stati nominati revisori ufficiali dei conti fin dagli anni ottanta e iscritti nel relativo albo.

Al riguardo si osserva che il visto in esame – disciplinato dal combinato disposto degli articoli 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 2 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 – può essere apposto dai soggetti individuati in base all'articolo 35 citato, al quale l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, fa espresso rinvio.

Tali soggetti sono:

i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese;

gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;

gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti

dalla camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Inoltre, il predetto articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, stabilisce che i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile possono effettuare la compensazione dei crediti IVA oltre il limite di 15.000 euro annui se la dichiarazione è sottoscritta – oltre che dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale – dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che esercitano il controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, ossia un revisore legale ovvero il responsabile legale di una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Ne discende che restano esclusi dal potere del rilascio del visto di conformità i soggetti contemplati dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia «gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». E poiché fra tali soggetti figurano – individuati col decreto ministeriale 12 luglio 2000 – proprio gli iscritti nell'albo degli avvocati, nonché gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 88, e 27 gennaio 2010, n. 39, ne consegue la relativa esclusione dal potere di rilascio del visto di conformità.

ALLEGATO 4

5-02780 Fluvi: Problematiche relative all'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli onorevoli interroganti, dopo aver premesso che con sentenza n. 238 del 2009 la Corte Costituzionale « ha, seppur incidentalmente, affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), presentando tutte le caratteristiche del tributo, è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA » hanno evidenziato che « sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore ». Gli onorevoli interroganti rilevano inoltre che da « notizie stampa » è trapelato che « l'Agenzia delle entrate, sotto forma di risposta a un interpello presentato da un gestore, avrebbe confermato che il corrispettivo del servizio rifiuti risulta escluso dall'ambito di applicazione dell'Iva (..) » e che sarebbe in corso di emanazione una risoluzione dell'Agenzia delle entrate in materia.

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono « quali siano i criteri, qualora sia confermata l'annunciata emanazione di una risoluzione da parte dell'Agenzia delle entrate, per la definizione di una questione di rilevante entità per gli amministratori locali, i cittadini, le imprese, le aziende del settore, anche al fine di individuare nuove modalità di definizione dei rapporti giuridici ed economici con gli affidatari del servizio e con le società di riscossione ».

Sentita al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce in primo luogo che l'informazione giornalistica ha in argomento

enfaticamente null'altro che l'esercizio di un suo normale compito – fra i diversi che le spelmano – ossia quello di rispondere, sulla base del diritto vigente, alle istanze di interpello.

Nessuna risoluzione – aggiunge l'Agenzia – è in realtà in elaborazione.

È stato quindi spiegato che, nel fornire risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Agenzia si è limitata a fare una ricognizione dei principi affermati dalla sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, nonché delle conclusioni della medesima pronuncia relativamente alla natura tributaria della TIA, prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

In particolare, è stato evidenziato che, sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, secondo la quale le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti rese agli utenti devono intendersi escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, discende, in linea di principio, anche l'esonero dei connessi obblighi strumentali.

Peraltro – ha precisato l'Agenzia – dall'affermazione della natura tributaria della TIA dovrebbe derivare, quale ulteriore conseguenza, la titolarità della tariffa in capo agli enti locali, quali soggetti attivi del rapporto tributario: quindi sia la ridefinizione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra questi ultimi e le società affidatarie del servizio sia la ridefinizione del servizio di riscossione della tariffa stessa.

Inoltre, in risposta ad altra istanza d'interpello, l'Agenzia ha chiarito che, con riferimento all'eventuale rimborso dell'im-

porto corrispondente all'IVA sulla TIA, gli utenti finali del servizio devono rivolgersi ai gestori dello stesso.

Questo aspetto attiene, infatti, al rapporto intercorrente tra detti soggetti, che è regolamentato dalla disciplina civilistica.

Ad esso resta, pertanto, estranea l'Amministrazione finanziaria.

Tutto ciò premesso, il Governo è senz'altro pronto ad esaminare positivamente ogni proposta in sede legislativa che, puntando ad un chiarimento definitivo della complessa vicenda, miri piuttosto ad affermare anche interpretativamente la natura non tributaria della TIA.

ALLEGATO 5

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza (Testo unificato C. 864 e abb., ed emendamenti).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu, recante « Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero », adottato come testo base dalla Commissione Difesa;

valutata positivamente l'opportunità di prevedere che il Comandante generale della Guardia di Finanza sia scelto anche tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo, e non solo tra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

evidenziato come tale innovazione nella procedura di nomina del Coman-

dante generale corrisponda opportunamente all'evoluzione del ruolo della Guardia di Finanza, alla quale il decreto legislativo n. 68 del 2001 ha attribuito la competenza generale ad assolvere le funzioni di polizia economica e finanziaria;

esaminati inoltre gli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi dalla Commissione Difesa,

esprime

sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Difesa:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi trasmessi:

PARERE CONTRARIO

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Madrid dal 24 al 26 marzo 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	88

SEDE LEGISLATIVA:

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Discussione e approvazione</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base</i>) .	91

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

AVVERTENZA	87
------------------	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione svolta a Madrid dal 24 al 26 marzo 2010.

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione svolta a Madrid dal 24 al 26 marzo 2010 (*vedi allegato 1*),

rivolgendo in particolare un ringraziamento agli uffici per l'organizzazione della missione.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.45.

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064 Grimoldi.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un nuovo testo, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 15 aprile 2010.

Propone quindi che, in considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra quindi il contenuto della proposta di legge così come modificato in sede referente, raccomandandone l'approvazione, ricordando che sono state recepite le condizioni della Commissione bilancio. Propone in conclusione di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dall'esame in sede referente.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO concorda con il provvedimento in esame che condivide.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Come indicato dal relatore, propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Dà quindi conto delle sostituzioni e delle missioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Antonio PALMIERI (PdL), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, che contribuisce all'attività di un'importante istituzione, ricordando inoltre che si

tratta di interventi che solo all'apparenza sono piccoli.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, ricordando che attraverso la proposta di legge in esame si garantisce il diritto allo studio anche a persone non vedenti.

Antonino RUSSO (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di legge in esame, ricordando che all'approvazione della proposta ha contribuito in modo determinante la presenza dei deputati del proprio gruppo.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

C. 2393 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha manifestato l'impossibilità di partecipare alla seduta odierna, per sopravvenuti impegni istituzionali.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che sarebbe stata opportuna la presenza del rappresentante del Governo, che invece non è presente a causa di un impegno che poteva essere forse reso noto prima, in modo da consentire alla Commissione di svolgere le programmate audizioni.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ribadisce quanto già evidenziato nel suo intervento, rilevando in particolare che permane ancora il problema della soppressione delle tariffe postali agevolate per l'editoria. Malgrado i solleciti al rappresentante del Governo competente, ribadisce che non si è ancora tenuto conto dei pareri e degli ordini del giorno approvati dal Parlamento al riguardo. Come nel caso del decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche – dove è contenuta una norma riguardante l'Imaie, in contraddizione con quanto preannunciato dal Governo che aveva assicurato un previo confronto con la Commissione sul tema –, anche nel settore dell'editoria il Parlamento è ancora una volta scavalcato dall'Esecutivo. Ribadisce pertanto l'esigenza che il sottosegretario Bonaiuti possa intervenire in Commissione al più presto.

Ricardo Franco LEVI (PD) esprime profonda insoddisfazione per la mancata presenza del sottosegretario Bonaiuti in seduta, soprattutto ove l'assenza sia do-

vuta ad impegni politici e non istituzionali. Rileva anch'egli quindi l'esigenza di richiedere la sua presenza in Commissione al più presto.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce il proprio impegno personale per far sì che il sottosegretario Bonaiuti sia presente al più presto in Commissione, pur ribadendo che sopraggiunti impegni istituzionali gli hanno impedito di intervenire. Ritiene in ogni caso che si possa procedere allo svolgimento delle audizioni in materia, già a partire dalla settimana prossima, sulla base anche di quanto deciderà l'ufficio di presidenza.

Paola GOISIS (LNP) evidenzia che indubbiamente la mancata presenza del sottosegretario Bonaiuti crea una situazione di imbarazzo, anche in considerazione del fatto che la proposta di legge è molto delicata, visto che riguarda la riforma dell'accesso alla professione di giornalista. Concorda quindi con la proposta di svolgere le audizioni programmate, già a partire dalla prima seduta utile della prossima settimana.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

ALLEGATO 1

**Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Madrid,
dal 24 al 26 marzo 2010.**

1. La Presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, Valentina Aprea, ha svolto una missione a Madrid dal 24 al 26 marzo 2010, per partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni scienza ed innovazione dei Parlamenti dell'Unione europea e del Parlamento europeo, nell'ambito del semestre di presidenza spagnola dell'Unione europea. All'incontro ha partecipato anche il presidente della omologa Commissione del Senato della Repubblica italiana, senatore Guido Possa.

2. Nel corso del pomeriggio di mercoledì 24 marzo 2010, la Presidente Aprea, ha visitato il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, accompagnata dalla dottoressa Alessandra Picone, rappresentante dell'Istituto italiano di cultura a Madrid. Nel corso della visita la presidente Aprea ha incontrato il direttore del Museo, dottor Miguelangel Vecio Crespo, il quale ha illustrato le peculiarità organizzative ed espositive della struttura, ringraziando la presidente Aprea per aver voluto scegliere il Museo Reina Sofía, per approfondire la conoscenza delle strutture museali spagnole. La presidente Aprea ha a sua volta ringraziato il dottor Vecio Crespo per le informazioni ricevute, esprimendo un sincero apprezzamento per l'alto livello espositivo del museo da lui diretto.

Nel corso della serata del medesimo giorno, si è quindi svolto un briefing informale, preliminare allo svolgimento della Conferenza, presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Madrid, Pasquale Terracciano, al quale è seguita una cena riservata ai componenti della delegazione italiana formata dalla Presidente Aprea, dal Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza, e dal Presidente Possa.

3. A partire dalla mattinata di giovedì 25 marzo, si è svolta quindi la riunione dei Presidenti delle Commissioni scienza ed innovazione dei Parlamenti dell'Unione europea e del Parlamento europeo, presso la sede del Senato spagnolo.

Il ministro della scienza e dell'innovazione della Presidenza spagnola, Cristina Garmendia, intervenendo in apertura dei lavori, ha illustrato obiettivi e priorità della presidenza di turno della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, ricordando che la Presidenza spagnola coincide con il nuovo snodo fondamentale per l'Unione europea legato all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, nonché la nomina di una nuova Commissione e il varo della Strategia dell'Unione europea-2020 il 3 marzo 2010. Il ministro spagnolo ha osservato in particolare che, nella nuova fase segnata dalla Strategia UE-2020, l'Europa è chiamata ad affrontare nuove sfide in un paesaggio geopolitico diverso rispetto al 2000, con un maggior protagonismo delle economie asiatiche nonché di altre potenze emergenti come il Brasile, mantenendo però l'obiettivo irrinunciabile, già enunciato a Lisbona: lo sviluppo definitivo della società e dell'economia della conoscenza mediante una strategia che la Commissione ha indirizzato verso una « crescita intelligente, sostenibile e solidale ». Ha quindi auspicato l'avvio di una nuova dimensione dell'unità europea, la cosiddetta « quinta libertà », o libertà di circolazione della conoscenza e del talento, perché solo con uno spazio comune della conoscenza – lo « Spazio europeo della ricerca », – in cui gli studiosi e le idee circolino liberamente, sarà possibile garantire quella società e quell'economia della conoscenza auspicabili per l'Europa.

Ha aggiunto, infine, che con l'impegno profuso per gli obiettivi dell'integrazione, del coinvolgimento e dell'inclusione è possibile migliorare aspetti concreti all'interno dell'Unione Europea come l'eccellenza della ricerca di base, le opportunità per i ricercatori e i tecnologi, la gestione e il dispiegamento della rete delle infrastrutture scientifiche europee, la connessione tra le politiche della ricerca e dell'innovazione – e tra queste e le altre politiche europee – e le opportunità da offrire agli esclusi.

Il presidente Possa, intervenendo sui temi trattati, ha in particolare rilevato che esiste il problema della scarsa diffusione della cultura scientifica e tecnica in Europa e che la Strategia di Lisbona del 2010 non ha permesso di raggiungere gli obiettivi proposti, per cui si rende necessario spingere maggiormente verso l'approfondimento dei processi di innovazione, facendo in modo che pervengano fondi adeguati al mondo della ricerca, specialmente a supporto di progetti di rilievo, come quelli relativi alla fusione nucleare. Ha osservato peraltro che, a tal fine, la classe politica ha a disposizione vari strumenti quali i regolamenti, ma ha osservato altresì di non ritenere opportuno che tali temi scivolino troppo nell'ambito tecnologico.

Sui temi introdotti dal Ministro Garmendia sono, quindi, intervenuti Cristian Sorin Dumitrescu, presidente della Commissione scienza della Camera dei deputati della Romania, Ylva Johansson, presidente del Parlamento svedese, Ulla Burchardt, presidente del Consiglio federale della Germania, Marcel Oberweis, membro della Camera dei deputati del Lussemburgo, Ruperta Lichtenecker, presidente della Commissione ricerca del Consiglio nazionale dell'Austria, Jan Kuriata, membro del Parlamento della Polonia, Christiane Vienne, vicepresidente della Camera dei rappresentanti del Belgio, Miljenko Doric, vicepresidente del Parlamento della Croazia, invitato all'incontro tra i rappresentanti di Paesi candidati all'ingresso nell'UE. È stata sottolineata in generale l'importanza della nuova dimensione della

conoscenza europea, apprezzando il lavoro svolto dalla presidenza di turno spagnola.

La Conferenza è quindi proseguita con la relazione svolta da Maria José Alonso, vicedirettore per l'investigazione e professore all'Università di Santiago di Compostela, la quale ha illustrato un report sullo sviluppo globale finalizzato all'abbattimento della miseria e della mortalità infantile entro il 2025, enunciando le sfide e le opportunità in cui è coinvolta l'Europa nel 2010, anno europeo contro la povertà e l'esclusione sociale. È quindi intervenuto Eduardo Sánchez Jacob, presidente del Coordinamento delle ONGD in Spagna, approfondendo ulteriormente il tema della situazione della povertà nel mondo e delle azioni da compiere, anche attraverso esempi pratici, fissando una serie di obiettivi da raggiungere in ambito europeo. Il Presidente Possa si è soffermato sulla reale incidenza dei cambiamenti climatici sullo sviluppo delle potenzialità di crescita globale ed europea, facendo cenno anche al G8 di L'Aquila, dove i principali Paesi hanno firmato un accordo in materia volto alla riduzione delle emissioni. Sono quindi intervenuti Mihail Hardau, presidente del Senato della Romania, il vicepresidente croato Doric, Piotr Wach, senatore della Polonia, e Costantinos Spiliopoulos, presidente del Parlamento della Grecia, che hanno rappresentato le posizioni dei rispettivi Paesi, ringraziando i relatori per le osservazioni formulate.

4. Nel corso della sessione pomeridiana, dopo lo svolgimento di una visita guidata della sede del Senato, è intervenuto il direttore del Museo nazionale di Scienza e Tecnologia di Madrid, professore Ramón Nùnez, che si è soffermato, in particolare, sugli aspetti individuali, collettivi ed universali della cultura scientifica, nonché sull'importanza di una formazione permanente degli studenti, che non si fermi allo stadio elementare, ma prosegua nel corso di tutta la vita. Ha infatti evidenziato l'esigenza di potenziare la conoscenza attiva delle scienze a tutti i livelli del sistema educativo, sin dall'infanzia, in modo che i frutti di tale apprendimento possano essere utili e rilevanti per

la crescita delle persone e la formazione della loro visione del mondo. È stata altresì rilevata la necessità di promuovere la formazione scientifica permanente, al fine di rendere le persone in grado di adattarsi prontamente alle nuove tecnologie e alla rapida obsolescenza delle proprie conoscenze in materia, a fronte dell'estrema velocità dei cambiamenti imposti in tale ambito dalla costante evoluzione del progresso.

È quindi intervenuta la Presidente Aprea, la quale dopo aver espresso un sincero ringraziamento alla presidenza spagnola per l'organizzazione della Conferenza, ha sottolineato l'importanza che gli Stati membri assicurino, tra l'altro, un numero sufficiente di laureati in scienze, matematica e ingegneria, imperniando i programmi scolastici su creatività, innovazione e imprenditoria. Ha espresso un particolare apprezzamento per l'intervento del professor Ramòn Nunez che ha evidenziato un tema a lei molto caro, quello dell'acquisizione, da parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita dei settori disciplinari, superando la frammentarietà dei corsi di studio, con una nuova delimitazione del quadro orario e un rafforzamento delle materie scientifiche e delle lingue straniere. Al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, è necessario infatti che le istituzioni scolastiche attivino, nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, una o più sezioni a opzione scientifico-tecnologica. La presidente Aprea ha sottolineato, infine, che, soprattutto dopo aver ascoltato l'intervento pregevole del professor Nunez, rimane sul campo il problema di formare adeguatamente i docenti — sfida per la quale l'Italia si sta attrezzando, manifestando al riguardo la certezza che un grande aiuto potrà arrivare proprio dalle « buone pratiche » dei Paesi europei.

Sono quindi intervenuti Christiane Vienne, vicepresidente della Camera dei rappresentanti del Belgio, Jean-Pierre Placade, membro del Parlamento della Francia, Miljenko Doric, vicepresidente del Parlamento della Croazia, e Piotr Wach, senatore della Polonia, i quali hanno espresso apprezzamento e condivisione per l'intervento del professor Nunez, evidenziando le politiche dei rispettivi Paesi, nel settore dell'istruzione permanente e dell'educazione scientifica.

5. Nella giornata successiva, venerdì 26 marzo 2010, la Presidente Aprea ha quindi visitato il Museo Sorolla di Madrid, accompagnata dall'Ambasciatrice Karen Terracciano e dalla dottoressa Ornella Flore, addetto scientifico dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, potendo apprezzare le peculiarità dell'organizzazione e dell'esposizione del museo spagnolo.

Si è quindi svolto un incontro con il professor Giuseppe Di Lella, direttore dell'Istituto italiano di cultura di Madrid, presso la sede dell'Istituto. Nel corso della riunione la presidente Aprea ha potuto prendere atto delle numerose iniziative organizzate dal direttore dell'Istituto nei quattro anni di permanenza, apprezzando da ultimo il nuovo Teatro italiano allestito presso la sede dell'Istituto, realizzato senza oneri per lo Stato, grazie al contributo della famiglia Missoni. È stata quindi illustrata tra le altre una mostra sull'anniversario di Galileo Galilei, predisposta dall'Istituto italiano di cultura, che la presidente Aprea ha particolarmente apprezzato, auspicando un suo possibile allestimento anche alla Camera dei deputati.

La presidente Aprea ha quindi incontrato i componenti dell'Istituto italiano di cultura, volendo rappresentare, anche a nome della Commissione, al professor Di Lella le più fervide congratulazioni per il lavoro svolto.

ALLEGATO 2

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi.

**NUOVO TESTO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 1.000.000 euro per l'anno 2010 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2011.

ART. 2.

1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale »;

b) al comma 2, dopo le parole: « sussidi didattici speciali » sono inserite le seguenti: « fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il po-

tenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2010 e a euro 1.682.190 annui a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, dell'autorizzazione di spesa relativa all'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 250, quinto periodo, le parole: « , pari a 181 milioni di euro, » sono soppresse;

b) all'Elenco 1:

1) alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», le cifre: «181» e «113» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «180» e «111,3» e le parole: «articolo 1 della

legge 13 novembre 2002, n. 260» sono soppresse;

2) alla voce: «Totale», le cifre «2.214» e «213» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.213» e «211,3».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	93
Proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Atto n. 61 (<i>Esame e rinvio</i>)	94

RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	95

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore Margiotta.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di

autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Atto n. 199.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 aprile 2010.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Atto n. 61.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, fa presente che la proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi si inserisce tra quelle scelte volte a valorizzare le professionalità legate al territorio e l'esperienza acquisita sul territorio medesimo. A tale proposito ricorda che il dottor Benedetto Fiori ricopre al momento l'incarico di Commissario straordinario del medesimo Parco.

Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame, sulla quale è stata già acquisita l'intesa con la regione Veneto.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata il 30 marzo 2010.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, comunica che sulle problematiche relative all'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stata presentata l'ulteriore risoluzione n. 7-00303, a prima firma del deputato Piffari, che verrà discussa congiuntamente alle altre già presentate.

Raffaella MARIANI (PD) sollecita la Commissione ad addivenire ad una rapida votazione delle risoluzioni in esame dal momento che la prossima settimana scade il termine che ha prorogato il termine di iscrizione al sistema di controllo in esame.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda come proprio in questi giorni la procura di Lucca sia pervenuta all'individuazione dei soggetti indagati sul disastro ferroviario di Viareggio; ciò risulta particolarmente importante anche al fine di poter definire le forme di risarcimento e ristoro nei confronti delle vittime. Dopo aver sottolineato che il provvedimento stanziava anche dieci milioni di euro per la ricostruzione dell'area interessata, auspica che su tale stanziamento, nonché su quello previsto per elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario, si pervenga ad un parere favorevole della V Commissione in modo da consentire alla Camera prima, e al Senato poi, l'approvazione in tempi ristretti del provvedimento medesimo.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.

(Parere alla XI Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 15.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, annuncia di aver presentato un ulteriore emendamento ed una riformulazione del suo emendamento 7.18 presentato nella seduta del 14 aprile scorso *(vedi allegato)*.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che il termine per i subemendamenti agli emendamenti presentati nella seduta odierna dal relatore sia fissato per lunedì 26 aprile, alle ore 14.

La Commissione conviene.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui al successivo articolo 3.

2. 12. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: architetti inserire le seguenti: o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia.

7. 18. Il Relatore (*Nuova formulazione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	101
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.	
7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00064</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantoniani.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2010.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente di aver predisposto una nuova formulazione della proposta di parere

(vedi allegato 1). Sottolinea che la nuova formulazione della proposta di parere reca alcune limitate modifiche rispetto alla proposta iniziale, che tengono conto anche di quanto emerso nel dibattito svoltosi nell'ultima seduta. Per quanto riguarda le proposte di modifica alla normativa vigente in materia di servizi di noleggio con conducente, osserva che è stato riformulato il testo dell'articolo 3 della legge n. 21 del 1992, in modo da inserire in esso previsioni volte esclusivamente a individuare le caratteristiche della richiesta, piuttosto che il destinatario della stessa. Fa presente che è stato altresì riformulato il testo dell'articolo 5-bis, in modo da chiarire espressamente che l'accesso al territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione è consentito non solo al titolare della stessa, ma a tutti i veicoli per i quali l'autorizzazione è stata concessa. Sottolinea che si è infine intervenuti sul comma 4 dell'articolo 11 della medesima legge al fine di specificare che le prenotazioni possano essere effettuate presso le rimesse in generale; sono state invece mantenute le disposizioni relative al foglio di servizio, in quanto finalizzate al contrasto dell'abusivismo. Nella nuova formulazione della proposta di parere evidenzia che è stata altresì modificata la previsione relativa alla riduzione delle accise per i veicoli e le macchine industriali utilizzati in ambito portuale, in modo da riferirla non soltanto al gasolio, ma a tutti i prodotti petroliferi che possono essere usati come carburanti. Rileva che sono state infine inserite due nuove osservazioni: la prima si riferisce alla possibilità di consentire anche alla trasmissione di materiale pubblicitario mediante servizio postale di beneficiare della normativa introdotta dal decreto-legge n. 135 del 2009 esclusivamente per la pubblicità mediante chiamate telefoniche, con la quale si permette, salvo opposizione dell'interessato, di utilizzare i dati contenuti in elenchi pubblici; l'altra osservazione riguarda l'esigenza, anche alla luce dei recenti tragici incidenti che hanno riguardato il trasporto ferroviario, di intervenire per assicurare l'immediato e diretto inquadra-

mento nell'organico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie del personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato, già operante presso l'Agenzia.

Auspica quindi che la Commissione possa pervenire all'approvazione della proposta di parere così modificata.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI in relazione alla proposta di parere del relatore in ordine al comma 3, dell'articolo 2, del decreto legge n.40 del 2010, dichiara che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione, precisando che è in corso di predisposizione un emendamento, con il quale si riformula l'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n.207 del 2008, che apportava modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21. Fa presente che la normativa introdotta dal predetto articolo 29, comma 1-*quater* presentava notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risultava, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. Sottolinea che la nuova proposta emendativa persegue l'obiettivo, evidentemente, di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata, non solo tra le istituzioni interessate – dato che la materia rientra nella sfera di competenza di Regioni, Comuni e Province – ma anche tra le maggiori associazioni di categoria del settore taxi e del noleggio con conducente, prevedendo una complessiva ed organica rivisitazione dei settori interessati, volta ad eliminare le problematiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal citato articolo 29, comma 1-*quater*, per l'attività di noleggio con conducente, quali l'obbligo, operativo sempre e comunque, del rientro alla rimessa per ogni singolo servizio e le limitazioni alla circolazione all'interno dei comuni, secondo indicazioni non conformi ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Osserva che su tale proposta, peraltro, potrà aprirsi il dibattito parlamentare e, in caso di esito favorevole, verrà meno l'utilità di una disposizione, quale quella contenuta nell'articolo 2, comma 3, del de-

creto-legge in esame, che risulterebbe superata dall'approvazione del suddetto emendamento.

Mario LOVELLI (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'emendamento prospettato. Osserva infatti che se l'emendamento sarà presentato presso le Commissioni competenti in sede referente, la Commissione trasporti non avrà modo di esaminarlo e, pertanto, non interverrà nella definizione di una problematica che è stata tanto dibattuta nella Commissione stessa. Chiede quindi al Governo di fornire alla Commissione, già prima della presentazione, il testo dell'emendamento in questione.

Michele Pompeo META (PD) rileva che, anche in questa occasione, il Governo interviene su questioni estremamente delicate di competenza della Commissione trasporti, nell'ambito di decreti-legge di contenuto eterogeneo, operando ulteriori revisioni della disciplina mediante emendamenti che la Commissione non ha neppure modo di conoscere. Ritiene il metodo seguito estremamente grave, anche in ragione dell'esigenza di pervenire ad una revisione organica in un settore particolarmente delicato come quello dei servizi di noleggio con conducente. Fa presente che nei giorni si sono registrate, soprattutto nella città di Roma, situazioni di forte tensione conseguenti all'incertezza normativa che si è venuta a creare. Osserva che la Commissione ha avuto modo di conoscere gli esiti del tavolo di confronto che è stato avviato al Ministero con le organizzazioni del settore solo tramite queste ultime e che nessuna informazione ufficiale è invece pervenuta dal Governo. Ricorda che la nuova normativa relativa ai servizi di noleggio con conducente è stata oggetto di numerose proroghe e ritiene opportuno che il Governo appronti finalmente un provvedimento organico, da sottoporre all'esame della Parlamento e in particolare della Commissione trasporti. Invita in conclusione il Governo a trasmet-

tere alla Commissione il testo dell'emendamento, in modo da permettere alla Commissione stessa di esprimere le proprie valutazioni su di esso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pur condividendo le considerazioni svolte dai deputati Lovelli e Meta, rileva che le difficoltà prospettate dipendono in primo luogo dalle modalità di esame parlamentare dei decreti-legge. Al riguardo segnala che l'ampio ricorso alla decretazione d'urgenza con provvedimenti eterogenei e l'inserimento di ulteriori disposizioni mediante emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare, senza un esame delle Commissioni di merito, già si è registrato nella precedente legislatura. Ritiene pertanto che, nella situazione che si è creata, la Commissione trasporti si trovi di fronte all'alternativa tra rinunciare ad esprimersi, dal momento che i tempi della presentazione dell'emendamento governativo sono del tutto incerti, ovvero approvare un parere che intervenga sul merito delle questioni ponendo condizioni di cui auspica che il Governo tenga conto nella formulazione del proprio emendamento.

Settimo NIZZI (PdL) ritiene che la nuova proposta di parere presentata dal relatore compia dei significativi passi in avanti rispetto alla proposta presentata nella scorsa seduta. Osserva che la legge n. 21 del 1992 pone degli obblighi molto puntuali nei confronti di coloro che esercitano il servizio di noleggio con conducente, quali ad esempio l'obbligo di compilazione e tenuta, da parte del conducente, di un foglio di servizio nel quale devono essere indicati una serie consistente di dati, relativi all'azienda al conducente e anche al committente. Ritiene quindi opportuno che tali obblighi, volti ad eliminare i fenomeni di abusivismo ed evasione fiscale, siano estesi anche a coloro che effettuano il servizio taxi.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene in ogni caso opportuno che la Commissione trasporti proceda ad esprimere il proprio parere sul testo del decreto-legge. In or-

dine alla questione dei servizi di noleggio con conducente, auspica che il Governo, nella predisposizione dell'emendamento annunciato dal rappresentante del Governo, possa tenere in considerazione il parere espresso dalla Commissione al riguardo.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI, nell'accogliere l'invito dei deputati intervenuti e del presidente a tenere in considerazione quanto espresso nel parere della Commissione trasporti ai fini dell'elaborazione dell'emendamento relativo alla disciplina del servizio di noleggio con conducente, ribadisce che tale emendamento deve rappresentare una soluzione condivisa e concordata con le istituzioni di riferimento, ossia regioni, province e comuni, e con le più importanti associazioni di categoria.

Mario LOVELLI (PD) chiede al relatore un chiarimento relativo alle categorie di prodotti editoriali cui si applicano le tariffe agevolate. Al riguardo osserva che le tariffe agevolate rappresentano un'importante misura per le organizzazioni del settore *no profit*, che usufruiscono di tali tariffe per la spedizione di materiali volti a far conoscere l'attività svolta.

Carlo MONAI (IdV) fa presente che la sospensione delle agevolazioni per le tariffe editoriali ha dato origine a numerose proteste da parte del settore *no profit*. Condivide pertanto l'esigenza che continuo ad applicarsi per l'intero anno 2010 le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, nel segnalare che l'osservazione relativa all'estensione delle agevolazioni in questione era già contenuta nella proposta di parere da lui presentata nella seduta del 14 aprile, precisa, in risposta a quanto chiesto dal deputato Lovelli, che l'osservazione, come espressamente indicato nel testo della stessa, ha per oggetto le tariffe agevolate che si applicano ai prodotti editoriali di cui al decreto ministeriale 13

novembre 2002, relativo alle tariffe agevolate per la spedizione delle pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, e al decreto ministeriale 1° febbraio 2005, relativo alle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali. Con l'osservazione si richiede pertanto il mantenimento delle tariffe agevolate anche per le stampe promozionali e propagandistiche delle associazioni senza scopo di lucro.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore. Ribadisce che la contrarietà è legata sia a questioni di metodo che di merito. Quanto al metodo, ritiene inaccettabile che si approvino attraverso provvedimenti d'urgenza disposizioni in materia tributaria e fiscale, che necessitano invece una trattazione organica. Quanto al merito giudica gli incentivi largamente insufficienti; ritiene che anche questa volta si sia avuto il cosiddetto « effetto annuncio », che, a suo giudizio, crea un elevato danno economico al Paese, provocando il rinvio di decisioni economiche da parte dei consumatori, nella speranza di poter usufruire di benefici economici. Ritiene quindi tale politica assolutamente non condivisibile, e tale da non creare alcun effetto di sviluppo né sulla produzione né sui consumi.

Carlo MONAI (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Giudica il decreto-legge del tutto inadeguato a produrre gli effetti di sviluppo attesi, sia in ragione dell'esiguità degli incentivi previsti, sia per la macchinosità delle procedure volte all'ottenimento di tali benefici da parte dei consumatori. Auspica che il Governo possa tenere conto delle indicazioni date dalla Commissione, soprattutto in ordine al ripristino delle agevolazioni postali per i prodotti editoriali.

Marco DESIDERATI (LNP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo

sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per l'impegno profuso. Osserva che riguardo alla disciplina dei servizi di noleggio con conducente è stato svolto un ampio e approfondito lavoro, che ha portato all'elaborazione di una ulteriore proposta di parere nella quale il relatore ha tenuto conto anche di numerose considerazioni da lui stesso svolte, a nome del proprio gruppo, nel dibattito. Ciò ha permesso di definire un complesso di interventi che, pur facendo salva la differenza tra l'attività svolta da chi presta servizio di taxi e chi presta servizio di noleggio con conducente, permettono di superare i vincoli più pesanti che erano stati imposti a quest'ultima categoria. Al tempo stesso ritiene che sia altrettanto importante combattere i fenomeni di abusivismo, e, a tal fine, giudica opportuno mantenere le disposizioni in materia di foglio di servizio previste dalla normativa vigente.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ribadisce l'auspicio che il Governo, nella definizione della proposta emendativa preannunciata dal sottosegretario Mantovani, tenga conto di quanto richiesto, in materia di disciplina del servizio di noleggio con conducente nel parere approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 203.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Mario LOVELLI (PD) nel segnalare di far parte della commissione parlamentare per la semplificazione, evidenzia che lo schema in esame introduce, per quanto concerne l'ENAC, una significativa anomalia, dal momento che elimina il limite alla rinnovabilità del mandato del presidente e del direttore generale per una sola volta. Tale previsione è motivata, nella relazione che accompagna lo schema di regolamento, dall'esigenza di raggiungimento degli obiettivi dell'ente che risultano di particolare e complessa implementazione. Ritiene che si tratti di una motivazione generica, che potrebbe applicarsi a tutti gli enti pubblici. Pertanto invita la presidenza della commissione a prevedere lo svolgimento di un'audizione sia dei vertici dell'ENAC, sia del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di verificare quali siano, in termini specifici, le ragioni che hanno indotto il Governo ad inserire le disposizioni sopra richiamate.

Mario VALDUCCI, *presidente*, per quanto concerne il merito del provvedimento in esame, rileva che la disciplina degli organi dell'ENAC presenta due elementi che suscitano perplessità. In primo luogo lo schema di regolamento introduce una discrasia tra l'assenza di limiti alla rinnovabilità del mandato del presidente e del direttore generale e il mantenimento del limite di rinnovabilità per una sola volta per componenti del consiglio di amministrazione dell'ente. In secondo luogo rileva che la disciplina attualmente vigente impedisce a coloro che hanno rivestito la

carica di presidente, direttore generale o membro del consiglio di amministrazione dell'ENAC di assumere incarichi di impiego, collaborazione o consulenza con imprese operanti nel settore del trasporto aereo, prima che siano trascorsi quattro anni dalla conclusione del mandato svolto presso l'ente. Osserva che un divieto analogo non è invece previsto per i dirigenti dell'ente, che spesso si trovano ad assumere decisioni di maggiore rilievo nei confronti degli operatori privati rispetto a quanto accada ai componenti del consiglio di amministrazione. Ritiene pertanto che questa limitazione dovrebbe essere superata.

Per quanto concerne le modalità con cui organizzare il seguito dell'esame del provvedimento, avverte di essere a conoscenza che è intenzione della Commissione parlamentare per la semplificazione di svolgere l'audizione sia dei vertici dell'ENAC sia del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo rappresentante. Ritiene pertanto che non sia opportuno duplicare tali audizioni in Commissione trasporti. Si potrebbe piuttosto, a suo avviso, per un verso richiedere che il rappresentante del Governo che interverrà nella prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento esponga in modo puntuale e circostanziato le motivazioni richieste dal deputato Lovelli; per altro verso assumere gli opportuni accordi con la presidenza della Commissione parlamentare per la semplificazione al fine di permettere alla Commissione trasporti di esprimere i propri rilievi successivamente allo svolgimento delle due richiamate audizioni, in modo da tener conto degli elementi in esse emersi.

Mario LOVELLI (PD) ritiene condivisibile la proposta del presidente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.

7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00064).

Mauro PILI (PdL), in accordo con gli altri presentatori, avverte di aver predisposto un'ulteriore formulazione del testo unificato della risoluzione che integra la premessa e apporta alcune limitate modifiche ai punti del dispositivo, volte a precisare gli obiettivi che si intendono raggiungere. Quanto alla premessa sottolinea di avere inserito il riferimento al regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che da ultimo ha definito la disciplina degli oneri di servizio pubblico, prevedendo che il diritto di effettuare tali servizi sia concesso tramite gara pubblica e, nel disciplinare i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali è calcolata la compensazione, prospettando la possibilità che la compensazione abbia luogo soltanto nel caso in cui sia espressamente prevista.

Per quanto riguarda i punti del dispositivo, propone di riformularli nei termini seguenti:

« 1) ad avviare un immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il Presidente della Regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente, che risulta inadeguata sia sotto il profilo concettuale che sotto quello dei servizi e dei costi, per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

2) in particolare, ad assumere le appropriate iniziative per definire e attuare una continuità territoriale che, tenga conto, oltre che degli effetti del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, anche dei seguenti obiettivi:

a) favorire l'individuazione di un maggior numero di voli e di rotte aeree da e per la Sardegna che consenta, nel contesto dello sviluppo potenziale della domanda, di avere più operatori sulla stessa rotta;

b) favorire la possibilità di determinare, sulla base del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna, di una tariffa massima a cui si applichi il regime degli oneri di servizio pubblico, applicando, come parametro, le condizioni più favorevoli del costo ferroviario;

c) favorire la possibilità, per tutte le compagnie aeree di poter viaggiare sulle rotte di collegamento con gli aeroporti della Sardegna, proponendo, nell'ambito di una situazione di concorrenza, ribassi rispetto alla tariffa massima prestabilita in relazione agli oneri di servizio pubblico;

3) ad assumere le appropriate iniziative volte a sostenere, nel confronto con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea, l'esigenza di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i

cittadini in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007 e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente e a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna, sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;

4) a proporre una puntuale definizione delle competenze dello Stato e della regione Sardegna relativamente alla continuità territoriale, in relazione al trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni in materia, disposto dall'articolo 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, con la contestuale individuazione delle risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni;

5) ad assumere le opportune iniziative per sollecitare gli enti competenti in materia di vigilanza sul trasporto aereo a comunicare tempestivamente alle compagnie aeree, le nuove e più basse tariffe di trasporto aereo per i cittadini residenti in Sardegna, applicabili a seguito delle risultanze emerse dall'istruttoria effettuata da ENAC in merito alla revisione delle tariffe prevista dal paragrafo 5.6. dell'Allegato del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, e a verificare che le compagnie aeree praticino tariffe scaglionate per i cittadini non residenti, al fine di rimuovere in tempi rapidi ogni ostacolo alla corretta attuazione della continuità territoriale da e per la Sardegna;

6) ad assumere le opportune iniziative per promuovere la revisione, anche in ragione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo nelle dichiarazioni rese presso la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 29 ottobre 2009, delle condizioni di trasporto dei passeggeri che necessitano

della barella, in particolare per quanto riguarda la tariffa agevolata applicabile, verificando il corretto operato delle compagnie aeree ».

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI, dichiara di condividere in ampia misura gli impegni contenuti nell'ulteriore nuova formulazione del testo unificato, che sono il frutto di un ampio lavoro di confronto tra il Governo e presentatori delle risoluzioni in discussione.

In particolare, esprime il proprio assenso sugli impegni di cui al punto 1) e al punto 2), nel testo riformulato. Per quanto riguarda l'impegno di cui al punto 3) condivide il riferimento a tutti i cittadini per quanto riguarda l'estensione del regime di continuità territoriale e la soppressione del riferimento alle compatibilità finanziarie. Invita peraltro i presentatori a richiedere non che il Governo assuma le opportune iniziative volte a sostenere, nel confronto con gli organismi comunitari, l'esigenza di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, bensì che assuma le opportune iniziative volte a verificare con i competenti organi comunitari la possibilità di estendere tale regime a tutti i cittadini. Dichiara quindi il proprio assenso sugli impegni di cui ai punti 4) e 5). Riguardo infine agli impegni di cui al punto 6) dichiara il proprio assenso a condizione che si specifichi che ciò avvenga nei limiti delle competenze in materia delegate alla regione Sardegna e del mantenimento degli attuali costi ricadenti sul bilancio dello Stato.

Mauro PILI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per aver accolto la propria proposta di riformulazione del testo. Per quanto concerne gli impegni di cui al punto 3), ribadisce peraltro al richiesta che il Governo sostenga o promuova l'estensione a tutti i cittadini del regime di continuità territoriale. Ritiene infatti che il Governo non debba limitarsi a verificare la possibilità di una tale estensione ma debba operare attivamente per raggiungere tale obiettivo.

Amalia SCHIRRU (PD) ringrazia il Governo per l'accoglimento della proposta di testo unificato come riformulata. Concorda con il collega Pili sull'esigenza che il Governo, nelle sedi comunitarie, abbia un atteggiamento propositivo, volto a sostenere l'estensione del regime di continuità territoriale a tutti i cittadini e non solo a verificare la possibilità di tale estensione. Chiede quindi al Governo di accogliere l'impegno di cui al punto 3) così come riformulato, anche al fine di dare un segnale forte rispetto ad un'area del Paese che si trova in una condizione di isolamento.

Settimo NIZZI (PdL) ritiene corretto che il Governo persegua un chiaro indirizzo politico, anche al fine di sostenere lo sviluppo di un'area disagiata del Paese, anche in ragione del fatto che non sono previsti costi aggiuntivi a carico dello Stato.

Il sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI, dichiara di comprendere le ragioni esposte dai deputati intervenuti. Segnala tuttavia che la formulazione da lui proposta impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative volte a verificare la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, con un'espressione che chiaramente indica la volontà di muoversi in tale direzione, subordinatamente alla verifica della sussistenza delle necessarie condizioni. Ribadisce quindi l'invito ai presentatori a riformulare il testo tenendo conto delle limitate modifiche da lui richieste.

Mauro PILI (PdL) riformula ulteriormente il testo unificato delle due risoluzioni in discussione, accogliendo le richieste del rappresentante del Governo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il testo unificato delle risoluzioni Nizzi 7-00226 e Meta 7-00299 assume il numero 8-00064 (*vedi allegato 2*). Pone quindi in votazione il testo unificato delle due riso-

luzioni, come riformulato nella seduta odierna.

La Commissione approva il testo unificato delle due risoluzioni Nizzi 7-00226 e Meta 7-00299, che assume il numero 8-00064, come riformulato nella seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva con soddisfazione che il nuovo testo unificato

delle due risoluzioni in discussione è stato approvato unanimemente.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda.
(C. 3350 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (C. 3350 Governo);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 demanda ad un decreto ministeriale l'adozione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di disposizioni attuative dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea;

come più volte evidenziato dalla IX Commissione e come da ultimo ribadito negli ordini del giorno 9/3210/44 Valducci e 9/3210/61 Montagnoli, accettati dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, occorre stabilire un termine adeguato per pervenire, attraverso un costruttivo confronto con tutte le organizzazioni rappresentative delle categorie inte-

ressate e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, ad una definizione della disciplina sulla materia, che, per un verso, impedisca l'esercizio abusivo dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e, per l'altro, salvaguardi i principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza;

contestualmente occorre rimuovere gli ostacoli non giustificati che, sulla base delle modifiche introdotte alla citata legge n. 21 del 1992 dal comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, verrebbero a determinarsi per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, con grave pregiudizio per l'occupazione del settore e con danno per gli utenti, con particolare riferimento agli obblighi di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stabilire la sede dell'impresa e la rimessa esclusivamente in tale comune, di presentare ai comuni diversi una comunicazione relativa a ogni singolo servizio, con eventuale pagamento di un importo di accesso, nonché di far sostare i veicoli, nei comuni in cui sia esercito il servizio di taxi, esclusivamente presso la rimessa;

con riferimento al fondo per interventi a sostegno della domanda, di cui al comma 1 dell'articolo 4, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26

marzo 2010, con il quale sono stati individuati i settori destinatari dei finanziamenti ed è stato fissato l'importo delle risorse destinate a ciascun settore, ha opportunamente finalizzato quote delle risorse disponibili per interventi in settori riconducibili al comparto dei trasporti e delle comunicazioni; in particolare sono stati destinati:

a) 12 milioni di euro per contributi per l'acquisto di motocicli di categoria « euro 3 », con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria « euro 0 » o « euro 1 »;

b) 20 milioni di euro per la sostituzione di motori fuori bordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale e per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto;

c) 8 milioni di euro per l'acquisto di nuovi rimorchi, dotati di dispositivo di frenata « ABS », e contestuale radiazione di un rimorchio con più di 15 anni di attività, privo di dispositivo di frenata « ABS »;

d) 20 milioni di euro per contributi per una nuova attivazione di banda larga a favore di persone con età compresa tra 18 e 30 anni;

nell'ambito degli ulteriori interventi di sostegno di cui al comma 5 dell'articolo 4 risulta prioritario inserire apposite misure volte a incentivare l'installazione e l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto da mezzi pesanti mediante emissioni di polveri sottili;

L'opportuna previsione di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali, di cui al comma 6 del medesimo articolo 4, dovrebbe accompagnarsi all'introduzione di misure di sostegno alle imprese che svolgono le operazioni portuali e i servizi connessi, pesantemente colpite dalla crisi; in particolare, si dovrebbe disporre una diminuzione, per il periodo 2010-2012, dei contributi assicurativi dovuti da tali imprese e una riduzione dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per i

veicoli e macchine industriali destinati ad essere utilizzati in siti portuali e non autorizzati a circolare sulla rete stradale;

sempre nell'ambito degli interventi di sostegno ai settori in crisi, si dovrebbe prevedere il differimento del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi;

si rileva inoltre che, in relazione agli interventi finalizzati a obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità recati dal decreto-legge in esame, sarebbe opportuno prevedere anche una disposizione di carattere ordinamentale che, ridefinendo le modalità di determinazione della massa dei veicoli a alimentazione a metano, elettrica e ibrida, in modo da non penalizzarne la portata utile, agevoli in misura considerevole l'impiego di tali veicoli;

per quanto concerne il settore postale, si segnala l'opportunità di individuare adeguate risorse finanziarie per garantire l'applicazione per l'intero anno 2010 delle tariffe agevolate per le spedizioni postali di stampe da parte di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro, nonché di prodotti editoriali; si rileva altresì che, anche a fini di sostegno della ripresa economica, in considerazione del frequente ricorso, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, all'invio per posta di materiale a fini di promozione commerciale e di vendita, sarebbe opportuno estendere all'utilizzo del mezzo postale per le suddette finalità la nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali introdotta, esclusivamente con riferimento alle comunicazioni telefoniche, dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

in considerazione dei recenti gravi incidenti ferroviari emerge l'esigenza di assicurare l'immediato e diretto inquadramento nell'organico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie del perso-

nale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. già operante presso l'Agenzia stessa;

occorre infine osservare che le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1 prevedono, relativamente alle operazioni di alienazione e di dismissione di bandiera di navi, che gli obblighi di accertamento del pagamento dei crediti contributivi e di comunicazione dell'operazione si applichino anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in relazione ai crediti di natura tributaria da quest'ultima vantati. Tale previsione appare imporre un onere eccessivo rispetto alle finalità perseguite, considerato che le operazioni in questione non sono suscettibili di determinare artificiosamente crediti IVA, in quanto non imponibili in relazione a tale tributo; occorre altresì tener conto che l'articolo 15 della legge n. 413 del 1984, al quale si rinvia, fa riferimento ai crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dall'operazione di alienazione o dismissione di bandiera, mentre l'applicazione della medesima disposizione anche all'Agenzia delle entrate assume come riferimento i carichi tributari pendenti del soggetto proprietario, prospettando pertanto, anche in termini di prestazione di garanzie, un onere che può risultare sproporzionato rispetto all'entità dell'operazione in questione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al comma 5 dell'articolo 1, sopprimere le parole da: « e dell'Agenzia delle entrate » fino : « siano definitivamente accertate »;

2) sostituire il comma 3 dell'articolo 2 con i seguenti:

« 3. Allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione in ambito nazionale dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono adottate, entro il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

3-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (Servizio di noleggio con conducente). — 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco »;

b) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — (Accesso nei territori di altri comuni). — 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei veicoli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione da altri comuni, sulla base di preventiva comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge »;

c) al comma 3 dell'articolo 11 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;

d) al comma 4 dell'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: « presso la rimessa » sono sostituite dalle seguenti: « presso le rispettive rimesse »;

2) è soppresso il secondo periodo »;

3) al comma 5 dell'articolo 4 aggiungere in fine la seguente lettera: « *c-bis*) interventi per incentivare l'installazione e l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto da mezzi pesanti mediante emissioni di polveri sottili »;

4) dopo il comma 8 dell'articolo 4, inserire i seguenti:

« *8-bis*. A fini di sostegno del settore delle attività portuali, i contributi previdenziali dovuti dalle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti di due punti percentuali per l'anno 2010 e di cinque punti percentuali per gli anni 2011 e 2012.

8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis, alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 9 è aggiunto il seguente:

« *9-bis*. Impieghi come carburante per veicoli e macchine industriali utilizzati in ambito portuale e non autorizzati a circolare sulla rete stradale: 30 per cento aliquota normale ».

8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 ».

Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 4 sostituire le parole: « Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, » con le seguenti: « Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, dal comma *8-bis*, valutati in 11,5 milioni di

euro per l'anno 2010 e in 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e dai commi *8-ter* e *8-quater*, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, »;

5) all'articolo 4 aggiungere in fine i seguenti commi:

« *9-bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *7-bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità ».

9-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma *7-bis* dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma *9-bis* del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

6) all'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma:

« *9-bis*. Per l'anno 2010, il termine per il versamento dei premi assicurativi da

parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è differito al 16 giugno »;

e con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, nell'ambito degli interventi a sostegno di diversi settori dell'economia del Paese recati dal presente provvedimento, di individuare risorse adeguate per assicurare che continuino ad applicarsi per l'intero anno 2010 le tariffe agevolate per le spedizioni di stampe e prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005;

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche a fini di sostegno della ripresa economica, in considerazione del frequente ricorso, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, al-

l'invio per posta di materiale a fini di promozione commerciale e di vendita, di estendere all'utilizzo del mezzo postale per le suddette finalità la nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali introdotta, esclusivamente con riferimento alle comunicazioni telefoniche, dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche in considerazione dell'emergenza derivante dai recenti gravi incidenti ferroviari, di introdurre nel provvedimento in esame apposite disposizioni che assicurino l'immediato e diretto inquadramento nell'organico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie del personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. già operante presso l'Agenzia stessa.

ALLEGATO 2

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna**7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna****TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

il regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, ha stabilito un'apposita disciplina in materia di oneri di servizio pubblico, definendo come onere di servizio pubblico « qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale »;

il medesimo regolamento ha previsto che uno Stato membro possa imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso;

ai sensi della predetta normativa comunitaria, ai fini dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico, gli Stati membri

devono tener conto di una serie di parametri e in particolare: del pubblico interesse; della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto; delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta;

laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati possono prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;

il regolamento ha stabilito altresì che l'accesso ad una rotta, sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto, possa essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni, al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione;

l'articolo 4 del regolamento ha previsto quindi un meccanismo in due fasi: nella prima fase, (paragrafo 1, lettera a) lo Stato membro interessato impone oneri di servizio pubblico su una o più rotte ac-

cessibili a tutti i vettori comunitari, a condizione che essi rispettino i suddetti oneri. Se nessun vettore si presenta per gestire tale rotta onerata, lo Stato membro può passare ad una seconda fase (paragrafo 1, lettera *d*) che consiste nel limitare l'accesso della rotta ad un solo vettore, selezionato sulla base di una gara d'appalto comunitaria, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Il vettore designato può allora ricevere una compensazione;

il Parlamento europeo, nella risoluzione del 3 febbraio 2003, in materia di libro bianco sulla politica dei trasporti, recita «la necessità imperativa che la politica dei trasporti contribuisca alla coesione economica e sociale, tenendo conto della peculiare natura delle regioni periferiche insulari»;

il Comitato economico e sociale, nel documento «Regioni gravate da svantaggi strutturali», enuncia fra i principi in materia di continuità territoriale quello di «discriminazione positiva», in base al quale le misure destinate a taluni territori e volte a controbilanciare i vincoli strutturali permanenti non costituiscono vantaggi indebiti bensì elementi che contribuiscono a garantire un'autentica parità. L'articolo 154 del Trattato di Amsterdam, con la dichiarazione n. 30 ad esso allegata, recita: «la conferenza riconosce che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggio strutturale il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale»;

da ultimo il regolamento di rifusione n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, ha ridefinito, all'articolo 16, la disciplina degli oneri di servizio pubblico prevedendo la facoltà per uno Stato membro di imporre tali oneri riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità

di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso e individuando i criteri in base ai quali deve essere valutata la necessità e l'adeguatezza dell'onere di servizio pubblico; in particolare il comma 10 ha previsto che il diritto di effettuare tali servizi sia concesso tramite gara pubblica, per rotte singole o, nei casi in cui ciò sia giustificato per motivi di efficienza operativa, per serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuarli;

l'articolo 17 del citato regolamento n. 1008/2008 disciplina la procedura della gara di appalto stabilendo, al paragrafo 3, i contenuti del bando di gara e del successivo contratto e, in particolare, prevenendo, alla lettera *e*), i parametri obiettivi e trasparenti sulla base di quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell'onere di servizio pubblico;

l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 ha recato la disciplina della continuità territoriale per la Regione Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, prevedendo che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisca gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali;

come previsto dal citato articolo 36, la determinazione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico deve avere luogo, senza oneri per il bilancio dello Stato, in conformità alle conclusioni di una conferenza di servizi tra le regioni interessate e le pubbliche amministrazioni competenti, indetta e presieduta dai Presidenti delle regioni interessate, che individua gli aeroporti nazionali interessati e deve altresì indicare: le tipologie e i livelli tariffari; i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; il numero dei voli; gli orari dei voli; i tipi di aeromobili; la capacità di offerta;

il medesimo articolo stabilisce che, qualora nessun vettore istituisca servizi di

linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, sia indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, una gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte;

con decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 2000, successivamente modificato limitatamente all'importo delle tariffe, dal decreto del ministro dei trasporti 21 dicembre 2000, sono stati imposti oneri di servizio pubblico su sei rotte tra gli aeroporti della Sardegna e quelli di Roma e Milano;

con decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 2004 è stato previsto un nuovo regime relativo agli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree con la Sardegna, che ha individuato diciotto rotte e relativi oneri, precisando che esse costituivano un unico pacchetto che doveva essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza;

a seguito della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 marzo 2005, le autorità italiane hanno sospeso l'efficacia del suddetto decreto;

anche sulla base degli esiti della conferenza di servizi, nella quale era stata chiesta una sostanziale modifica del contenuto della precedente imposizione di oneri, il successivo decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2005 ha abrogato il decreto 8 novembre 2004, stabilendo di procedere ad una integrale riformulazione dell'intero contenuto del provvedimento;

il regime di continuità territoriale previsto dai decreti del ministro dei trasporti del 2000 è stato quindi, di fatto, prorogato ben oltre la data prestabilita, provocando tuttavia una sostanziale alterazione del principio iniziale, senza tenere conto del nuovo scenario del mercato aereo, né delle diverse esigenze della regione Sardegna in ordine alla stessa continuità territoriale;

da ultimo i decreti del Ministero dei trasporti 29 dicembre 2005 n. 35 e n. 36, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 gennaio 2006, hanno imposto oneri di servizio pubblico complessivamente su 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, più ampia che in precedenza e comprensiva, oltre che degli aeroporti di Roma e Milano, anche degli aeroporti di Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo;

la precedente continuità territoriale aerea era quindi limitata ai Sardi, compresi gli emigrati residenti fuori Sardegna. Tuttavia la Commissione europea (CE) ha vincolato lo Stato italiano alla cancellazione di quel regime tariffario in quanto « contraria al Trattato europeo perché discriminatoria » (decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007). La posizione della Commissione europea è definita con estrema chiarezza dalla decisione del 23 aprile 2007, n. 332, nella quale si precisa che gli oneri di servizio pubblico (OSP) possono essere utilizzati anche per la Sardegna a condizione che lo si faccia « nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Essi devono essere debitamente giustificati », in quanto « sono definiti come un'eccezione al principio del regolamento, ai sensi del quale, « lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità »;

la citata decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 reca pertanto penetranti rilievi in ordine alla nuova disciplina in materia di continuità territoriale; in particolare, la Commissione europea, nel riconoscere la necessità che i collegamenti aerei con la Sardegna siano sottoposti al regime degli oneri di servizio pubblico in ragione dell'insularità e dell'assenza di effettivi mezzi di trasporto alternativi, con la propria decisione ha tuttavia richiesto che l'applicazione dei citati decreti ministeriali n. 35 e 36 del 2005 abbia luogo alle seguenti condizioni:

a) i vettori aerei che intendono rispettare gli oneri di servizio pubblico operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica;

b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli oneri di servizio pubblico, superiore ad un anno;

c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l'imposizione di oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno;

d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli oneri di servizio pubblico;

e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all'obbligo di operare un'altra rotta tra due città;

il successivo decreto del Ministro dei trasporti 3 luglio 2007, n. 87-T ha modificato il precedente decreto 29 dicembre 2005 n. 35, sottoponendo al regime degli oneri di servizio pubblico i soli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Linate;

il decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 2007, n. 117-T ha abrogato, a decorrere dal 26 ottobre 2008, il decreto 29 dicembre 2005, n. 35, che imponeva gli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, in vista degli esiti di una nuova conferenza di servizi che determinasse, anche in relazione alle valutazioni espresse dalla Commissione eu-

ropea, il contenuto della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulla regione Sardegna;

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199, del 23 agosto 2008, ha imposto, a decorrere dal 27 ottobre 2008, oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti sardi e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, tenendo conto delle valutazioni espresse in sede comunitaria e delle risultanze della conferenza di servizi riunitasi con il compito di modificare l'assetto della continuità territoriale della regione Sardegna, alla luce della decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007, prevedendo che le tariffe onerate agevolate ammontino, rispettivamente, ad euro 49 per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino ovvero ad euro 59 per i collegamenti con l'aeroporto di Milano Linate, comprensive di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali;

il predetto decreto ministeriale ha previsto una procedura tesa a modificare le tariffe in caso di rilevanti scostamenti, rilevati trimestralmente, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA; in base ad un'istruttoria effettuata da ENAC, le cui risultanze sono state esaminate in data 30 settembre 2009 da ENAC, Regione Sardegna e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le tariffe per le categorie agevolate sono state rimodulate nel modo seguente: 41 euro per i collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e 50 euro per i collegamenti con gli aeroporti di Milano Linate;

in base alla risposta resa in data 29 ottobre 2009 dal sottosegretario Reina alle interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-01647, 5-01838 e 5-02000, svolte congiuntamente, non risulta ancora inviata dall'ENAC la comunicazione alle compagnie aeree in ordine al ribasso delle tariffe agevolate che le compagnie medesime sono tenute ad operare in conseguenza alla verifica operata;

da ultimo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo

2009, considerata la necessità di uniformarsi alla decisione della Commissione europea per quanto riguarda l'individuazione delle categorie di passeggeri a cui è riservata la tariffa agevolata, ha modificato il precedente decreto ministeriale n. 36 del 2005, relativo agli oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti della Regione Sardegna e altri aeroporti nazionali diversi da Roma Fiumicino e Milano Linate, precisando che tali tariffe sono applicabili a: residenti in Sardegna; disabili; giovani dai 2 ai 21 anni; anziani al di sopra dei 70 anni; studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno di età (queste ultime tre categorie senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità);

occorre rilevare che la mancata estensione della continuità territoriale a tutti i cittadini europei in transito dagli aeroporti italiani verso e dalla Sardegna costituisce una grave discriminazione ai danni della regione, a causa degli svantaggi permanenti derivanti dalla sua insularità, e viola il diritto alla mobilità verso territori disagiati;

lo svantaggio dell'insularità rende il costo dei trasporti, per e dalla Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia marittimo che aereo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa. Ad essere penalizzati non sono solo i sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei;

il riconoscimento del principio dell'insularità, da parte del Parlamento italiano, nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, apre nuove prospettive per il riconoscimento delle misure di perequazione dello svantaggio;

necessario mantenere una continuità territoriale volta a garantire non solo la perequazione degli svantaggi dell'insularità e con essa migliori condizioni di sviluppo per la Sardegna, ma anche una migliore e più moderna « mobilità » per tutti i cittadini europei;

l'applicazione della tariffa agevolata ai soli residenti in Sardegna colpisce in particolar modo i cittadini europei emigrati dalla Sardegna che non possono mantenere i legami con la propria terra di origine a causa dei costi elevati che caratterizzano il trasporto da e verso la regione; è questo, tra l'altro, l'effetto della recente decisione di Alitalia di cancellare il regime tariffario che la continuità territoriale aerea metteva a disposizione degli emigrati sardi, cioè di quelle persone nate in Sardegna ma residenti fuori dall'isola;

ulteriori disagi e penalizzazioni derivano dal fatto che l'obbligo per cui, ai sensi della convenzione stipulata tra l'ENAC e le compagnie aeree, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 4.3 del bando di gara, i posti a tariffa agevolata non sono sottoposti ad alcuna limitazione e alla tariffa medesima non si possono applicare restrizioni, né penali risulta largamente disatteso dalle compagnie aeree;

le compagnie aeree, infatti, arbitrariamente limitano i posti a tariffa agevolata ed emettono biglietti a tariffa intera a cittadini residenti in Sardegna, riservandosi la definizione di eventuali e arbitrari sconti, senza prevedere, per le tariffe non agevolate, gli scaglioni previsti dalla normativa al fine di conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa massima non agevolata; tale comportamento provoca un grave danno economico ai cittadini sardi che sono costretti, per palese violazione delle norme contrattuali, a sopportare costi non dovuti con un conseguente illegittimo arricchimento delle compagnie aeree;

come effetto di questa situazione, le tariffe per i cittadini non residenti risultano insostenibili e raggiungono cifre inaccettabili, tipiche di un regime monopolistico, e il comportamento delle compagnie aeree rende evidente come l'attuale modello di continuità territoriale sia diventato sempre di più un ostacolo alla libertà di movimento dei cittadini da e verso la Sardegna piuttosto che un fattore di riequilibrio;

occorre inoltre segnalare che appare grave e lesivo dei più elementari diritti di movimento e di libertà di circolazione, che ai cittadini sardi malati e obbligati a viaggiare in barella, sia applicata la tariffa agevolata per uno solo dei quattro biglietti che le compagnie obbligano ad acquistare in tale circostanza;

risulta inaccettabile che un cittadino sardo residente debba pagare quattro biglietti, di cui tre per non residenti, per potersi recare in un centro specializzato a curarsi; questo rappresenta un caso emblematico di un modello di continuità territoriale che deve essere radicalmente modificato senza ulteriori ritardi;

in generale, infine, un grave ostacolo all'attuazione della continuità territoriale con la Sardegna è rappresentato dal trasferimento alla regione delle relative funzioni, senza una revisione della normativa che disciplina la continuità territoriale e senza il trasferimento di apposite risorse;

l'articolo 1, comma 837 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ha previsto che le funzioni relative alla continuità territoriale vengono trasferite alla Regione Sardegna e il successivo comma 840 ha stabilito che per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite ai sensi del comma 837 rimangono a carico dello Stato;

tale modifica, che ha assegnato alla regione autonoma Sardegna la competenza della continuità territoriale, non ha modificato le norme che regolano la continuità territoriale in base all'articolo 36 della legge n. 144 del 1999;

il trasferimento di competenze in ordine alla continuità territoriale desta preoccupazione in quanto non appaiono definite in termini puntuali le competenze conferite alla regione Sardegna, e comunque non sembra corretto che la regione Sardegna provveda, con risorse proprie, alla continuità territoriale, stante che il riequilibrio territoriale è un obiettivo riconosciuto dall'Unione europea, e cui lo Stato è chiamato far fronte con propri

stanziamenti e intervenendo in via diretta, come attualmente previsto dall'articolo 36 della legge n. 144 del 1999,

impegna il Governo:

1) ad avviare un immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il Presidente della Regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente, che risulta inadeguata sia sotto il profilo concettuale che sotto quello dei servizi e dei costi, per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

2) in particolare, ad assumere le appropriate iniziative per definire e attuare una continuità territoriale che, tenga conto, oltre che degli effetti del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, anche dei seguenti obiettivi:

a) favorire l'individuazione di un maggior numero di voli e di rotte aeree da e per la Sardegna che consenta, nel contesto dello sviluppo potenziale della domanda, di avere più operatori sulla stessa rotta;

b) favorire la possibilità di determinare, sulla base del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna, di una tariffa massima a cui si applichi il regime degli oneri di servizio pubblico, applicando, come parametro, le condizioni più favorevoli del costo ferroviario;

c) favorire la possibilità, per tutte le compagnie aeree di poter viaggiare sulle rotte di collegamento con gli aeroporti della Sardegna, proponendo, nell'ambito di una situazione di concorrenza, ribassi ri-

spetto alla tariffa massima prestabilita in relazione agli oneri di servizio pubblico;

3) ad assumere le appropriate iniziative volte a verificare, con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea, la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;

4) a proporre una puntuale definizione delle competenze dello Stato e della regione Sardegna relativamente alla continuità territoriale, in relazione al trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni in materia, disposto dall'articolo 1, comma 837, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, con la contestuale individuazione delle risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni;

5) ad assumere le opportune iniziative per sollecitare gli enti competenti in

materia di vigilanza sul trasporto aereo a comunicare tempestivamente alle compagnie aeree, le nuove e più basse tariffe di trasporto aereo per i cittadini residenti in Sardegna, applicabili a seguito delle risultanze emerse dall'istruttoria effettuata da ENAC in merito alla revisione delle tariffe prevista dal paragrafo 5.6. dell'Allegato del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2008, e a verificare che le compagnie aeree praticino tariffe scaglionate per i cittadini non residenti, al fine di rimuovere in tempi rapidi ogni ostacolo alla corretta attuazione della continuità territoriale da e per la Sardegna;

6) ad assumere le opportune iniziative per promuovere, nei limiti delle competenze in materia delegate alla regione Sardegna e del mantenimento degli attuali costi ricadenti sul bilancio dello Stato, la revisione, anche in ragione dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo nelle dichiarazioni rese presso la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 29 ottobre 2009, delle condizioni di trasporto dei passeggeri che necessitano della barella, in particolare per quanto riguarda la tariffa agevolata.

(8-00064) « Nizzi, Pili, Meta, Schirru, Palomba, Murgia, Mereu, Vella, Calvisi, Pes, Marrocu, Melis, Fadda, Arturo Parisi, Velo, Lovelli, Ginefra, Cardinale ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 123

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la proposta di legge in esame contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina delle associazioni e delle fondazioni riconosciute come persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Ricorda che la disciplina delle persone giuridiche è, in primo luogo, contenuta

nel titolo II del libro I del codice civile (il titolo I è dedicato alle « persone fisiche »).

In base alla disciplina codicistica tali enti possono dividersi in due grandi categorie: enti con personalità giuridica, complessi organizzati di persone e beni destinati ad uno scopo (lucrativo o meno) ai quali la legge – mediante il riconoscimento – attribuisce espressamente la qualifica di soggetti di diritto ovvero autonomo centro d'imputazione giuridica rispetto alle persone che la compongono (es. associazioni e fondazioni riconosciute, società, ecc.); gli enti di fatto, cioè complessi di soggetti che, pur possedendo gli stessi elementi delle persone giuridiche (persone, patrimonio e scopo), non hanno chiesto (o non hanno ottenuto) il formale riconoscimento nelle forme dettate dalla legge; l'assenza di riconoscimento non significa, tuttavia, che tali enti siano ignorati dall'ordinamento o che siano privi di soggettività giuridica.

Gli enti-persone giuridiche sono tradizionalmente distinti in pubblici e privati. Elementi costitutivi della persona

giuridica sono l'elemento personale (nel caso delle associazioni, una pluralità di persone); l'elemento materiale (un patrimonio, necessario al raggiungimento dello scopo); l'elemento teleologico (riferito appunto, alla finalità dell'azione della persona giuridica), che deve essere lecito e determinabile (secondo il criterio distintivo tradizionale, l'associazione si distingue dalla società in quanto priva di fine di lucro). I tre elementi indicati non sono però da soli sufficienti all'acquisto della personalità giuridica, per la quale occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento.

La disciplina delle associazioni non riconosciute e dei comitati è contenuta nel capo III del titolo II del libro primo del codice (articoli da 36 a 42).

Nell'intenzione del legislatore del 1942, l'associazione non riconosciuta avrebbe dovuto dar veste giuridica a realtà minori e di scarsa importanza sociale (circoli sportivi, ricreativi ecc.); al contrario, essa oggi rappresenta la più usuale forma di presenza, nel nostro ordinamento, dei maggiori gruppi organizzati per fini non lucrativi: tali sono, infatti, i partiti politici, i sindacati, molte società sportive, non avendo richiesto il riconoscimento della personalità giuridica. Essa è, quindi, relativa ad un fenomeno associativo molto conosciuto e frequente nel nostro ordinamento; tali organismi associativi costituiscono i cosiddetti enti di fatto ovvero complessi organizzati di soggetti e di beni, diretti alla realizzazione di uno scopo non lucrativo, ma privi di personalità giuridica. Come accennato, infatti, l'esistenza di un'associazione non è necessariamente legata all'acquisto della personalità giuridica.

Con l'espressione « associazione non riconosciuta » s'intende, una collettività di persone organizzata per il raggiungimento di uno scopo comune — lecito e non segreto — che non ha richiesto (o ottenuto) il riconoscimento come persona giuridica.

Le caratteristiche strutturali delle associazioni non riconosciute sono comuni a quelli delle associazioni riconosciute;

c'è, quindi, un'organizzazione; un elemento patrimoniale; lo scopo non di lucro; la struttura aperta del rapporto.

Accanto alla disciplina codicistica va considerato l'insieme, estremamente articolato, delle leggi speciali che sono state promulgate a partire dagli anni '90, riguardanti soprattutto gli enti volti alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, privi di finalità lucrative, riconducibili al cosiddetto « terzo settore » (organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; organizzazioni non lucrative di utilità sociale — ONLUS —; associazioni di promozione sociale; istituti di patronato e di assistenza sociale; fondazioni bancarie).

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge in esame.

L'articolo 1 contiene le disposizioni relative all'esercizio della delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'oggetto della delega, come specificato dal comma 1, concerne la riforma degli enti di cui al titolo II del libro I del codice civile, ossia delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. In base a quanto stabilito nel medesimo comma 1, oggetto della delega è altresì la definizione di nuove norme di procedura civile al fine di garantire il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni del decreto legislativo 2003, n. 5, relativo ai procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia. I decreti legislativi dovranno essere adottati in conformità con la normativa comunitaria e con i principi e criteri direttivi previsti dalla proposta di legge (comma 2).

Per quanto riguarda le modalità procedurali, il comma 3 prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e il comma 4 definisce le modalità di trasmissione degli schemi di decreti alle

Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari. Il comma 5 conferisce al Governo la possibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di emanare disposizioni correttive e integrative.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi generali che devono conformare la nuova disciplina in materia di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute. In primo luogo viene definito il principio secondo cui il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente deve essere disciplinato secondo principi di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi. Ulteriore principio attiene all'ampliamento degli ambiti dell'autonomia statutaria. Particolare rilevanza, nella sistematica complessiva della riforma, sembra assumere la distinzione tra enti volti alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e quelli caratterizzati dall'autodestinazione agli associati dell'attività svolta. La norma specifica che vanno compresi nella prima categoria gli enti che ricevono oblazioni o contributi dal pubblico o contributi pubblici; che si avvalgono continuativamente e in misura significativa di lavoro volontario; che hanno ottenuto liberalità per realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva; che amministrano patrimoni lasciati o donati aventi una finalità diversa dallo scopo dell'ente; che svolgono attività di impresa esercitata al fine di realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva.

Una previsione specifica riguarda l'esercizio dell'impresa che deve essere disciplinata in maniera tale da tutelare i terzi e le finalità dell'ente senza scopo di lucro. Infine, si demanda al Governo di definire, ove necessario, norme adeguate all'assetto organizzativo delle associazioni parallele e complesse.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi in relazione al procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica. I punti essenziali della riforma attengono alla semplificazione del procedimento di costituzione nel rispetto dei principi di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 361 del 2000 e alla previsione di un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società, di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Ulteriore principio per l'esercizio della delega attiene alla definizione delle modalità del controllo notarile in sede di costituzione e di modifica dell'atto costitutivo. Una significativa novità riguarda inoltre la necessità di collegare le limitazioni della responsabilità al rispetto di un adeguato rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della persona giuridica, anche in relazione alla stipula di polizze assicurative. Infine, si delega il Governo ad adottare una particolare disciplina per la responsabilità degli amministratori.

L'articolo 4 detta specifici principi per la regolamentazione delle associazioni riconosciute come persone giuridiche. I principi a carattere generale (comma 1) attengono al riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria in relazione alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali della associazione e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci; alla previsione di norme inderogabili in materia di competenze dell'assemblea, assegnando, per tali decisioni, un voto a ciascun socio, con riguardo a determinate deliberazioni. Nell'ottica di tutelare i diritti dei terzi, nonché di graduare l'autonomia e i controlli, in base alla natura degli interessi coinvolti, specifici principi sono dettati per le associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo con riguardo ai profili dell'amministrazione, del controllo e della posizione dei terzi. Per tutte le associazioni riconosciute in materia di diritti degli associati, la delega deve essere attuata in modo da garantire (comma 3) la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari; il diritto di informazione individuale di ciascun associato; la possibilità di esercitare azioni dell'associazione di responsabilità nei confronti degli amministratori per minoranze qualificate;

il recesso nel caso di modificazione sostanziale dello scopo dell'associazione o di trasformazione eterogenea. Per quanto concerne i principi relativi alle deliberazioni assembleari e consiliari, essi attengono alla convocazione dell'assemblea e al voto in forma semplificata, nonché ai vizi delle deliberazioni assembleari e consiliari (comma 5). Infine, in relazione alla disciplina del fondo comune delle associazioni riconosciute sono previste (comma 7) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale degli associati nei casi di esclusione, di recesso e scioglimento dell'associazione; la destinazione dei beni che residuano dalla liquidazione a finalità analoghe a quelle dell'associazione, qualora non sia stato previsto diversamente dallo statuto; una disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione; l'obbligo per gli amministratori e per i liquidatori di assicurare la destinazione dei fondi agli scopi che hanno determinato l'oblazione, il finanziamento o la liberalità.

L'articolo 5 detta i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina relativa alle associazioni non riconosciute.

In generale le nuove norme devono prevedere «una forma residuale e generale dell'esercizio collettivo di un'attività non societaria». Si conferma, inoltre, la disciplina vigente della responsabilità per le obbligazioni assunte, conferendo al Governo la possibilità di definire ulteriormente la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito. Disposizioni specifiche riguardano le associazioni non riconosciute che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo. In particolare, si prevede l'applicazione delle disposizioni dettate per le associazioni riconosciute con medesime caratteristiche e le conseguenze della mancata osservanza delle stesse. Inoltre si specifica che deve essere regolata la responsabilità degli amministratori per l'amministrazione e per la destinazione dei fondi.

L'articolo 6, comma 1, detta principi e criteri direttivi generali per l'esercizio dell'impresa da parte delle associazioni e

delle fondazioni. Per le associazioni riconosciute e per le fondazioni, le novità attengono alla valorizzazione dell'attività imprenditoriale, ad una più puntuale definizione degli assetti organizzativi, all'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, alla previsione di obblighi di contabilità separata, per la gestione sociale e quella imprenditoriale; alla previsione un controllo della contabilità distinto dal controllo sull'amministrazione. Il comma 2 contiene principi specifici per gli enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, stabilendo la necessità di definire un limite all'esercizio di imprese non direttamente strumentali e alle partecipazioni nelle società che svolgono attività non strumentali. Per le sole associazioni non riconosciute, il comma 3 precisa che occorre definire la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza dell'associazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'auto-rizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) chiede preliminarmente al relatore di integrare la sua proposta di parere favorevole prevedendo una condizione volta sottolineare la necessità di specificare che le attività di ricerca e di studio e i relativi contratti di collaborazione e di consulenza non potranno riguardare soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso enti pubblici o società partecipate dallo Stato.

Sottolinea, quindi, la necessità di ulteriori approfondimenti sia sulla ripartizione delle risorse prevista nel Programma di utilizzo in esame, sia sui dati forniti relativamente alla rendicontazione per l'anno 2009. Auspica, in particolare, che il Governo possa fornire, in tempo utile per l'espressione del parere da parte della Commissione, la documentazione integrativa sull'utilizzo delle risorse per l'anno finanziario concluso, anche al fine di valutare la compatibilità delle attività svolte con le finalità previste dall'articolo 3 della legge n. 140 del 1999, che ha autorizzato le risorse per le attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Giudica quindi incomprensibile la rendicontazione relativa al punto 1 del capitolo 1091 (pag.19) e chiede di conoscere quali soggetti abbiano collaborato alle attività descritte al punto 1 del capitolo 2234, inerenti alla trattazione delle vertenze di imprese in crisi. Auspica, infine, che la Commissione possa individuare una sede idonea per affrontare al più presto, come da lei già sottolineato in precedenti occasioni, la verifica dello stato di attuazione del progetto degli Sportelli Unici per le Attività produttive.

Gabriele CIMADORO (IdV) riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere un riferimento all'importanza degli studi inerenti alla pianificazione delle politiche industriali del trasporto aereo, quale elemento fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. Sottolinea, al riguardo, che l'Università degli studi di Bergamo, attraverso il suo centro di ricerca (*International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry*)

ha già realizzato un interessante progetto il cui obiettivo principale è quello di analizzare il legame tra la crescita delle strutture aeroportuali e lo sviluppo economico dei territori interessati.

Ludovico VICO (PD) chiede alla presidenza di sollecitare la presenza di un rappresentante del Governo alla discussione del Programma in esame. Con riferimento alla rendicontazione dell'anno finanziario 2009, chiede di conoscere, in particolare, i risultati dell'attività di monitoraggio del settore chimico italiano funzionale all'individuazione di linee di intervento settoriale e la valutazione e la valutazione dei progetti industriali nei territori a vocazione chimica e nei poli chimici. Chiede inoltre di acquisire agli atti della Commissione tutti i documenti relativi alle attività descritte nella rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi per l'anno 2009.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, ribadisce che il Programma di utilizzo in esame, prevede per il 2010 uno stanziamento di 655.530 euro per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale, e non contempla attività direttamente operative. Assicura che riferirà al Governo la richiesta di documentazione formulata dal deputato Vico e, rispondendo al collega Cimadoro, precisa che nella proposta di parere non può essere menzionato un soggetto specifico da segnalare al Governo per l'attribuzione di un incarico di ricerca o di consulenza.

Andrea LULLI (PD) ribadisce la richiesta della presenza di un rappresentante del Governo alle prossime sedute sul provvedimento in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ribadisce la richiesta formulata nel suo precedente intervento sull'opportunità di procedere ad un approfondimento, anche nell'eventuale forma di un'indagine conoscitiva, sulla realizzazione ed il funzionamento degli Sportelli Unici per le Attività produttive.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	131
Sull'ordine dei lavori	130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente, in primo luogo, che – essendosi deciso di differire ad oggi il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame – l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha dovuto conseguentemente ridefinire l'organizzazione dei lavori della Commissione sul provvedimento in titolo. Avverte, pertanto, che si è unanimemente convenuto di chiedere al Presidente della Camera uno slittamento del termine di inizio della discussione in Assemblea, in modo che esso possa avvenire nella giornata di mercoledì 28 aprile, anziché in quella di lunedì 26 aprile; di conseguenza, si è stabilito di procedere all'esame degli emendamenti esclusivamente nella seduta odierna, affinché le Commissioni competenti in sede consultiva possano esaminare il testo risultante in tempi congrui, tali da consentire la deliberazione sul conferimento del mandato al

relatore entro la giornata di martedì 27 aprile.

Sottolinea, peraltro, che la presidenza ha già fatto presente ai gruppi che intende assicurare il rispetto del termine di conclusione dell'esame degli emendamenti, proprio al fine di trasmettere in tempi utili il testo risultante alle Commissioni che dovranno esprimere i pareri di competenza. Per tali ragioni, segnala che la presidenza, alla luce dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito di adottare – nel seguito dell'esame – principi di economia procedurale, anche prevedendo la votazione dei soli emendamenti sui quali si registrerà il parere favorevole del relatore, intendendo conseguentemente respinti i restanti emendamenti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. In ogni caso, fa presente che sarà assicurato un dibattito sul complesso degli emendamenti riferiti a ciascuno degli articoli oggetto dell'esame in Commissione.

Ricorda, infatti, che l'Assemblea, nella seduta di ieri, ha deliberato la limitazione dell'esame parlamentare alle sole parti oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica; pertanto, secondo quanto già preannunciato nella precedente seduta, saranno oggi esaminati esclusivamente gli emendamenti riferiti agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50.

Comunica, quindi, che sono state presentate numerose proposte emendative riferite al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

In proposito, avverte preliminarmente che la presidenza – alla luce della deliberazione dell'Assemblea in precedenza richiamata – ha ritenuto inammissibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni contenute in articoli diversi da quelli richiamati nel messaggio presidenziale: tali proposte emendative, pertanto, non sono state inserite nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione e non saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunica, altresì, che gli emendamenti presentati sono stati valutati dalla presidenza, in primo luogo, ai sensi dell'articolo

89 del Regolamento, nonché – trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica – anche ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, dovendo conseguentemente ritenersi inammissibili anche le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione contabile.

Alla stregua di tali criteri, osserva pertanto che risultano inammissibili: l'emendamento Lo Monte 20.3, il quale – essendo volto a riconoscere il diritto dei soggetti danneggiati a bordo del naviglio di Stato di avanzare pretese risarcitorie nei confronti dello Stato – risulta suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e non coperti; e l'emendamento Ferranti 30.11, il quale – essendo diretto a sopprimere il capo VII del decreto legislativo n. 276 del 2003 – reca un intervento estraneo rispetto alle materie oggetto del rinvio del Presidente della Repubblica.

Fa notare, peraltro, che – poiché la valutazione di ammissibilità ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento si è svolta in tempi particolarmente ristretti – resta inteso che la presidenza si rimette, circa il rispetto dei criteri di copertura degli oneri, anche al parere che sarà reso sul provvedimento dalla V Commissione, che potrà eventualmente valutare con maggiore attenzione i profili di carattere finanziario.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, con riferimento all'articolo 20, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lo Monte 20.2, Damiano 20.4, Delfino 20.5 e Di Stanislao 20.7; invita al ritiro dell'emendamento Cirielli 20.6, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario; esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 20.1 del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa notare al relatore che nella sua relazione introduttiva, in riferimento all'articolo 20, aveva manifestato un orientamento diverso da quello espresso nella seduta odierna.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, pur riconoscendo di aver precedentemente espresso un orientamento tendenzialmente favorevole alla soppressione dell'articolo 20, fa presente che il suo emendamento è teso a recepire una precisa indicazione del Governo, volta al mantenimento di tale articolo. Rileva, in ogni caso, che la soluzione prospettata nell'emendamento 20.1 risulta pienamente in linea con le osservazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, che, infatti, lasciavano spazio ad una ipotesi di questo tipo.

Teresio DELFINO (UdC), premesso che il suo gruppo valuterà le proposte emendative del relatore e del Governo alla luce delle indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica, rileva che, per quanto concerne le questioni poste dal Capo dello Stato con riferimento all'articolo 20, l'emendamento 20.1 del Governo non fornisce risposte soddisfacenti; dichiara pertanto che il suo gruppo insiste per la soppressione dell'intero articolo.

Antonio BOCCUZZI (PD) ritiene che la soppressione dell'articolo 20 – auspicata, peraltro, in precedenti occasioni sia dal relatore sia dal presidente della Commissione – rappresenti l'unica strada da seguire al fine di riconoscere un adeguato risarcimento a coloro che hanno subito danni a causa dell'esposizione all'amianto e di fornire risposta alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica. Si augura, pertanto, che il relatore e il Governo possano rivalutare il proprio parere sugli emendamenti presentati dall'opposizione, tendenti alla soppressione di tale articolo.

Cesare DAMIANO (PD), nel ribadire come la sua parte politica avesse accolto favorevolmente l'accento del relatore ad una possibile soppressione dell'articolo 20,

prende atto che la maggioranza ha deciso poi di orientarsi diversamente ed esprime il timore che anche agli altri articoli fatti oggetto del messaggio del Capo dello Stato il relatore ed il Governo intendano apportare soltanto lievi e limitate modifiche.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede chiarimenti al relatore circa la reale portata dell'emendamento 20.1 del Governo, auspicando che esso si limiti ad escludere la responsabilità penale per determinati soggetti.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente di essere condizionato dalla circostanza che molti dei problemi posti dal Presidente della Repubblica non possono essere risolti dal relatore, in quanto implicano decisioni che non sono in suo potere, a cominciare da quelle inerenti alla copertura finanziaria. Aggiunge che, per quanto riguarda nello specifico l'articolo 20, il Capo dello Stato non ne ha chiesto la soppressione, limitandosi a sollecitare un chiarimento in relazione alla mancata previsione di un diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei casi in cui non sia stata rinvenuta una responsabilità penale. A suo avviso, l'emendamento del Governo rappresenta una risposta soddisfacente a dette richieste del Capo dello Stato, in quanto riconosce la possibilità del risarcimento del danno anche in mancanza della responsabilità penale di un soggetto individuato.

Teresa BELLANOVA (PD) osserva che con la proposta di modifica presentata dal Governo si viene ad introdurre una vera e propria deroga a disposizioni del codice penale in favore di determinati soggetti, sulla quale il giudizio del suo gruppo non può che essere fermamente contrario.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ricorda che una deroga alla disciplina generale era già prevista per il lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili di Stato: non si comprende, pertanto, perché tale deroga non debba valere anche per i mezzi del naviglio di Stato.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, secondo quanto stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, porrà in votazione, per l'articolo 20, soltanto l'emendamento 20.1 del Governo – sul quale il relatore ha espresso parere favorevole – e che, in caso di approvazione di quest'ultimo, tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo si intenderanno «tecnicamente» respinti, al fine di consentirne la rappresentazione all'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento 20.1 del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, essendo stato respinto l'emendamento 20.1 del Governo, si procederà alla votazione degli altri emendamenti riferiti all'articolo 20.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lo Monte 20.2, Damiano 20.4, Delfino 20.5 e Di Stanislao 20.7.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che l'emendamento Cirielli 20.6, di contenuto parzialmente simile a quello dell'emendamento 20.1 del Governo, è considerato respinto, in modo da consentirne la rappresentazione all'Assemblea.

Ivano MIGLIOLI (PD), alla luce dell'andamento delle deliberazioni relative all'articolo 20, intende rilevare le difficoltà evidenti di una maggioranza che non è stata nelle condizioni di assicurare i numeri necessari per l'approvazione dell'unico emendamento presentato dal Governo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 30, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Borghesi 30.4 e Damiano 30.9; sugli identici emendamenti Porcino 30.5 e Damiano 30.10; sugli emendamenti Damiano 30.12 e 30.13; sugli identici emendamenti Lo Monte 30.1, Porcino 30.6 e Damiano 30.14;

sugli emendamenti Damiano 30.15 e 30.16; sugli identici emendamenti Porcino 30.7 e Damiano 30.17. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 30.2, identico agli emendamenti Delfino 30.3 e Damiano 30.18, sui quali esprime pertanto parere favorevole. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Damiano 30.19; sugli identici emendamenti Porcino 30.8 e Damiano 30.20; e sugli emendamenti Damiano 30.21, 30.22 e 30.23.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 30, avverte che porrà in votazione soltanto gli identici emendamenti 30.2 del relatore, Delfino 30.3 e Damiano 30.18, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, e che, in caso di loro approvazione, tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo si intenderanno «tecnicamente» respinti, al fine di consentirne la rappresentazione all'Assemblea.

La Commissione approva gli identici emendamenti 30.2 del relatore, Delfino 30.3 e Damiano 30.18.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, alla luce dell'approvazione degli identici emendamenti 30.2 del relatore, Delfino 30.3 e Damiano 30.18, si intendono respinti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 30, al fine di consentirne la rappresentazione all'Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 31, esprime parere contrario sugli emendamenti Damiano 31.29, 31.30 e 31.31; sugli identici emendamenti Paladini 31.19 e Damiano 31.22; sugli emendamenti Borghesi 31.20, Damiano 31.33, 31.34, 31.35 e 31.36; sugli identici emendamenti Paladini 31.21 e Damiano 31.37; sugli identici emendamenti Porcino 31.22 e Damiano 31.38. Invita

quindi al ritiro dell'emendamento Delfino 31.10, in considerazione dell'analogo emendamento 31.2 del relatore, del quale raccomanda l'approvazione. Parimenti, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 31.3 del relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 31.23, Damiano 31.39, 31.40 e 31.41. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 31.4 del relatore. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lo Monte 31.1 e Damiano 31.42; sugli emendamenti Paladini 31.24 e Damiano 31.43. Invita al ritiro degli emendamenti Delfino 31.12 e 31.11, in considerazione dell'emendamento 31.5 del relatore, che affronta lo stesso problema e del quale raccomanda l'approvazione. Raccomanda parimenti l'approvazione dell'emendamento 31.6 del relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento Damiano 31.44 ed invita al ritiro dell'emendamento Delfino 31.13, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Porcino 31.25 e Damiano 31.45; sugli identici emendamenti Borghesi 31.26 e Damiano 31.46; sugli emendamenti Damiano 31.47 e 31.48. Invita al ritiro dell'emendamento Delfino 31.15, in considerazione dell'emendamento del relatore sulla medesima materia. Parimenti, invita al ritiro degli emendamenti Delfino 31.16 e 31.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Damiano 31.49 e Paladini 31.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fedriga 31.9, precisando che, in caso di sua approvazione, il relatore ritirebbe il proprio emendamento 31.7. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Delfino 31.17 e Damiano 31.50. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 31.8 del relatore. Invita al ritiro degli emendamenti Delfino 31.18 e Damiano 31.51, avvertendo che, diversamente, il parere sugli stessi deve intendersi contrario. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Damiano 31.52; sugli identici emendamenti Porcino 31.28 e Damiano 31.53; e sugli emendamenti Damiano 31.54, 31.55, 31.56, 31.57, 31.58 e 31.59.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando l'opportunità di approvare l'emendamento Fedriga 31.9, la cui formulazione appare più completa di quella di cui all'emendamento 31.7 del relatore.

Teresio DELFINO (UdC) prende atto della disponibilità di relatore e rappresentante del Governo nel recepire, in relazione all'articolo 31, molti degli spunti emersi nel corso del confronto con le parti sociali, a seguito del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. Fa notare, peraltro, che numerose delle proposte emendative sulle quali si registra il parere favorevole del relatore sono simili o pressoché identiche a quelle presentate dal suo gruppo.

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che le proposte emendative della maggioranza riferite all'articolo 31 non siano in grado di recepire adeguatamente le osservazioni del Presidente della Repubblica, non rispondendo né all'esigenza di verificare l'effettiva volontarietà del lavoratore in caso di ricorso alle clausole compromissorie, né alla necessità di circoscrivere i limiti del giudizio di equità dell'arbitro e di limitare l'intervento sostitutivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materie, che, a suo avviso, dovrebbero essere disciplinate dalle parti sociali.

In particolare, con riferimento all'emendamento Fedriga 31.9, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, fa notare che esso – ammettendo le richiamate clausole compromissorie dopo il periodo di prova o decorso un termine di trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro – sembra ignorare la rilevante eterogeneità delle fattispecie contrattuali presenti nell'attuale mercato del lavoro, che risultano prevalentemente di tipo atipico e flessibile.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che potrà in votazione soltanto gli emendamenti, riferiti all'articolo 31, sui quali il

relatore ha espresso parere favorevole, e che, in caso di loro approvazione, tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo si intenderanno «tecnicamente» respinti, al fine di consentirne la ripresentazione all'Assemblea.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 31.2, 31.3, 31.5, 31.6; approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Fedriga 31.9 e l'emendamento 31.8 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, alla luce dell'avvenuta approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31 sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, si intendono respinti tutti i restanti emendamenti riferiti al medesimo articolo, al fine di consentirne la ripresentazione all'Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 32, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 32.2, invitando i presentatori al ritiro di tutti gli altri emendamenti soppressivi dell'articolo medesimo. Esprime, quindi, parere contrario sulle restanti proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), in considerazione dei pareri espressi sugli emendamenti riferiti all'articolo 32, ritira il proprio emendamento 32.4.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per illustrare l'emendamento Damiano 32.24, esprime perplessità per la valutazione negativa testé espressa dal relatore, tenendo conto che al Senato il Governo ha unanimemente accolto un ordine del giorno del tutto affine, quanto al merito, alla proposta emendativa presentata.

Gaetano PORCINO (IdV) sottolinea l'opportunità di approvare l'emendamento Evangelisti 32.3, di cui è cofirmatario.

Giuseppe BERRETTA (PD), intervenendo per illustrare l'emendamento Damiano 32.8, di cui è cofirmatario, ritiene che si tratti di una proposta coerente con i contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica, con le posizioni delle parti sociali e della stessa CISL, come emerso nella recente audizione informale svolta. A suo avviso, in caso di mantenimento del comma 2 dell'articolo 32 resta, infatti, confermato il regime di repentina decadenza anche nei casi di licenziamento orale.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione soltanto l'emendamento 32.2 del relatore e che, in caso di sua approvazione, tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 32 si intenderanno «tecnicamente» respinti, al fine di consentirne la ripresentazione all'Assemblea.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento del relatore 32.2.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, alla luce dell'avvenuta approvazione dell'emendamento 32.2 del relatore, si intendono respinti tutti i restanti emendamenti riferiti al medesimo articolo, al fine di consentirne la ripresentazione all'Assemblea.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 50, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Antonino Foti 50.1, Fedriga 50.3 e Delfino 50.5, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, con l'eccezione degli identici emendamenti Antonino Foti 50.1, Fedriga 50.3 e Delfino 50.5, sui quali si rimette alla Commissione.

Luigi BOBBA (PD), cofirmatario dell'emendamento Damiano 50.8, si domanda se esso non possa, di fatto, considerarsi in linea con gli emendamenti sui quali il

relatore ha espresso parere favorevole, ove si rinunciasse all'inciso relativo al « tempo pieno ».

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento Damiano interviene sulla tipologia del contratto, mentre gli identici emendamenti Antonino Foti 50.1, Fedriga 50.3 e Delfino 50.5 si preoccupano di inserire un'ulteriore condizione tra quelle alle quali sottoporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 50.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva che, in ogni caso, l'obiettivo che si pone l'emendamento Damiano 50.8 appare analogo a quello degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà in votazione soltanto gli identici emendamenti Antonino Foti 50.1, Fedriga 50.3 e Delfino 50.5, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, e che, in caso di loro approvazione, tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 50 si intendranno « tecnicamente » respinti, al fine di consentirne la ripresentazione all'Assemblea.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti Antonino Foti 50.1, Fedriga 50.3 e Delfino 50.5.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, alla luce dell'avvenuta approvazione degli

identici emendamenti Antonino Foti 50.1, Fedriga 50.3 e Delfino 50.5, si intendono respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 50, al fine di consentirne la ripresentazione all'Assemblea.

Avverte, pertanto, che – essendosi così concluso l'esame degli emendamenti presentati – il testo risultante dall'approvazione degli stessi sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Teresio DELFINO (UdC) esprime perplessità per il grave ritardo con cui il Governo ha fornito gli elementi necessari al prosieguo dell'esame del testo unificato delle proposte di legge per l'adozione di norme in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Auspica pertanto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eserciti la necessaria pressione sul dicastero dell'economia e delle finanze, in vista della trasmissione della relazione tecnica alla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI concorda con le considerazioni dell'onorevole Delfino, auspicando un sollecito invio della relazione tecnica alla V Commissione.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

EMENDAMENTI

ART. 20.

Sopprimerlo.

- * **20. 2.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimerlo.

- * **20. 4.** Damiano, Ruggia, Vilecco Calipari, Recchia, Bellanova.

Sopprimerlo.

- * **20. 5.** Delfino, Poli.

Sopprimerlo.

- * **20. 7.** Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera *a*) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del

naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

2. I dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanentemente invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di cui al comma 1, sono ricompresi tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, a decorrere dall'anno 2012, di 5 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 20. 6.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega, come per la lettera *a*) del medesimo comma, concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fermo restando che le prescrizioni di cui all'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non determinanti responsabilità penale, possono costituire, per il periodo di loro vigenza, parametro per l'accertamento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

20. 1. Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole: l'esclusione della delega inserire la seguente: non.

20. 3. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

ART. 30.

Sopprimerlo.

* **30. 4.** Borghesi, Porcino, Paladini.

Sopprimerlo.

* **30. 9.** Damiano, Ferranti, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

** **30. 5.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.

** **30. 10.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il capo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso.

30. 11. Ferranti.

(Inammissibile)

Al comma 1 sopprimere le parole da: ivi comprese fino a: recesso.

30. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 sostituire le parole: all'accertamento del presupposto di legittimità con le seguenti: alla valutazione della loro congruenza al caso in esame, fatti salvi i principi di non discriminazione e le loro conseguenze sui lavoratori.

30. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 1.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 6.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.

- * **30. 14.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le parole: e nell'interpretazione delle relative clausole.

- 30. 15.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole da: non può discostarsi fino a: salvo con le seguenti: esamina le valutazioni della commissione di certificazione, anche al fine di verificare.

- 30. 16.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

- * **30. 7.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.

- * **30. 17.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: oltre sino a: dell'organizzazione.

- * * **30. 2.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: oltre sino a: dell'organizzazione.

- * * **30. 3.** Delfino, Poli.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: oltre sino a: dell'organizzazione.

- ** **30. 18.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a fine del periodo.

- 30. 19.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

- * **30. 8.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

- * **30. 20.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, capoverso articolo 75, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e ferma restando l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le parti del

contratto possono ricorrere volontariamente alle procedure di certificazione di cui al presente titolo.

30. 21. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

30. 22. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.

30. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 31.

Sopprimerlo.

31. 29. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

31. 30. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sopprimere le parole: a livello territoriale.

31. 31. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.

*** 31. 19.** Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.

*** 31. 32.** Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: il lavoratore può farsi assistere anche con le seguenti: il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche.

31. 20. Borghesi, Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

31. 33. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

31. 34. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso articolo 411, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

31. 35. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

- 31. 36.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

- * **31. 21.** Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

- * **31. 37.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, numero 2), sopprimere le parole: e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

- ** **31. 22.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 5, numero 2, sopprimere le parole: e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

- ** **31. 38.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, numero 2), dopo le parole: dell'ordinamento aggiungere le seguenti: dei principi regolatori della materia del lavoro, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli accordi internazionali.

- 31. 10.** Delfino, Poli.

Al comma 5, numero 2), dopo le parole: e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento aggiungere le seguenti: e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

- 31. 2.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le parole: e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825 e sostituire le parole: anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia con le seguenti: Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

- 31. 3.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le parole: Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

- 31. 23.** Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 5, capoverso articolo 412, quarto comma, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 829.

- 31. 39.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.

- 31. 40.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, capoverso articolo 412 dopo le parole: contratti collettivi aggiungere la seguente: nazionali.

- 31. 41.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: « ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater ».

- 31. 4.** Il Relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 7.

- *31. 1.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 7.

- *31. 42.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, dopo le parole: arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti aggiungere il seguente periodo: È nulla ogni clausola del

contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà.

- 31. 24.** Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 7, capoverso ART. 412, al terzo comma, sopprimere il secondo e terzo periodo.

- 31. 43.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, dopo le parole: ordinamento inserire le seguenti: e dei diritti indisponibili dei lavoratori, in particolare relativi ad istituti regolati da legge e contratti collettivi riconducibili a diritti e principi costituzionali, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (principi, direttive, regolamenti e contratti europei) ed agli obblighi internazionali (convenzioni ratificate e raccomandazioni OIL).

- 31. 12.** Delfino, Poli.

Al comma 7, dopo le parole: dell'ordinamento aggiungere le seguenti: dei principi regolatori della materia del lavoro, degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli accordi internazionali.

- 31. 11.** Delfino, Poli.

Al comma 7, dopo le parole: decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento aggiungere le seguenti: e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

- 31. 5.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere le parole: e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825 *e sostituire le parole:* anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia *con le seguenti:* Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

31. 6. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 7, capoverso ART. 412, al decimo comma, secondo periodo sopprimere le parole da: anche in deroga all'articolo 829, *fino alla fine del comma.*

31. 44. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nel pubblico impiego la possibilità di prevedere il ricorso a forme di conciliazione e arbitrato deve tener conto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Conseguentemente non possono comunque essere devolute a giudizio arbitrale equitativo:

a) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

b) le responsabilità disciplinari che comportino responsabilità penale, civile o amministrativa;

c) le materie che, per esplicita previsione legislativa, siano derivanti da norme inderogabili di legge e contratto collettivo;

d) la mobilità tra amministrazioni, ivi compresa quella tra diversi compatti.

7-ter. I contratti collettivi stipulati nel settore privato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nel settore pubblico dalle organizzazioni sindacali rappresentative a norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, possono individuare tra le materie da essi regolamentate ulteriori istituti da devolvere al giudizio arbitrale equitativo che non siano in contrasto con le materie precedentemente indicate.

31. 13. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.

***31. 25.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 8.

***31. 45.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9.

****31. 26.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 9.

****31. 46.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il conferimento ad arbitri può essere definito esclusivamente per singole controversie, relative ad un rapporto di lavoro già instaurato a tempo indeterminato, e tale conferimento è possibile solo ad avvenuta conclusione del periodo di prova. Le modalità del conferimento ad un collegio arbitrale sono determinate dai contratti collettivi nazionali ovvero da accordi interconfederali nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte od entrambe a proporre le controversie di lavoro al collegio di conciliazione ed arbitrato. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

31. 47. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti: , senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,.

31. 48. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle controversie riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro.

31. 15. Delfino, Poli.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: La clausola compromissoria, a pena di nullità, può essere pattuita e sottoscritta solo a conclusione dell'eventuale periodo di prova previsto dai contratti collettivi firmati dai soggetti di cui al periodo precedente e deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

31. 16. Delfino, Poli.

Al comma 9, dopo le parole: e successive modificazioni. inserire le seguenti: Le clausole compromissorie non possono riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ove sia previsto un periodo di prova, la sottoscrizione delle clausole compromissorie può avvenire solo dopo la sua conclusione.

31. 14. Delfino, Poli.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: che dovessero insorgere con la seguente: insorte.

31. 49. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, dopo le parole: le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro.

31. 27. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 9, dopo il terzo periodo inserire il seguente: La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.

31. 9. Fedriga, Caparini.

(Approvato)

Al comma 9, dopo il terzo periodo inserire il seguente: La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta solo una volta concluso il periodo di prova.

31. 7. Il Relatore.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

***31. 17.** Delfino.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

***31. 50.** Damiano, Ferranti, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.

31. 8. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali *con le seguenti:* promuove la convocazione delle parti sociali al fine di definire.

31. 18. Delfino.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: sentite le parti sociali *con le seguenti:* d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

31. 51. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 10.

31. 52. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 11.

***31. 28.** Porcino, Paladini, Borghesi.

Sopprimere il comma 11.

- *31. 53.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

- 31. 54.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.

- 31. 55.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 14.

- 31. 56.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 15.

- 31. 57.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 15, sostituire il capoverso con il seguente: Gli effetti dell'accertamento dell'organismo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, si producono dal momento della pronuncia del medesimo.

- 31. 58.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 16.

- 31. 59.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 32.

Sopprimerlo.

- * 32. 3.** Evangelisti, Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimerlo.

- * 32. 4.** Fedriga, Caparini.

Sopprimerlo.

- * 32. 5.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: come modificato dal comma 1 del presente articolo.

- 32. 6.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: L'impugnazione fino alla fine del comma.

- 32. 7.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: sua comunicazione aggiungere la seguente: scritta.

32. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

L'impugnazione è inefficace se non è seguita entro centottanta giorni dal deposito del ricorso al giudice del lavoro o dalla comunicazione di tentativo di conciliazione nei termini di cui al successivo articolo 7. Qualora la conciliazione richiesta sia rifiutata o non si raggiunto l'accordo necessario, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

32. 1. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimere il comma 2.

32. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

32. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

32. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

32. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero nel caso di successioni di rapporti il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto.

32. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

32. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dalla data di cessazione del rapporto.

32. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

32. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo.

32. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

32. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

32. 18. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero dalla scadenza dell'ultima proroga o rinnovo.

32. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

32. 20. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

32. 21. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

32. 22. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

32. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei casi di conversione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale indennità si intende aggiuntiva alla suddetta conversione.

32. 24. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.

32. 25. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, sopprimere la parola: anche.

32. 26. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.

32. 27. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle materie di cui al presente articolo devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. La tempestiva trattazione e conclusione delle controversie relative a provvedimenti di cui al presente articolo è assicurata dai responsabili degli uffici anche con apposite misure organizzative.

32. 28. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 50.

Sopprimerlo.

* **50. 2.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sopprimerlo.

* **50. 4.** Delfino.

Sopprimerlo.

* **50. 6.** Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimerlo.

* **50. 7.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: contratto di lavoro subordinato aggiungere le seguenti: a tempo pieno e indeterminato.

50. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere le seguenti: e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato.

* **50. 1.** Antonino Foti.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserire le seguenti: e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato.

* **50. 3.** Fedriga, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere le seguenti: e che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia offerto anche l'assunzione a tempo indeterminato.

* **50. 5.** Delfino.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 144

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 145

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 146

ALLEGATO (*Emendamento approvato*) 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Parere alla XI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, poiché l'XI Commissione non ha ancora trasmesso il testo risultante dagli emendamenti approvati, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il ministro della salute Ferruccio Fazio ed il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.35.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2010.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Laura Molteni 9.6, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura MOLTENI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 9.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD), illustrando il suo emendamento 9.1, richiama l'attenzione dei colleghi sulla possibile antinomia tra quanto disposto dall'articolo in esame e le norme contenute nell'articolo 22 del disegno di legge n. 1441-*quater*-D, attualmente all'esame dell'XI Commissione, sul quale la Commissione sarà presto chiamata ad esprimere un parere. Ritiene che, nel complesso, l'attuale maggioranza stia intervenendo sull'età pensionabile del personale medico e sanitario in maniera contraddittoria e disordinata, con il rischio evidente di creare forti disparità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori dipendenti. Osserva, altresì, che ogni intervento in materia dovrebbe essere preceduto da un autentico confronto con le organizzazioni sindacali. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di approfondire il problema del coordinamento tra le due disposizioni citate.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che le due norme citate dalla collega Miotto non siano necessariamente in contrasto, in quanto l'articolo 9 in esame dispone un innalzamento dell'età pensionabile, superando il riferimento agli anni di servizio effettivo, contenuto, invece, all'articolo 22 del disegno di legge n. 1441-*quater*-D.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle perplessità espresse dall'onorevole Miotto, osserva che il quadro normativo attuale, in materia di età pensionabile del personale medico e sanitario, appare estremamente confuso ed eterogeneo. Ricorda, inoltre, che venticinque organizzazioni sindacali su ventisette si sono espresse a favore di un intervento di omogeneizzazione della disciplina in materia, qual è appunto quello recato dall'articolo 9 del provvedimento in esame. Tale omogeneizzazione, inoltre, consentirà di superare alcune discriminazioni oggi riscontrabili tra diverse categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario.

Donata LENZI (PD), premesso di ritenere che la materia pensionistica andrebbe affrontata con un approccio complessivo, guardando alla generalità dei lavoratori, osserva che l'articolo in esame non opera affatto quell'omogeneizzazione, volta al superamento delle discriminazioni esistenti, di cui ha parlato il relatore, dal momento che l'intervento è limitato ai dirigenti medici e sanitari, laddove sarebbe necessario affrontare, quantomeno, il problema delle disparità tra la loro disciplina pensionistica e quella degli universitari. Osserva, infine, come sarebbe necessario prevedere una valutazione da parte dell'azienda sanitaria in ordine all'opportunità del prolungamento della permanenza in servizio del singolo dirigente medico o sanitario.

Paola BINETTI (UdC) ritiene che il percorso formativo dei medici, assolutamente peculiare per la sua durata, possa giustificare una disciplina specifica dell'età

pensionabile, diversa da quella vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il ministro Ferruccio FAZIO dichiara che il Governo comprende, sul piano teorico, le perplessità espresse dall'onorevole Miotto ed è disponibile ad approfondire la questione nel corso dell'esame in Assemblea. Dichiara, inoltre, di condividere la proposta di innalzamento dell'età pensionabile dei medici e di equiparazione tra questa e l'età pensionabile degli universitari e precisa che tale posizione è condivisa dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Miotto 9.1 e Palagiano 9.3 e gli identici emendamenti Palagiano 9.4 e Miotto 9.2.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda, quindi, che, nella precedente seduta, l'esame degli emendamenti riferiti

all'articolo 6 era stato rinviato dopo la reiezione dell'emendamento Palagiano 6.9.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 6.18.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) annuncia voto favorevole sull'emendamento Argentin 6.19, dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà del Governo ad una proposta emendativa che disciplina, semplicemente, lo svolgimento delle funzioni del fiduciario, ove questo non sia stato nominato.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che l'unica differenza di rilievo tra l'emendamento Argentin 6.19, al quale dichiara di aggiungere la propria firma, e l'emendamento 6.4 del relatore consiste nel riferimento al convivente *more uxorio*. L'emendamento Argentin 6.19, infatti, supera anche le critiche già rivolte dal collega Polledri all'emendamento Livia Turco 6.11, dal momento che non sopprime il riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Livia TURCO (PD) ritiene che l'unico presupposto per l'assolvimento della funzione di fiduciario debba essere, come dice la parola stessa, la sussistenza di un rapporto di fiducia con il dichiarante. Non avrebbe senso, pertanto, una preclusione nei confronti dell'eventuale convivente *more uxorio*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'ipotesi in discussione non concerne i requisiti dell'eventuale fiduciario, bensì l'ipotesi di mancata nomina dello stesso.

Ileana ARGENTIN (PD) dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla collega Livia Turco, ritenendo che l'approvazione del suo emendamento 6.19 sarebbe essenziale al fine di tutelare l'effettiva libertà di scelta del dichiarante.

Delia MURER (PD), pur riconoscendo la correttezza della precisazione fornita

dal presidente, sottolinea che l'emendamento Argentin 6.19 persegue lo scopo di stabilire un particolare ordine di precedenza tra i soggetti abilitati a svolgere la funzione altrimenti affidata al fiduciario.

Paola BINETTI (UdC) invita il relatore a valutare l'opportunità di fare riferimento, anziché alle norme del codice civile sulle successioni, alla disciplina in materia di donazione degli organi, per l'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere la funzione del fiduciario, quando questi non sia stato nominato.

Livia TURCO (PD) ribadisce, pur alla luce della precisazione fornita dal presidente, la propria netta contrarietà all'esclusione del convivente *more uxorio*, dettata, a suo avviso, da un'impostazione chiaramente ideologica.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) invita la maggioranza ad affrontare il problema in discussione senza preconcetti ideologici, ricercando una mediazione ragionevole.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che i compiti affidati al fiduciario o a chi lo sostituisce, concernendo atti medici, hanno spesso carattere di urgenza e possono risultare incompatibili con i complessi accertamenti che spesso sono richiesti per l'individuazione del convivente *more uxorio*.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, sottolinea come l'articolo in esame garantisca la piena libertà di nominare chiunque proprio fiduciario all'interno della dichiarazione anticipata di trattamento. In mancanza di tale indicazione, tuttavia, ritiene preferibile fare riferimento a un quadro normativo certo, qual è appunto quello fornito dalle disposizioni del codice civile in materia di successione.

La Commissione respinge l'emendamento Argentin 6.19.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, riformula il suo emendamento 6.4 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 6.4 del relatore ha il pregio di chiarire che il riferimento al codice civile ha esclusivamente lo scopo di individuare i familiari abilitati a svolgere i compiti previsti dai commi precedenti.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime il proprio stupore per la decisione della maggioranza di fare riferimento, in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, alle disposizioni civilistiche sulla successione, ricordando come più volte il sottosegretario Roccella, durante la vicenda di Eluana Englaro, avesse sottolineato la necessità di non trattare la vita delle persone con gli strumenti concettuali che si impiegano per i beni materiali.

Ileana ARGENTIN (PD) evidenzia come per una persona disabile, che vive in una condizione di peculiare dipendenza nei confronti dei propri familiari e, in particolare, dei genitori, possa essere estremamente difficile nominare fiduciario il proprio convivente e come, pertanto, serva una norma che riconosca al convivente *more uxorio* le facoltà del fiduciario, ove questo non sia stato nominato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore a chiarire per quali ragioni, anziché alle norme civilistiche sulla successione, non abbia fatto riferimento all'articolo 433 del codice civile sull'obbligo di prestare gli alimenti o, ancor meglio, alle disposizioni in materia di donazione di organi.

Luisa BOSSA (PD) ritiene che le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi circa

l'individuazione del convivente *more uxorio* non abbiano ragion d'essere, dal momento che il significato reale di questa espressione è chiarissimo e non dà adito a dubbi.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), pur comprendendo le ragioni espresse dalla collega Argentin, ricorda che la legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento deve potersi applicare a tutti i soggetti interessati e non può, pertanto, farsi carico di una pur legittima esigenza specifica. Osserva, inoltre, che la nozione di convivente *more uxorio* può dar luogo a confusione e persino ad abusi da parte di soggetti che, per ragioni diverse, si trovino a convivere con il dichiarante.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che il rischio di confusione denunciato da alcuni colleghi non esista, essendo di per sé chiarissima la nozione di convivente *more uxorio*.

Ileana ARGENTIN (PD), intervenendo per una precisazione, chiarisce, rivolta alla collega Capitanio Santolini, che non era certo sua intenzione piegare le norme in esame al soddisfacimento di interessi specifici o particolari.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 (*Nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 6.4 (*Nuova formulazione*)

del relatore, l'emendamento Argentin 6.20 deve intendersi precluso.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a chiarire le ragioni della contrarietà al suo emendamento 6.21, che ha una funzione di mera garanzia.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, pur condividendone il contenuto, ritiene che l'emendamento Livia Turco 6.21 sia pleonastico.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 6.21.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 6.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (UdC) illustra il suo emendamento 6.22, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 6.22.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 6.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adempiuti dai familiari quali indicati dal codice civile, libro II, titolo II, capi I e II.

6. 4. *(Nuova formulazione).* Il relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (<i>Esame e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle ore 14.15.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 7 aprile 2010

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 aprile scorso il relatore,

onorevole Di Caterina, ha svolto la relazione introduttiva

Ricorda che le Commissioni riunite VI e X hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, giovedì 22 aprile, alle ore 14, e che il provvedimento è iscritto al primo punto del programma dell'Assemblea per il mese di maggio.

Giuseppe RUVOLO (UdC) fa presente l'esiguità delle risorse economiche previste per la rottamazione delle macchine agricole e soprattutto il fatto che tali risorse possono essere utilizzate anche per l'acquisto delle macchine movimento terra, attività svolta prevalentemente da imprese artigiane, iscritte alla sezione artigianato delle camere di commercio. Ritiene invece che si debbano favorire in via prioritaria la meccanizzazione agricola e le imprese agricole in senso stretto.

Non comprende inoltre la ragione si sia affidato a organismi esterni alla pubblica amministrazione il compito del perfezionamento delle pratiche relative all'eroga-

zione dei contributi e non si siano invece le camere di commercio, dotate di specifiche capacità professionali.

Invita pertanto il relatore ad evidenziare tali aspetti nella formulazione del parere.

Marco CARRA (PD), nel condividere le considerazioni del deputato Ruvolo sulla necessità di stanziare risorse per la meccanizzazione dell'agricoltura, auspica che nel parere del relatore sia prestata attenzione anche alle questioni che riguardano le imprese agromeccaniche che operano per conto terzi. Infatti, le disposizioni sulla rottamazione delle macchine agricole prevedono l'erogazione di contributi per la sostituzione di quelle di età superiore ai dieci anni, anche se gli imprenditori che operano per conto terzi molto spesso devono sostituire i macchinari più di frequente, dato l'uso continuo degli stessi. La misura in questione, cioè, si rivelerebbe inutile proprio con riferimento a questi imprenditori. Fa presente che tale rilievo gli è giunto dalle associazioni di categoria, che chiedono attenzione per questa loro istanza ed auspicano che il relatore la tenga presente nel formulare la sua proposta di parere.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, prende atto delle richieste formulate e chiede alcuni chiarimenti al deputato Ruvolo.

Giuseppe RUVOLO (UdC) ribadisce che l'esperienza delle camere di commercio dovrebbe indurre il legislatore ad evitare in ogni caso l'utilizzo di società esterne piuttosto che affidarsi agli esistenti strumenti della pubblica amministrazione.

Fabio RAINIERI (LNP) ritiene necessario elevare il limite del 50 per cento di incremento della potenza della nuova macchina agricola da acquistare rispetto alla potenza di quella ceduta con la rottamazione. Infatti, occorre sostenere l'acquisto di macchine più adeguate al fabbisogno delle aziende.

Preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso e invita il relatore a recepire la sua sollecitazione.

Luciano AGOSTINI (PD) chiede se il decreto ministeriale recante le modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge sia emendabile.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che il decreto ministeriale non può essere direttamente emendato con legge, mentre possono essere modificate le norme del decreto-legge sulla base delle quali il decreto ministeriale è emanato.

Giuseppina SERVODIO (PD), richiamando le esigenze connesse ai piccoli impianti agroenergetici, segnala che l'articolo 5, in tema di attività di edilizia libera, interviene su materia rimessa ampiamente alla competenza regionale e che si possono quindi determinare differenti discipline regionali. Ritiene invece necessario cogliere l'opportunità offerta dal varo delle norme in questione per raggiungere il risultato di assicurare il diritto di avvalersi dell'edilizia libera ai cittadini e agli imprenditori in un sistema di regole giuste su tutto il territorio nazionale, pur nel rispetto dell'ambito dell'autonomia regionale.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, fa presente che l'articolo 5 riguarda – per la parte agricola – opere di movimento terra e costruzione di serre smontabili, per le quali si è prevista la possibilità di evitare appesantimenti burocratici, escludendo anche la denuncia di inizio attività (DIA). Fa presente inoltre che tali norme non introducono una *deregulation* poiché non incidono sui vincoli urbanistici, paesaggistici o di altra natura stabiliti dalle autonomie locali.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-2646-2743/A.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che la Commissione avvia nuovamente l'esame del provvedimento, nel testo rinviato in Commissione da parte dell'Assemblea nella seduta dell'11 febbraio 2010.

In proposito, avverte che, per un principio di continuità del procedimento, la Commissione riesaminerà il testo esattamente dal punto ove si è concluso l'esame in Assemblea, ferme restando le deliberazioni già assunte da quest'ultima. Ricorda infatti che l'Assemblea, nella seduta del 10 febbraio scorso, ha approvato l'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.600 della Commissione, nonché gli articoli ag-

giuntivi Ruvolo 1.04. (*nuova formulazione*) e gli identici Brandolini 1.042. (*nuova formulazione*) e Ruvolo 1.043. (*nuova formulazione*).

Segnala infine che l'esame del disegno di legge è iscritto al primo punto del programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di giugno.

Giuseppe RUVOLO (UdC), in considerazione del tempo trascorso, ritiene opportuno riaprire il termine per la presentazione di proposte emendative.

Paolo RUSSO, *presidente*, segnalando che il relatore è stato impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ritiene condivisibile l'esigenza prospettata, che potrà essere vagliata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato 153

ATTI COMUNITARI:

Sull'ordine dei lavori 153

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. COM(2010)119 def. (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 aprile 2010.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.30 alle 10 e dalle 10.15 alle 10.55.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Mario Pescante.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Enrico FARINONE (PD) rileva come l'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria, non ancora concluso, sugge-

risca l'opportunità di rinviare alla prima seduta utile, nel corso della prossima settimana, l'esame previsto oggi stesso in sede di ufficio di presidenza delle prospettive di riforma della legge n. 11 del 2005.

Nicola FORMICHELLA (PdL) concorda con il suggerimento avanzato dal collega Farinone, anche al fine di consentire la partecipazione di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione a tale importante confronto.

Mario PESCANTE, *presidente*, in ordine alle prospettive di riforma della legge n. 11 del 2005, ritiene particolarmente importante affrontare la questione del metodo di lavoro da adottare, a fronte della presentazione di diverse proposte di legge. Condividendo, in ogni caso, le richieste avanzate dai colleghi, propone quindi di rinviare la discussione del punto ad una prossima riunione dell'ufficio di Presidenza.

La Commissione concorda.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

COM(2010)119 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di regolamento in esame costituisce un atto di particolare rilievo, in quanto mira a dare attuazione ad una disposizione normativa del trattato di Lisbona, che prevede una delle più significative innovazioni istituzionali del Trattato stesso. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea stabilisce, infatti, che un milione di cittadini europei, appartenenti a un significativo numero di Stati membri, possano invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle sue attribuzioni, una proposta su materie per le quali ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. L'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, sono disciplinate da regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione).

Si tratta di una disposizione che introduce nella vita dell'Unione una dimensione interamente nuova di democrazia partecipativa, che rafforza la cittadinanza dell'Unione e riconosce il diritto di ogni cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione stessa. Soprattutto per questo motivo è importante che i Parlamenti nazionali, cardini della rappresentatività democratica, esaminino e si esprimano sulla proposta della Commissione, e formulino le opportune indicazioni, affinché un tale innovativo istituto sia disciplinato nel più pieno rispetto delle regole della democrazia partecipativa.

Data l'importanza che la nuova disposizione del Trattato riveste per i cittadini, per la società civile e per gli interessati in tutta l'UE, e considerata la complessità di alcuni dei problemi da trattare, con l'adozione di un Libro verde l'11 novembre 2009 la Commissione ha lanciato un'ampia consultazione pubblica. Le risposte sono state oltre 300, provenienti da un'ampia gamma d'interessati, inclusi privati cittadini, organizzazioni e pubbliche autorità. Inoltre, il 22 febbraio 2010 si è svolta a Bruxelles un'audizione pubblica per tutti coloro che hanno risposto al Libro verde. Nelle risposte al Libro verde è stata sottolineata la necessità che le procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini siano semplici, di facile applicazione e accessibili a tutti i cittadini dell'UE e siano proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini. Le risposte hanno anche confermato l'esigenza che si adottino varie disposizioni per assicurare che lo strumento resti credibile e non se ne faccia un abuso e tali da garantire condizioni uniformi per sostenere in tutta l'UE un'iniziativa dei cittadini.

Lo scorso 31 marzo la Commissione europea ha quindi presentato la proposta di cui si avvia oggi l'esame. Desidera richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sul fatto che il nuovo istituto da introdurre nel diritto comunitario non è completamente assimilabile all'iniziativa legislativa popolare prevista dall'ordinamento italiano, in quanto la proposta è presentata dalla Commissione, seppure su iniziativa dei cittadini. Si potrebbe piuttosto definire come un istituto «ibrido», a metà tra l'iniziativa legislativa popolare e la petizione, che dà dunque rilievo alla volontà politica dei cittadini europei, ma viene comunque riportato alle competenze istituzionali della Commissione, quale depositaria dell'iniziativa legislativa a livello dell'Unione.

Nel corso della discussione si potranno dibattere i punti salienti della proposta, ma sin da ora intende evidenziare che essa introduce uno strumento delicato, che esalta la democrazia partecipativa, ma che si potrebbe anche prestare, se non accu-

ratamente disciplinato, ad iniziative «interessate», se non addirittura potenzialmente pericolose proprio sul piano della democrazia. Anche per questo riterrebbe opportuno che la XIV Commissione decidesse di richiedere subito un'audizione del Ministro per le politiche europee, per acquisire le necessarie informazioni sulle riunioni che a livello europeo si sono già svolte sulla proposta, e sugli orientamenti che si sono delineati negli altri Stati membri. Il Consiglio ha infatti iniziato l'esame della proposta della Commissione europea a livello del gruppo Antici (Gruppo di lavoro preparatorio delle riunioni del COREPER): nell'ambito della discussione preliminare alcune delegazioni, tra cui l'Italia, hanno espresso perplessità sulla possibile raccolta di adesioni su base elettronica, anche per i conseguenti rischi di falsificazione e di doppia adesione. La Commissione europea, pur consapevole degli sforzi che saranno necessari in alcuni Stati membri per adeguare il rispettivo ordinamento interno, non è sembrata disposta a rinunciare alla possibilità di raccolta di adesioni *on-line*.

Ritiene altresì essenziale che il Governo trasmetta tempestivamente alla Commissione una relazione tecnica dettagliata sull'impatto che il nuovo istituto avrà sul nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 11 del 2005.

Si potrebbe, inoltre, procedere ad audire i membri italiani della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo – al quale è stata assegnata la proposta – e possibilmente anche il relatore, quando sarà stato designato. Resta naturalmente aperto a suggerimenti da parte dei colleghi per eventuali, ulteriori audizioni. Ritiene comunque essenziale procedere con speditezza all'esame della proposta, in quanto sembrerebbe che la Presidenza spagnola abbia intenzione di chiudere piuttosto rapidamente l'*iter* a livello europeo.

Venendo, infine, al merito della proposta, si sofferma sugli elementi essenziali.

Richiama, in primo luogo, l'articolo 7, in materia di numero minimo di Stati membri. Nella proposta si stabilisce a un

terzo il numero minimo di Stati membri, basandosi su altre disposizioni del Trattato secondo le quali nove Stati membri o almeno un terzo di tutti gli Stati membri bastano ad assicurare la rappresentanza di un interesse dell'Unione. Si tratta della soglia stabilita nelle disposizioni sulla «cooperazione rafforzata», le quali prevedono che «vi partecipino almeno nove Stati membri». Ed è anche la soglia prevista per attivare la procedura di sussidiarietà di cui all'articolo 7, secondo comma, del Protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati.

L'articolo 7, Allegato I affronta la questione del numero minimo di cittadini per Stato membro. Nella proposta è prevista una soglia fissa per ciascuno Stato membro, in proporzione decrescente rispetto alla popolazione di ogni Stato, stabilendo una soglia minima e un massimale. Per assicurare che tali soglie si fondino su criteri obiettivi, la Commissione le ha basate su un multiplo del numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato membro. Il multiplo scelto è 750, per rispondere alle richieste di molti interessati di fissare la soglia al di sotto dello 0,2 per cento della popolazione, e anche per tener conto dei timori riguardo a una soglia troppo bassa per gli Stati membri con una popolazione non numerosa. In effetti, mediante il fattore di moltiplicazione di 750, per oltre metà degli Stati membri la soglia sarebbe più bassa o molto più bassa dello 0,2 per cento della popolazione, mentre sarebbe più alta per gli Stati membri con una popolazione non numerosa. Il sistema consentirà dunque un numero proporzionalmente inferiore di firmatari per gli Stati membri più popolati e un numero proporzionalmente superiore per gli Stati con una popolazione non numerosa. Applicando tale criterio, per l'Italia il numero minimo di firmatari equivarrebbe a 54.750 cittadini.

L'articolo 3, paragrafo 2, riguarda l'età minima, che nella proposta è stabilita come età alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.

L'articolo 4 riguarda invece la registrazione delle proposte d'iniziativa. Nella proposta è previsto un sistema obbligatorio di registrazione delle proposte d'iniziativa in un registro elettronico reso disponibile dalla Commissione. La registrazione non implica che la Commissione abbia approvato tale iniziativa dei cittadini.

Gli articoli 5 e 6 intervengono in materia di procedure e condizioni per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno. Nella proposta non sono previste restrizioni riguardo alle modalità di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, compresa la raccolta per via elettronica. Tuttavia, per assicurare che le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica siano altrettanto genuine di quelle raccolte su carta, e che gli Stati membri possano verificarle allo stesso modo, è prescritto che nei sistema di raccolta per via elettronica siano incorporati adeguati dispositivi di sicurezza, e che gli Stati membri certifichino che i loro sistemi rispettano le norme di sicurezza, ferma restando la responsabilità degli organizzatori in materia di protezione dei dati personali. Poiché ai fini dell'attuazione di questa disposizione sono necessarie particolareggiate specifiche tecniche, si propone che la Commissione stabilisca tali specifiche mediante misure di esecuzione.

L'articolo 5, paragrafo 4 prevede un termine di 12 mesi per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, per assicurare che le iniziative dei cittadini restino pertinenti e che il periodo di raccolta sia sufficientemente lungo, considerata la complessità di tale operazione in tutta l'Unione europea.

L'articolo 8 prevede che l'organizzatore di un'iniziativa presenti alla Commissione la richiesta di decisione sull'ammissibilità dell'iniziativa dopo aver raccolto 300.000 dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri. Le soglie scelte per questa verifica dell'ammissibilità corrispondono grosso modo a un terzo delle soglie finali richieste per presentare un'iniziativa alla Commissione: è infatti necessario almeno un milione di

dichiarazioni di sostegno di almeno un terzo degli Stati membri. La Commissione avrà due mesi di tempo per esaminare la proposta e per decidere se l'iniziativa rientri nell'ambito delle sue attribuzioni e riguardi una questione per la quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, è possibile l'adozione di un atto legislativo dell'Unione. Questa impostazione riflette l'esigenza che l'ammissibilità legale di un'iniziativa sia valutata in uno stadio precoce, prima che siano state raccolte tutte le dichiarazioni di sostegno e prima che gli Stati membri debbano procedere alla loro verifica. Non è tuttavia previsto che l'ammissibilità sia accertata sin dall'inizio, prima della registrazione delle iniziative, poiché un importante obiettivo è promuovere il pubblico dibattito sulle questioni europee, anche se in ultima analisi un'iniziativa non rientrasse nelle attribuzioni giuridiche della Commissione.

Disposizioni per la verifica e l'autenticazione delle dichiarazioni di sostegno sono affrontate all'articolo 9. Nell'intento di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, la proposta lascia loro la facoltà di decidere quali controlli effettuare per verificare la validità delle dichiarazioni di sostegno raccolte per un'iniziativa dichiarata ammissibile. Tuttavia, tali controlli devono essere atti a consentire loro di certificare il numero di dichiarazioni di sostegno ricevute per lo Stato membro in questione e devono essere completati entro il termine di tre mesi. Una simile impostazione consentirà agli Stati membri di procedere ai controlli, per esempio, mediante campionamento casuale, che è il metodo di verifica utilizzato dalla maggior parte degli Stati membri per le iniziative popolari dei loro cittadini.

L'articolo 11 riguarda l'esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione. La Commissione ha un termine di quattro mesi per esaminare un'iniziativa dei cittadini presentata ufficialmente. Le conclusioni della Commissione sull'iniziativa e sull'azione che essa intende intraprendere saranno poi presentate in una comunicazione che sarà noti-

ficata all'organizzatore, al Parlamento europeo e al Consiglio e sarà resa pubblica.

In ordine alla protezione dei dati personali, di cui all'articolo 12, la proposta intende garantirne la piena applicazione, nell'organizzazione e nello svolgimento di un'iniziativa dei cittadini, da parte di tutti gli attori interessati: l'organizzatore, gli Stati membri e la Commissione. Al trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Infine, in ordine alla modificazione degli allegati e alla clausola di revisione, affrontate dagli articoli 16 e 21, poiché a livello UE manca ogni esperienza di questa forma di strumento di democrazia partecipativa, nella proposta è prevista una clausola di revisione secondo la quale la

Commissione presenterà dopo cinque anni una relazione sull'attuazione del regolamento.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il rilievo e l'interesse dell'atto in esame, che costituisce una delle innovazioni più rilevanti apportate dal Trattato di Lisbona. Per tale motivo il suo gruppo si riserva di indicare eventuali soggetti da audire, concordando circa l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro per le politiche europee e di acquisire dal Governo medesimo una relazione tecnica sull'impatto che il nuovo istituto avrà sul nostro ordinamento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	158
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo Testo C. 2424 (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Paolo Tancredi, illustra i contenuti del provvedimento in esame. Riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali; si introduce l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti aventi domicilio nei paradisi fiscali, di inviare una comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate e si interviene sui procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione dei crediti d'imposta. Rileva che l'articolo 2 modifica le vigenti disposizioni in materia di notifiche di atti e avvisi ai contribuenti in fase di accertamento e

riscossione dei tributi; con riferimento alle attività dei concessionari statali generatrici di entrate erariali, si pone il divieto di rapporti negoziali di natura commerciale tra concessionari e soggetti terzi non previsti in forma espressa. Osserva che il comma 3 dell'articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina recata dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 207 del 2008 in materia di autoservizi pubblici non di linea, al fine di rideterminare i principi fondamentali della disciplina e di assicurarne omogeneità di applicazione in ambito nazionale; il decreto dovrà definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi. Ravvisa l'opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, la portata delle suddette norme, che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni espressamente destinate alla rideeterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché volte a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni. Riferisce che l'articolo 3 introduce norme volte alla deflazione del contenzioso tributario, nell'ottica di razionalizzazione della riscossione. Segnala che il comma 1 dell'articolo 4 istituisce un fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro; ai sensi del comma 5, con un decreto interministeriale sono definiti criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del fondo per la finanza d'impresa rimaste disponibili in bilancio relativamente al 2010, per le seguenti finalità: realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare in via prioritaria ad operazioni di soccorso;

interventi a favore del settore dell'alta tecnologia aeronautica; interventi a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale; avvio dell'attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Osserva che il comma 6 istituisce il fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 5, volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività. Ritiene opportuno, al riguardo, che siano fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel rilevare l'assoluta esiguità delle risorse previste per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge, ravvisa l'opportunità che gli enti locali interessati siano coinvolti nel procedimento di revoca e riallocazione del finanziamento previsto, all'articolo 4, comma 7, per il sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) condivide le osservazioni formulate dal relatore nel corso del suo intervento e propone che siano tradotte in specifiche condizioni da apporre al parere sul provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con il senatore Molinari.

Davide CAPARINI, *presidente*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**Nuovo Testo C. 2424.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa. Rileva che l'articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, godendo di determinati strumenti di sostegno al reddito, intendano iniziare un'attività imprenditoriale; in particolare, si prevede la corresponsione, per i lavoratori dipendenti già destinatari degli specifici trattamenti di integrazione del reddito, che avviino una nuova attività di impresa, di un'indennità mensile pari al cinquanta per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga. Fa notare che l'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS e trovano applicazione le disposizioni in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. Segnala che l'articolo 2 dispone che le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, per il biennio 2010-2011, possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura; i contributi erogati in favore dei suddetti fondi potranno essere cumulati con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province. Evidenzia che l'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato in favore

delle imprese e dei lavoratori che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1, mentre l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Osserva che l'articolo 5 prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, da alcuni obblighi previsti dal codice ambientale in materia di rifiuti; l'articolo 6 detta disposizioni in merito alle modalità di costituzione delle imprese. Si sofferma quindi sull'articolo 7, che reca disposizioni in merito all'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigiane, e sull'articolo 8, che prevede misure di coordinamento, anche sotto il profilo finanziario. Fa notare che il provvedimento afferisce alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconducibile alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nonché alla materia « ordinamento civile », di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; in relazione ai profili previdenziali, è altresì riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione. Ravvisa l'esigenza che sia previsto il pieno coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) fa notare che le meritorie finalità perseguite dal provvedimento non sembra possano realizzarsi in ragione della mancanza di adeguate risorse. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione.

Davide CAPARINI, *presidente*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore e propone di apporre al parere una condizione volta a prospettare alla com-

missione di merito l'esigenza che sia previsto il pieno coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Valerio CARRARA (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, in corso di esame presso le commissioni VI e X della Camera, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

considerato il comma 3 dell'articolo 2, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, anche per definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi;

rilevate le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3, che stabiliscono, rispettivamente, che con decreto interministeriale siano definiti criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse

del Fondo per la finanza d'impresa rimaste disponibili in bilancio relativamente al 2010 e che sia istituito il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale; preso atto, ai sensi dell'articolo 5, delle disposizioni volte ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisata, all'articolo 2, comma 3, la portata delle norme che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni destinate a definire i principi fondamentali della materia, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;

2) sia previsto, all'articolo 4, comma 7, il coinvolgimento degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del finanziamento statale previsto per l'opera « Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma »;

3) sia altresì previsto, all'articolo 5 in materia di semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi ivi richiamati, che sono fatte salve le più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali.

ALLEGATO 2

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (Nuovo Testo C. 2424).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2424, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito »;

considerato che il provvedimento contempla una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando la spesa destinata agli ammortizzatori sociali in opportunità per avviare nuove micro-impresе;

rilevato che il provvedimento è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

considerato che il contenuto della proposta di legge afferisce alle materie « ordinamento civile » e « previdenza sociale », rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed o) della Costituzione, nonché alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto il pieno coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) (<i>Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Esame e rinvio</i>)	164
Sui lavori della Commissione	165

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190) (<i>Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	165
--	-----

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 8.50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE comunica che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, adottato nell'ambito del procedimento cosiddetto « taglia-enti »,

contiene due disposizioni concernenti l'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (INSEAN) e le autorità portuali che il Governo ha manifestato l'intendimento di espungere, alla luce del mutato quadro normativo, ritenendo preferibile riorganizzare tali enti con altri provvedimenti *in itinere*. Dà quindi la parola al relatore per la relazione introduttiva.

Il relatore, senatore CASOLI (Pdl) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sull'articolo 1, concernente l'Aero Club d'Italia (AeCI), il quale è già stato oggetto di una radicale opera di razionalizzazione organizzativa con l'approvazione del nuovo Statuto del 2004, e sull'articolo 3 concernente l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), riferendo dettagliatamente sulle modifiche proposte all'attuale assetto dell'ente. Dopo aver illustrato le norme transitorie e finali, e in considerazione dell'annunciata soppres-

sione degli articoli 2 e 3, conclude proponendo di procedere all'audizione dei Presidenti dell'AeCI e dell'Enac.

Il presidente PASTORE osserva come, a suo giudizio, le norme che regolano il procedimento « taglia-enti » consentano una riorganizzazione più incisiva di quella prefigurata dall'atto del Governo in esame, ritenendo opportuno svolgere una riflessione al riguardo, anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno evidenziato l'importanza del raccordo e del coordinamento tra gli enti competenti in materia di trasporto aereo dei vari Paesi, che potrebbe condurre a prevedere ulteriori audizioni. Ricorda infine l'audizione del sottosegretario Mantovani, svolta lo scorso 9 dicembre 2009.

Il relatore, senatore CASOLI (PdL), si riserva di svolgere un'approfondita riflessione in merito.

Interviene quindi l'onorevole LOVELLI (PD) per segnalare l'esigenza di un'ulteriore interlocuzione con un rappresentante del Governo sul provvedimento in esame e l'opportunità di chiedere che i Presidenti dell'AeCI e dell'Enac siano possibilmente accompagnati dai rispettivi Direttori generali.

Il PRESIDENTE, alla luce dei precedenti interventi, propone quindi di procedere all'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, dei Presidenti dell'AeCI e dell'Enac, eventualmente accompagnati dai rispettivi Direttori generali, nonché di un rappresentante del Governo, ferma restando la possibilità di concordare anche successivamente ulteriori audizioni.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che, come appena stabilito, la Commissione proce-

derà, possibilmente a partire dalla prossima settimana, ad ascoltare in audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, i Presidenti dell'AeCI e dell'Enac accompagnati dai rispettivi Direttori generali, nonché di un rappresentante del Governo, in merito al riordino di quei due enti nell'ambito del procedimento « taglia-enti ».

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle 9.15, riprende alle 9.25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, ricorda la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata nella precedente seduta e gli interventi, anche in sede di dichiarazione di voto, svolti in merito.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto e previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore e pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 aprile è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	166
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni elettorali della primavera 2010 (<i>Esame – Approvazione con modificazioni</i>)	166
<i>ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)</i>	168
<i>(Testo dell'emendamento esaminato in Commissione)</i>	175

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 14.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che da parte della Corte dei conti sono pervenuti nuovi elementi di approfondimento sulla relazione concernente la gestione finanziaria della RAI per gli esercizi dal 2002 al 2007.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni elettorali della primavera 2010.

(Esame – Approvazione con modificazioni).

Il PRESIDENTE informa che, ai fini della prevista consultazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fatto pervenire lo schema di deliberazione in fase di predisposizione per gli ambiti di competenza.

Illustra quindi il provvedimento in esame e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORRI (PD) ritiene che, non configurandosi particolari aspetti problematici e nell'ottica di rispettare i tempi previsti per le campagne elettorali in oggetto, sia opportuno procedere a una celere approvazione del provvedimento.

Concordano i deputati BELTRANDI (PD) e DE ANGELIS (PdL).

Si passa quindi all'esame dell'articolo.

Senza discussione vengono approvati gli articoli 1 e 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore MORRI (PD) illustra l'emendamento 3.1.

Risultano quindi approvati all'unanimità l'emendamento 3.1 e l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione approva poi, all'unanimità e senza discussione, i rimanenti articoli, nonché il provvedimento nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente a procedere al coordinamento formale del testo.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Documento n. 9 – Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni elettorali della primavera 2010

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »,

visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 28 gennaio 2010, con il quale sono stati convocati per il giorno 23 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di 68 Comuni della Regione, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 6 giugno 2010;

visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige n. 9/A del 9 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per il giorno 16 maggio 2010 i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di 205 Comuni della Provincia di Trento e di 111 Comuni della Provincia di Bolzano, nonché per l'elezione diretta dei Consigli circoscrizionali nel Comune di Rovereto (TN) e di Bolzano, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 30 maggio 2010;

visto il decreto dell'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 126 del 18 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 16 e 17 maggio 2010, i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di 9 Comuni della Regione;

visto il decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione pub-

blica della Regione Autonoma Siciliana n. 87 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010 i comizi per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di 41 Comuni della Regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il giorno 13 giugno 2010;

visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 43 del 30 marzo 2010, con il quale sono stati convocati per i giorni 30 e 31 maggio 2010, i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di 8 province e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di 176 Comuni della Regione, con eventuale turno di ballottaggio previsto per i giorni 13 e 14 giugno 2010;

visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

visto lo Statuto speciale per la Regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante « Legge regionale statutaria »;

vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « Indizione delle elezioni comunali e provinciali »;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 »;

vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

vista la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale », e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige », nonché lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante « Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali » e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige

1° febbraio 2005, n. 1/L, recante « Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali »;

vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante « Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige »;

visti gli articoli 13 e 25 del Testo Unico delle leggi della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'articolo 19, comma 38, della legge della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

visto lo Statuto della Regione Siciliana;

visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana » e successive modifiche;

vista la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante « Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

vista la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante « Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale »;

visto il decreto dell'Assessore regionale della Regione Siciliana per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 634 del 15 marzo 2005 recante « Elezioni dei Sindaci, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali »;

considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite

alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, quanto segue:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei Presidenti delle province della Sardegna e dei relativi consigli provinciali, fissate per i giorni 30 e 31 maggio 2010, con eventuale ballottaggio il 13 e 14 giugno 2010, nonché per le elezioni comunali fissate nella Regione Trentino-Alto Adige per il giorno 16 maggio, con eventuali ballottaggi il 30 maggio 2010, nella Regione Friuli-Venezia Giulia per i giorni 16 e 17 maggio, nella Regione Valle d'Aosta, per il giorno 23 maggio, con eventuali ballottaggi il 6 giugno 2010, nella Regione Siciliana per i giorni 30 e 31 maggio, con eventuali ballottaggi il 13 e 14 giugno 2010.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale.

ART. 2

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale)

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interes-

sate alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'articolo 8, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ART. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma, nelle Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso fra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, nella Regione Sardegna, garantiscono spazi:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

5. Nel periodo di cui al comma 4, le trasmissioni di comunicazione politica, nelle altre Regioni interessate dalle consultazioni, garantiscono spazi:

a) ai candidati alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 40 mila abitanti;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei Consigli dei comuni di cui alla lettera a).

6. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui al comma 4, lettera a), e comma 5, lettera a), e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui al comma 4, lettera b), e comma 5, lettera b).

7. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della Provincia o di Sindaco dei comuni di cui alla lettera a) del comma 2, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

8. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, le coalizioni che sostengono i candidati di cui al comma 4, lettera a), e comma 5, lettera a), individuano un rappresentante delle liste che le compongono, al quale è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari.

9. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

ART. 4

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4,

comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nelle.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute

nei contenitori. La ripartizione degli spazi tra gli aventi diritto, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 6

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso è sospesa dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

ART. 7

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali, con particolare riferimento agli specifici sistemi elettorali ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese quelle previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 8.

(Tribune elettorali)

1. La RAI programma nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, commi 4 e 5. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti. La ripartizione dei tempi avviene ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo

conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla TGR (Testata Giornalistica Regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

ART. 9

(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su ri-

chiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 10

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 11

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle in-

dicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TESTO DELL'EMENDAMENTO ESAMINATO IN COMMISSIONE

ART. 3

Al comma 8, sostituire le parole: tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali con le seguenti: un rappresentante delle liste che le compongono, al quale.

Conseguentemente, eliminare in fine le parole: In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

3. 1. Morri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	176
Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), dottor Arcangelo Pirrello e dottor Emanuele Bontempi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
Sui lavori della Commissione	176

Mercoledì 21 aprile 2010. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), dottor Arcangelo Pirrello e dottor Emanuele Bontempi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Arcangelo PIRRELLO, *presidente dell'EPAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, i senatori Elio LANNUTTI (IdV) e Adriano MUSI (PD).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il dottor Arcangelo PIRRELLO, *presidente dell'EPAP*, e il dottor Emanuele BONTEMPI, *direttore generale dell'EPAP*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione econo-

mico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali si svolgeranno le audizioni: il 28 aprile, ore 8.30, dei vertici della Cassa geometri; il 5 maggio, ore 8.30, dei vertici della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; il 12 maggio, ore 8.30, dei vertici della Cassa nazionale di previdenza e

assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, dottor Francesco De Leo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

Mercoledì 21 aprile 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, dottor Francesco De Leo.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, dottor Francesco De Leo.

Francesco De Leo, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Susanna CENNI (PD).

Francesco De Leo, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor De Leo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente	3
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (proc. n. 15533/07 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile a carico del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del gruppo editoriale <i>L'Espresso</i>) (doc. IV-ter, n. 14) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (III e VIII)

ATTI COMUNITARI:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici. COM(2010)86 def (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
AVVERTENZA	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Luigi Giampaolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
AVVERTENZA	10

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
--	----

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Documentazione prodotta dal Governo</i>)	22
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ATTI COMUNITARI:	
Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	18
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro informale con il Presidente del Parlamento della Georgia, David Bakradze	35
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole sul testo e parere su emendamenti</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
ERRATA CORRIGE	37
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	39
Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	41
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione del dottor Domenico Mastroianni, Capo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, e del professor Luca Anselmi, ordinario di economia aziendale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato. C. 864 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	46
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (<i>Rilievi alla VII Commissione</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	51
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Atto n. 199 (<i>Rilievi alla VIII Commissione</i>) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
---	----

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente della SVIMEZ, Nino Novacco, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia	58
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02777 Milo: Applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 agli investimenti per la realizzazione di funivie destinate al trasporto di persone	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-02778 Barbato: Erogazione di mutui edilizi relativi ad immobili abusivi	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-02779 Antonio Pepe e Contento: Rilascio del visto di conformità ai fini dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA da parte di soggetti iscritti nell'albo degli avvocati abilitati alla tenuta delle scritture contabili	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
5-02780 Fluvi: Problematiche relative all'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	81

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb., ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	60
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	83

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, sulle tematiche relative allo stato di attuazione del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	64
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Madrid dal 24 al 26 marzo 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	88

SEDE LEGISLATIVA:

Aumento di un contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Discussione e approvazione</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base</i>) .	91

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

AVVERTENZA	87
------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	93
Proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Atto n. 61 (<i>Esame e rinvio</i>)	94

RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	95

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	101
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00226 Nizzi: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale nel trasporto aereo da e per la Sardegna.	
7-00299 Meta: Ridefinizione della disciplina della continuità territoriale con la Sardegna con particolare riguardo all'applicazione di tariffe aeree agevolate nei voli da e per la Sardegna (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00064</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	131
Sull'ordine dei lavori	130

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	144
---	-----

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Salta- martini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260- 2646-2743/A (<i>Esame e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	153
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Sull'ordine dei lavori	153
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. COM(2010)119 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	158
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	162
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo Testo C. 2424 (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,20



16SMC0003130